

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 gennaio 2019

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (19CE0001).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (19CE0002)....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1639 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (19CE0003).....</u>	Pag. 11
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1640 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza (19CE0004).....</u>	Pag. 16
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia (19CE0005).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1642 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (19CE0006).....</u>	Pag. 25



<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa (19CE0007).....</u>	Pag. 29
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1644 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti (19CE0008).....</u>	Pag. 33
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1645 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (19CE0009).....</u>	Pag. 36
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (19CE0010).....</u>	Pag. 43
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 della Commissione, del 31 ottobre 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (19CE0011).....</u>	Pag. 51
<i>Publicati nel n. L 274 del 5 novembre 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione, del 29 ottobre 2018, che autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (19CE0012).....</u>	Pag. 56
<u>Regolamento (UE) 2018/1649 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione (19CE0013).....</u>	Pag. 62
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1650 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Canada, Russia e Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (19CE0014).....</u>	Pag. 65
<u>Decisione (UE) 2018/1651 del Consiglio, del 31 ottobre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2018 (19CE0015).....</u>	Pag. 69
<i>Publicati nel n. L 275 del 6 novembre 2018</i>	
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1652 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 7445] (19CE0016).....</u>	Pag. 72
<i>Publicato nel n. L 275I del 6 novembre 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (19CE0017).....</u>	Pag. 79



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1654 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (19CE0018).</u>	<i>Pag.</i> 81
<u>Decisione (PESC) 2018/1655 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (19CE0019).</u>	<i>Pag.</i> 87
<u>Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (19CE0020).</u>	<i>Pag.</i> 88
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1657 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (19CE0021).</u>	<i>Pag.</i> 90
<i>Pubblicati nel n. L 276 del 7 novembre 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1658 della Commissione, del 5 novembre 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Côtes de Montravel» (DOP)] (19CE0022).</u>	<i>Pag.</i> 97
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1659 della Commissione, del 7 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 alla luce dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 (19CE0023).</u>	<i>Pag.</i> 99
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1660 della Commissione, del 7 novembre 2018, che impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 (19CE0024).</u>	<i>Pag.</i> 103
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1661 della Commissione, del 7 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (19CE0025).</u>	<i>Pag.</i> 112
<u>Decisione (PESC) 2018/1662 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 ottobre 2018, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2018) (19CE0026).</u>	<i>Pag.</i> 114
<u>Decisione (UE) 2018/1663 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (19CE0027).</u>	<i>Pag.</i> 116
<u>Decisione (UE) 2018/1664 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos Bankas (19CE0028).</u>	<i>Pag.</i> 118
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/1665 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo (19CE0029).</u>	<i>Pag.</i> 119
<u>Decisione (UE) 2018/1666 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla nomina di due membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese (19CE0030).</u>	<i>Pag.</i> 120
<u>Decisione (UE) 2018/1667 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (19CE0031).</u>	<i>Pag.</i> 121




<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1668 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2018) 7207] (19CE0032)</u>	Pag. 122
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione, del 6 novembre 2018, che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2018) 2167] (19CE0033)</u>	Pag. 124
<i>Publicati nel n. L 278 dell'8 novembre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone (19CE0034)</u>	Pag. 125
<u>Regolamento (UE) 2018/1671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (19CE0035)</u>	Pag. 127
<u>Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (19CE0036)</u>	Pag. 130
<u>Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (19CE0037)</u>	Pag. 146
<u>Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova (19CE0038)</u>	Pag. 155
<u>Decisione (UE) 2018/1675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi - EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari (19CE0039)</u>	Pag. 160
<i>Publicati nel n. L 284 del 12 novembre 2018</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15 settembre 2009) (19CE0040)</u>	Pag. 162
<i>Publicato nel n. L 284 del 12 novembre 2018</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1637 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori degli indici di riferimento di istituire una funzione di sorveglianza permanente ed efficace espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.
- (2) Per conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori hanno il potere discrezionale di definire la funzione di sorveglianza più adeguata per gli indici di riferimento che forniscono. Il presente regolamento stabilisce un elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei.
- (3) L'affidamento a parti interessate esterne di una funzione di sorveglianza può garantire la messa a disposizione di preziose competenze e la partecipazione di tali parti interessate può aumentare l'efficacia della funzione di sorveglianza. Nell'ambito di tale funzione possono sorgere conflitti di interesse a causa degli interessi conflittuali dei membri della funzione di sorveglianza o delle relazioni tra i membri della funzione di sorveglianza e i rispettivi clienti o altre parti interessate. Al fine di attenuare tali conflitti, membri indipendenti esenti da conflitti di interesse dovrebbero, ove possibile, far parte di quelli incaricati di sorvegliare gli indici di riferimento critici a causa della loro importanza per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria, i consumatori, l'economia reale e il finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. Qualora detti membri indipendenti non siano richiesti in conformità del presente regolamento, gli amministratori dovrebbero adottare altre procedure per risolvere i potenziali conflitti di interesse, ad esempio l'esclusione di membri da determinate discussioni o la revoca dei diritti di voto di determinati membri.
- (4) Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento possono far parte della funzione di sorveglianza senza diritto di voto, in quanto possono fornire indicazioni utili sul lavoro svolto dall'amministratore. Lo status di membri senza diritto di voto è opportuno al fine di garantire che l'amministratore non eserciti un'indebita influenza sulle decisioni della funzione di sorveglianza.
- (5) La funzione di sorveglianza può includere comitati con apposite competenze specifiche per diversi indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento oppure può includere più funzioni che svolgono compiti diversi quando le persone dotate delle competenze adeguate non possono far parte tutte dello stesso comitato, ad

¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.




esempio se si trovano in diverse aree geografiche. Al fine di agevolare la centralizzazione della sorveglianza, è necessario che un'unica persona fisica o un singolo comitato siano incaricati di dirigere la funzione di sorveglianza e abbiano la responsabilità di interagire con l'organo di gestione dell'amministratore e con l'autorità competente.

- (6) Per alcuni indici di riferimento significativi meno usati e meno vulnerabili è possibile attribuire la funzione di sorveglianza a un'unica persona fisica, purché quest'ultima possa dedicare una quantità di tempo adeguata alla sorveglianza degli indici di riferimento pertinenti. Se la funzione di sorveglianza è esercitata da una persona fisica, essa è esente da determinate procedure che sono idonee unicamente per i comitati. A causa dell'elevato grado di utilizzo degli indici di riferimento critici e dei rischi che essi potrebbero comportare in determinati casi, la sorveglianza di tali indici di riferimento non dovrebbe essere effettuata da una persona fisica.
- (7) Per adempiere alle responsabilità connesse alla funzione di sorveglianza, i membri devono disporre di conoscenze specialistiche in relazione al processo di fornitura degli indici di riferimento, ma anche in relazione al mercato sottostante che l'indice di riferimento intende misurare. Tali competenze possono essere fornite dagli utenti e dai contributori di dati attivi sui mercati o dai fornitori di dati regolamentati. La funzione di sorveglianza può beneficiare delle competenze dei contributori di dati, a condizione che siano prese le misure opportune per garantire l'assenza di conflitti di interesse e che gli utenti abbiano interesse a fare in modo che l'indice di riferimento sia solido. È pertanto opportuno che i contributori di dati e gli utenti siano considerati membri di detti indici di riferimento.
- (8) La funzione di sorveglianza è uno strumento essenziale per gestire i conflitti di interesse a livello di amministratore e, al fine di garantire l'integrità della funzione, dovrebbe essere vietato diventarne membri alle persone sanzionate per violazioni delle norme in materia di servizi finanziari, in particolare per la manipolazione o il tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (9) Le parti interessate esterne possono avere un interesse negli indici di riferimento ampiamente utilizzati nei rispettivi mercati e possono fornire ulteriori competenze. Gli amministratori possono stabilire procedure che consentano loro di esercitare la funzione di sorveglianza in qualità di osservatori.
- (10) I comitati indipendenti non possono essere completamente separati dall'organizzazione dell'amministratore poiché le decisioni finali relative all'attività di amministratore spettano all'organo di gestione, e un comitato distinto potrebbe prendere decisioni senza comprendere appieno il potenziale impatto negativo delle decisioni adottate sull'attività dell'amministratore. Una funzione di sorveglianza integrata nell'organizzazione dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, è pertanto la soluzione migliore per contestare le decisioni dell'amministratore per quanto riguarda gli indici di riferimento che fornisce.
- (11) Affinché l'organo di sorveglianza assolva la funzione ad esso attribuita dal regolamento (UE) 2016/1011, è importante che esso sia in grado di valutare pienamente e di contestare le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore e che, in caso di disaccordo, le pertinenti deliberazioni della funzione di sorveglianza siano registrate.
- (12) Al fine di assicurare che la funzione di sorveglianza possa essere svolta senza impedimenti, sono necessarie procedure per i criteri di selezione dei membri e degli osservatori, per la gestione dei conflitti di interessi e, nel caso in cui la funzione di sorveglianza sia svolta da un comitato, per la risoluzione delle controversie. Potrebbero esservi altre procedure appropriate per la funzione di sorveglianza per alcuni tipi di indici di riferimento o amministratori che non sono stabilite nel presente regolamento ma sono necessarie e appropriate ai fini della corretta governance degli indici di riferimento. Gli amministratori possono pertanto introdurre procedure alternative, a condizione che esse consentano di conseguire il livello adeguato di sorveglianza.
- (13) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (14) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010⁽²⁾.
- (15) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Composizione della funzione di sorveglianza

1. La struttura e la composizione della funzione di sorveglianza sono proporzionate all'assetto proprietario e di controllo dell'amministratore e, come regola generale, sono determinate conformemente a uno o più meccanismi di governance idonei elencati nell'allegato del presente regolamento. Gli amministratori forniscono alle autorità competenti la giustificazione di eventuali scostamenti da detti meccanismi.
2. Se l'indice di riferimento è un indice di riferimento critico, la funzione di sorveglianza è espletata da un comitato composto da almeno due membri indipendenti. I membri indipendenti sono persone fisiche che fanno parte della funzione di sorveglianza e che non sono direttamente collegate all'amministratore, salvo attraverso il coinvolgimento nella funzione di sorveglianza, e non hanno conflitti di interesse, in particolare a livello del pertinente indice di riferimento.
3. La funzione di sorveglianza è costituita da membri che insieme hanno le capacità e le competenze appropriate per la sorveglianza della fornitura di un determinato indice di riferimento e per l'assunzione delle responsabilità che la funzione di sorveglianza comporta. I membri della funzione di sorveglianza dispongono di conoscenze adeguate del mercato sottostante o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.
4. Gli amministratori degli indici di riferimento basati su dati regolamentati comprendono, come membri della funzione di sorveglianza, i rappresentanti delle entità elencate nella definizione di indice di riferimento basato su dati regolamentati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e, se del caso, delle entità che forniscono agli indici di riferimento basati su dati regolamentati i valori patrimoniali netti dei fondi di investimento. Gli amministratori forniscono alle autorità competenti la giustificazione dell'eventuale esclusione di rappresentanti di dette entità.
5. Se un indice di riferimento si basa sulle contribuzioni e i rappresentanti dei suoi contributori o delle entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l'indice di riferimento sono membri della funzione di sorveglianza, l'amministratore provvede affinché il numero di membri con conflitti di interesse non sia pari o superiore alla maggioranza semplice. Prima della nomina dei membri, gli amministratori inoltre individuano e tengono conto dei conflitti derivanti dalle relazioni tra i potenziali membri e altre parti interessate esterne, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse a livello dei pertinenti indici di riferimento.
6. Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento che possono essere membri della funzione di sorveglianza non hanno diritto di voto. I rappresentanti dell'organo di gestione non sono membri o osservatori ma possono essere invitati dalla funzione di sorveglianza a partecipare senza diritto di voto alle riunioni.
7. Non possono essere membri della funzione di sorveglianza le persone che hanno subito sanzioni di natura amministrativa o penale relative a servizi finanziari, in particolare se dovute a manipolazione o tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 2


Caratteristiche e collocazione della funzione di sorveglianza

1. La funzione di sorveglianza costituisce una parte della struttura organizzativa dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, ma è distinta dall'organo di gestione e dalle altre funzioni di governance dell'amministratore dell'indice di riferimento.
2. La funzione di sorveglianza valuta, e se del caso contesta, le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore per quanto riguarda la fornitura degli indici di riferimento al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1011, la funzione di sorveglianza rivolge tutte le raccomandazioni sulla sorveglianza degli indici di riferimento all'organo di gestione.
3. Se la funzione di sorveglianza si accorge che l'organo di gestione ha agito o intende agire in contrasto con una qualsiasi delle raccomandazioni o delle decisioni della funzione di sorveglianza, essa lo indica chiaramente nel verbale della riunione successiva, o nel suo verbale delle decisioni qualora la funzione di sorveglianza sia stata istituita in conformità del terzo meccanismo di governance di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Procedure che disciplinano la funzione di sorveglianza

1. La funzione di sorveglianza dispone di procedure almeno con riferimento ai seguenti elementi:
 - a) il suo mandato, la frequenza delle sue riunioni periodiche, la registrazione dei verbali delle riunioni e delle decisioni e la condivisione periodica delle informazioni con l'organo di gestione dell'amministratore;



- b) i criteri di selezione dei suoi membri, compresi i criteri per valutarne le competenze e le abilità e la capacità di rispettare gli impegni temporali assunti. Tali criteri tengono conto in particolare del ruolo dei potenziali membri in relazione a qualsiasi altra funzione di sorveglianza;
 - c) i criteri per la selezione degli osservatori che potrebbero essere ammessi a partecipare a una riunione della funzione di sorveglianza;
 - d) l'elezione, la nomina o la revoca e la sostituzione dei suoi membri;
 - e) se del caso, i criteri per la scelta della persona o del comitato responsabili della sua direzione generale e del suo coordinamento e incaricati di agire in qualità di punto di contatto per l'organo di gestione dell'amministratore e per l'autorità competente, conformemente ai meccanismi di governance idonei per le funzioni di sorveglianza che constano di più comitati di cui all'allegato;
 - f) la divulgazione al pubblico di informazioni sintetiche sui suoi membri, unitamente a eventuali dichiarazioni di conflitti di interesse e di eventuali misure adottate per attenuarli;
 - g) la sospensione dei diritti di voto dei membri esterni per le decisioni che avrebbero un impatto diretto sulle attività delle organizzazioni che essi rappresentano;
 - h) l'obbligo per i membri di comunicare eventuali conflitti di interesse prima di discutere di ciascun punto all'ordine del giorno nel corso delle riunioni della funzione di sorveglianza e la registrazione degli stessi nel verbale della riunione;
 - i) l'esclusione dei membri da discussioni specifiche in relazione alle quali presentano un conflitto di interessi e la registrazione dell'esclusione nel verbale della riunione;
 - j) il suo accesso a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei suoi compiti;
 - k) la gestione delle controversie al suo interno;
 - l) le misure da adottare in relazione alle violazioni del codice di condotta;
 - m) la notifica all'autorità competente di eventuali negligenze sospette da parte dei contributori o degli amministratori e di dati anomali o sospetti;
 - n) la prevenzione della comunicazione impropria di informazioni riservate o sensibili ricevute, prodotte o discusse dalla funzione di sorveglianza.
2. Se la funzione di sorveglianza è svolta da una persona fisica:
- a) il paragrafo 1, lettere e), g), i) e k) non si applicano;
 - b) l'amministratore nomina un organo o una persona fisica di sostituzione adeguati per garantire che i compiti della funzione di sorveglianza possano essere svolti senza interruzioni anche in caso di assenza del responsabile della stessa.

Articolo 4

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei

1. Un comitato di sorveglianza indipendente composto da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate che comprenda le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano gli indici di riferimento, i contributori di dati per gli indici di riferimento e altre parti interessate esterne, come i gestori delle infrastrutture dei mercati e altre fonti di dati, nonché da membri indipendenti e dal personale dell'amministratore non direttamente coinvolti nella fornitura dei pertinenti indici di riferimento o in altre attività correlate.
2. Se l'amministratore non è interamente di proprietà o sotto il controllo dei contributori di dati per l'indice di riferimento o delle entità sottoposte a vigilanza che lo utilizzano e non esistono altri conflitti di interesse a livello della funzione di sorveglianza, il comitato di sorveglianza comprende:
 - a) almeno due persone coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento pertinenti, senza diritto di voto;
 - b) almeno due membri del personale che rappresentano altre parti dell'organizzazione dell'amministratore non direttamente coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento pertinenti o in attività connesse oppure
 - c) se tali membri del personale non sono disponibili, almeno due membri indipendenti.
3. Se un indice di riferimento non è critico e a meno che la sua complessità, il suo grado di utilizzo o la sua vulnerabilità non indichino il contrario, una persona fisica che fa parte del personale dell'amministratore, o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o posti sotto il controllo dell'amministratore, che non è direttamente coinvolta nella fornitura di alcun indice di riferimento pertinente ed è esente da conflitti di interesse, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse per il livello dell'indice di riferimento.
4. Una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno responsabile della sorveglianza di un indice di riferimento, un tipo di indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.
5. Una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno con un sottoinsieme di responsabilità e compiti di sorveglianza, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.

19CE0001



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1638 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2018**

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 dispone che i dati utilizzati per un indice di riferimento devono essere idonei a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, e stabilisce altresì che devono essere verificabili. Inoltre, nei casi in cui i dati sono forniti da una funzione di front office, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento prevede che l'amministratore garantisca che il contribuente di dati disponga di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica.
- (2) Perché un indice di riferimento sia calcolato correttamente occorre non soltanto che i valori dei dati forniti siano accurati ma anche che siano nell'unità di misura e rispecchino le caratteristiche rilevanti delle attività sottostanti.
- (3) La verificabilità dei dati dipende dal livello di accuratezza, che a sua volta dipende notevolmente dal tipo di dati usati. Anche i dati che non sono dati sulle operazioni, né provengono da una fonte di dati regolamentata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/1011, possono soddisfare il requisito di essere verificabili se l'amministratore dispone di informazioni sufficienti per svolgere adeguate verifiche su di essi. L'amministratore dovrebbe pertanto essere tenuto ad assicurarsi di disporre delle informazioni necessarie per effettuare le opportune verifiche.
- (4) Al fine di garantire che i dati siano idonei e verificabili, l'amministratore dovrebbe essere tenuto a monitorarli su base regolare, in misura commisurata alla vulnerabilità del tipo di dati. Nel caso di dati regolamentati, la regolamentazione e la vigilanza cui è soggetto il fornitore di dati già ne garantiscono l'integrità. Tale tipo di dati dovrebbe pertanto essere oggetto di requisiti di monitoraggio meno ampi. Altri tipi di dati richiedono un maggiore controllo e dovrebbero essere soggetti a verifiche più approfondite, in particolare se non sono dati sulle operazioni e sono forniti da una funzione di front office.
- (5) In caso di contribuzione dei dati, è importante accertare che i dati siano forniti entro un termine fissato dall'amministratore per garantire la coerenza tra le contribuzioni dei diversi contributori di dati. Se i dati non derivano da contribuzione, occorre verificare il momento in cui i dati sono considerati al fine di garantire la coerenza tra i diversi dati. L'amministratore dovrebbe pertanto essere tenuto a verificare che i dati siano forniti, o selezionati da una determinata fonte, entro il termine da lui stabilito.
- (6) È di particolare importanza che siano adeguatamente verificate le caratteristiche fondamentali dell'attività sottostante, quali la valuta, i termini e la durata residua, o i tipi di controparti, quali specificati dalla metodologia dell'indice di riferimento.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



- (7) Il presupposto per esercitare un'efficace sorveglianza interna sui dati forniti da una funzione di front office è l'istituzione e il mantenimento di strutture adeguate in seno all'organizzazione del contribuente di dati. Tali strutture dovrebbero di norma comprendere tre livelli di controllo, a meno che questa articolazione sia irragionevole data l'entità dell'organizzazione del contribuente di dati. Il primo livello di controllo dovrebbe comprendere i processi per garantire un'efficace verifica dei dati forniti.
- (8) Le contribuzioni della funzione di front office presentano un particolare rischio a causa del conflitto di interessi esistente tra il ruolo commerciale del front office e il suo ruolo nella contribuzione dei dati a un indice di riferimento. È quindi importante per il contribuente di dati stabilire, mantenere e applicare una politica in materia di conflitti di interessi nell'ambito del secondo livello di controllo, ed effettuare verifiche periodiche sui dati utilizzati. Inoltre, un importante strumento che potrebbe essere utile per portare alla luce e denunciare eventuali irregolarità o per individuare le attività che potrebbero pregiudicare l'integrità dell'indice di riferimento è l'introduzione di una procedura di segnalazione che consenta a qualsiasi membro del personale di denunciare qualsiasi irregolarità alla funzione di controllo della conformità competente o ad altre funzioni interne appropriate. L'amministratore dovrebbe pertanto accertarsi che le procedure interne di sorveglianza e di verifica del contribuente di dati comprendano la creazione, il mantenimento e l'applicazione di una politica in materia di conflitti di interessi e l'introduzione e il mantenimento di una procedura di segnalazione delle irregolarità.
- (9) Il presente regolamento si applica agli amministratori degli indici di riferimento critici e significativi. In conformità del principio di proporzionalità, esso evita di addossare un onere eccessivo agli amministratori di indici di riferimento significativi consentendo loro di applicare gli obblighi in materia di conflitti di interessi esclusivamente per i conflitti di interessi rilevanti, siano essi effettivi o potenziali. Inoltre, gli amministratori dovrebbero avere la discrezionalità aggiuntiva di decidere in che modo garantire che i contribuenti di dati siano dotati di procedure interne di sorveglianza e di verifica. In particolare, essi dovrebbero avere la facoltà di allentare taluni obblighi relativi a tali procedure, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione del contribuente di dati.
- (10) Gli amministratori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (12) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non contempla gli amministratori di indici di riferimento non significativi né si applica loro.


Articolo 2

Dati idonei e verificabili

1. L'amministratore di un indice di riferimento garantisce di avere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per verificare i seguenti aspetti in relazione ai dati utilizzati per l'indice di riferimento, nella misura in cui tali aspetti siano applicabili ai dati in questione:

- (a) se il notificatore sia autorizzato a fornire i dati per conto del contribuente conformemente ai requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011;
- (b) se i dati vengano forniti dal contribuente di dati, o selezionati da una fonte indicata dall'amministratore, entro il termine prescritto dall'amministratore;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).




- (c) se i dati vengano forniti dal contribuente di dati nel formato specificato dall'amministratore;
 - (d) se la fonte dei dati sia una delle fonti elencate all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/1011;
 - (e) se la fonte dei dati sia affidabile;
 - (f) se i dati soddisfino i requisiti di cui alla metodologia dell'indice di riferimento, in particolare i requisiti relativi alla moneta o all'unità di misura, ai termini e ai tipi di controparti;
 - (g) se le soglie per la quantità dei dati ed eventuali norme pertinenti per la qualità dei dati siano soddisfatte conformemente alla metodologia;
 - (h) se la priorità di utilizzo delle diverse tipologie di dati sia applicata conformemente alla metodologia;
 - (i) se l'eventuale discrezionalità o giudizio esercitati nella contribuzione dei dati siano conformi alle regole chiare previste nella metodologia e alle politiche che devono essere stabilite nel codice di condotta per l'indice di riferimento.
2. Gli amministratori effettuano le verifiche di cui al paragrafo 1 su base regolare. Gli amministratori di indici di riferimento critici effettuano le verifiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), prima della pubblicazione dell'indice di riferimento o della sua messa a disposizione del pubblico.

Articolo 3

Procedure interne di sorveglianza e di verifica del contribuente di dati

1. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 l'amministratore garantisce che il contribuente di dati sia dotato di procedure interne di sorveglianza e di verifica comprendenti almeno:
- (a) l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna che costituisca il primo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile di svolgere i seguenti compiti:
 - i) svolgere un controllo efficace dei dati prima della loro contribuzione, ivi compresa la conformità a eventuali requisiti per la convalida dei dati cui il contribuente di dati è soggetto a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011, e riesaminare i dati prima della loro contribuzione per quanto riguarda l'integrità e l'accuratezza;
 - ii) verificare se il notificatore sia autorizzato a fornire i dati per conto del contribuente nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011;
 - iii) assicurare che l'accesso alle contribuzioni di dati sia limitato alle persone che intervengono nel processo di contribuzione, tranne nel caso in cui l'accesso sia necessario per fini di audit, indagine o altre finalità previste dalla legge;
 - (b) l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna che costituisca il secondo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile di svolgere i seguenti compiti:
 - i) effettuare un riesame dei dati dopo la loro contribuzione, indipendente dal riesame effettuato dalla funzione di controllo di primo livello, al fine di confermare l'integrità e l'accuratezza della contribuzione;
 - ii) istituire e mantenere una procedura di segnalazione delle irregolarità che preveda adeguate garanzie per gli informatori;
 - iii) istituire e mantenere procedure per la segnalazione interna di manipolazioni o tentativi di manipolazione dei dati, per l'eventuale inosservanza delle politiche relative agli indici di riferimento del contribuente di dati e per l'investigazione di tali eventi non appena si manifestano;
 - iv) istituire e mantenere procedure per la segnalazione interna di eventuali problemi operativi nel processo di contribuzione non appena si presentano;
 - v) garantire la regolare presenza fisica di un membro del personale della funzione di controllo di secondo livello nell'area in cui si trovano gli uffici della funzione di front office;
 - vi) mantenere la sorveglianza delle comunicazioni rilevanti tra i membri del personale della funzione di front office direttamente coinvolti nella contribuzione dei dati e anche delle comunicazioni pertinenti tra tale personale e altre funzioni interne o organismi esterni;
 - vii) stabilire, mantenere e applicare una politica in materia di conflitti di interessi che garantisca:
 - l'identificazione e la divulgazione all'amministratore dei conflitti di interessi effettivi o potenziali riguardanti il personale della funzione di front office del contribuente di dati che partecipa al processo di contribuzione;




- l'assenza di qualsiasi legame, diretto o indiretto, tra la retribuzione del notificatore e il valore dell'indice di riferimento, il valore di notifiche di dati specifiche o lo svolgimento di qualsiasi attività da parte del contribuente di dati che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi connesso alla contribuzione di dati all'indice di riferimento;
 - la netta separazione dei compiti tra il personale della funzione di front office coinvolto nella contribuzione di dati e il resto del personale della funzione di front office;
 - la separazione fisica tra il personale della funzione di front office coinvolto nella contribuzione di dati e il resto del personale della funzione di front office;
 - controlli efficaci sullo scambio di informazioni tra il personale della funzione di front office e il resto del personale del contribuente di dati coinvolto in attività che possono creare un rischio di conflitti di interesse, nella misura in cui le informazioni scambiate possano incidere sui dati forniti;
 - l'esistenza di disposizioni di emergenza in caso di interruzione temporanea dei controlli per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui al quinto trattino;
 - l'adozione di misure per impedire l'esercizio, da parte di qualsiasi persona, di un'influenza indebita sul modo in cui il personale della funzione di front office coinvolto nella contribuzione dei dati svolge le sue attività;
- (c) l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna, indipendente dalle funzioni di controllo di primo e secondo livello, che funga da terzo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile dello svolgimento di verifiche, su base regolare, sui controlli esercitati dalle altre due funzioni di controllo;
- (d) procedure che disciplinano:
- i) i mezzi di cooperazione e il flusso di informazioni fra le tre funzioni di controllo di cui alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo;
 - ii) la periodica trasmissione di informazioni all'alta dirigenza del contribuente di dati in merito ai compiti svolti dalle tre funzioni di controllo;
 - iii) la comunicazione all'amministratore, su sua richiesta, di informazioni in merito alle procedure interne di sorveglianza e di verifica del contribuente di dati.
2. L'amministratore può scegliere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto v), o lettera b), punto vii), terzo, quarto o sesto trattino, tenuto conto dei seguenti elementi:
- (a) la natura, la portata e la complessità delle attività del contribuente di dati;
 - (b) la probabilità che insorga un conflitto di interesse tra la contribuzione di dati a un indice di riferimento e l'attività di negoziazione o altre attività svolte dal contribuente;
 - (c) il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione.
3. Alla luce principalmente delle piccole dimensioni dell'organizzazione del contribuente di dati e anche degli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'amministratore può autorizzare il contribuente di dati a dotarsi di una struttura organizzativa di controllo più semplice rispetto a quella di cui al paragrafo 1. La struttura di controllo più semplice garantisce tuttavia che i compiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano assolti, ad eccezione di quelli oggetto di una deroga a norma del paragrafo 2. Il paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), si applica in maniera congrua alla struttura di controllo più semplice.
4. L'amministratore di un indice di riferimento significativo può scegliere di applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto vii), unicamente riguardo a conflitti di interessi rilevanti, siano essi effettivi o potenziali.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0002



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1639 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2018****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti di elaborare un codice di condotta per tali indici di riferimento che specifichi chiaramente le responsabilità dei contribuenti in relazione alla contribuzione dei dati. Se l'amministratore fornisce una famiglia di indici di riferimento costituita da più indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti, è possibile elaborare un unico codice di condotta per la famiglia di indici di riferimento. L'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento elenca gli elementi da includere, come minimo, in ciascun codice di condotta elaborato a norma dello stesso articolo. Il codice di condotta non è richiesto se l'indice di riferimento è un indice di riferimento basato su dati regolamentati, secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del medesimo regolamento.
- (2) Al fine di garantire che l'indice di riferimento sia determinato correttamente, è fondamentale che i dati forniti dai contribuenti presentino tutte le caratteristiche richieste dalla metodologia e siano completi. Il codice di condotta dovrebbe pertanto descrivere tali caratteristiche in maniera sufficientemente dettagliata e indicare quali dati il contribuente deve prendere in considerazione, quali dati deve escludere e in che modo deve trasmettere i dati all'amministratore.
- (3) Al fine di garantire l'integrità degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti è fondamentale che le persone incaricate dal contribuente della trasmissione dei dati abbiano le conoscenze, le competenze, la formazione e l'esperienza necessarie per svolgere questo ruolo. Il codice di condotta dovrebbe pertanto contenere disposizioni che impongano a ciascun contribuente di dati di effettuare una serie di controlli sulle persone che saranno chiamate a svolgere la funzione di notificatori, prima di autorizzarli.
- (4) L'affidabilità dell'indice di riferimento dipende in larga misura dalla correttezza dei dati. È pertanto fondamentale che i contribuenti verifichino i dati prima e dopo la trasmissione al fine di individuare eventuali voci sospette e accertare la conformità dei dati ai requisiti del codice di condotta. Il codice di condotta dovrebbe pertanto contenere disposizioni che impongano ai contribuenti di svolgere controlli sui dati prima della contribuzione e successivamente alla stessa.
- (5) Il rischio di errore o di manipolazione è massimo nei casi in cui i contribuenti possono esercitare discrezionalità nella contribuzione dei dati. Il codice di condotta dovrebbe pertanto imporre ai contribuenti di dati di definire politiche che precisino chi può esercitare discrezionalità, in quali circostanze e in che modo.
- (6) Il codice di condotta dovrebbe contenere disposizioni che impongano ai contribuenti di conservare le registrazioni dei dati presi in considerazione per ciascuna contribuzione e dell'eventuale esercizio di discrezionalità correlato. Tali registrazioni sono uno strumento essenziale per stabilire se il contribuente di dati ha rispettato le politiche previste dal codice di condotta volte a garantire che siano forniti tutti i dati pertinenti.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

- (7) La corretta individuazione e gestione dei conflitti di interesse a livello dei contribuenti è un passo necessario verso l'integrità e l'accuratezza dell'indice di riferimento. Per questo motivo, il codice di condotta dovrebbe contenere disposizioni che prevedano che i sistemi e i controlli dei contribuenti di dati includano un registro dei conflitti di interesse, nel quale i contribuenti dovrebbero registrare i conflitti di interesse individuati e le misure adottate per gestirli.
- (8) Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita di creare oneri amministrativi eccessivi a carico degli amministratori e dei contribuenti di dati per quanto attiene agli indici di riferimento significativi e non significativi, consentendo agli amministratori di tali indici di elaborare codici di condotta meno dettagliati rispetto a quelli richiesti per gli indici di riferimento critici.
- (9) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente a elaborare codici di condotta che siano conformi ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.
- (10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (11) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Descrizione dei dati

Il codice di condotta che gli amministratori sono tenuti a elaborare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 (di seguito «codice di condotta») comprende una descrizione chiara, corredata dei relativi requisiti, almeno dei seguenti aspetti riguardanti i dati da fornire:

- a) il tipo o i tipi di dati da fornire;
- b) gli standard da rispettare per quanto riguarda la qualità e l'accuratezza dei dati;
- c) la quantità minima di dati da fornire;
- d) l'eventuale ordine di priorità in cui i diversi tipi di dati devono essere forniti;
- e) il formato in cui i dati devono essere forniti;
- f) la frequenza di trasmissione dei dati;
- g) i tempi per la trasmissione dei dati;
- h) le eventuali procedure che ciascun contribuente è tenuto a predisporre per la rettifica e la standardizzazione dei dati.

Articolo 2

Notificatori

1. Il codice di condotta comprende disposizioni volte ad assicurare che una persona sia autorizzata ad agire in qualità di notificatore dei dati per conto del contribuente soltanto se il contribuente abbia accertato che la persona in questione disponga delle competenze, delle conoscenze, della formazione e dell'esperienza necessarie a svolgere tale ruolo.

2. Il codice di condotta descrive la procedura di diligenza dovuta che il contribuente è tenuto a seguire al fine di accertare che la persona disponga delle competenze, delle conoscenze, della formazione e dell'esperienza necessarie per trasmettere i dati per suo conto. La procedura descritta comprende l'obbligo di effettuare controlli al fine di verificare:

- a) l'identità della persona;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- b) le qualifiche della persona;
 - c) la reputazione della persona, per verificare tra l'altro se in precedenza le è stato interdetto, in ragione di comportamenti colposi, di trasmettere dati per un indice di riferimento.
3. Il codice di condotta precisa la procedura e i mezzi che i contributori di dati sono tenuti ad utilizzare per comunicare all'amministratore l'identità delle persone che trasmettono i dati per loro conto, in modo da consentire all'amministratore di verificare che il notificatore sia autorizzato a trasmettere i dati per conto del contribuente.

Articolo 3

Politiche volte ad assicurare che i contributori forniscano tutti i dati pertinenti

Il codice di condotta comprende disposizioni che impongono al contribuente di dati di predisporre e applicare almeno le seguenti politiche:

- a) una politica in materia di dati che comprenda almeno la descrizione:
 - i) dei dati da prendere in considerazione per determinare la contribuzione dei dati;
 - ii) dei dati che il contribuente può escludere dalla contribuzione, compresa la ragione o le ragioni per cui tali dati possono essere esclusi;
- b) una politica in materia di trasmissione dei dati all'amministratore che comprenda almeno:
 - i) la descrizione della procedura da utilizzare per il trasferimento sicuro dei dati;
 - ii) piani di emergenza per la trasmissione dei dati in caso di difficoltà tecniche o operative, assenza temporanea di un notificatore o indisponibilità dei dati richiesti dalla metodologia.

Articolo 4

Sistemi e controlli

1. Il codice di condotta comprende disposizioni volte a garantire che i sistemi e i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 includano, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) controlli precedenti alla contribuzione per individuare eventuali dati sospetti, compresi controlli sotto forma di riesame dei dati da parte di una seconda persona;
- b) controlli successivi alla contribuzione volti a confermare che i dati ottenuti sono stati forniti conformemente alle prescrizioni del codice di condotta e a individuare eventuali dati sospetti;
- c) il monitoraggio del trasferimento dei dati all'amministratore conformemente alle politiche applicabili.


2. Il codice di condotta può autorizzare il contribuente a utilizzare per la contribuzione dei dati un sistema automatizzato, in cui le persone fisiche non possono modificare la contribuzione dei dati, solo se la relativa autorizzazione è assoggettata alle seguenti condizioni:

- a) il contribuente di dati è in grado di monitorare il corretto funzionamento del sistema automatizzato in modo continuativo;
- b) dopo ogni aggiornamento o modifica del software il contribuente controlla il sistema automatizzato prima della contribuzione di nuovi dati.

In tal caso, non è necessario che il codice di condotta imponga al contribuente di dati di predisporre i controlli di cui al paragrafo 1.

3. Il codice di condotta definisce le procedure che il contribuente è tenuto a predisporre per far fronte a eventuali errori nei dati forniti.

4. Il codice di condotta impone al contribuente di riesaminare i sistemi e i controlli predisposti in relazione alla contribuzione di dati su base regolare e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.



Articolo 5

Politiche sull'uso della discrezionalità nella contribuzione dei dati

Qualora preveda che il contribuente eserciti discrezionalità nella contribuzione dei dati, il codice di condotta impone al contribuente di definire politiche sull'esercizio della discrezionalità che precisino almeno quanto segue:

- a) le circostanze in cui il contribuente di dati può esercitare discrezionalità;
- b) le persone nell'organizzazione del contribuente autorizzate a esercitare discrezionalità;
- c) i controlli interni che regolano l'esercizio della discrezionalità da parte del contribuente di dati nel rispetto delle sue politiche;
- d) le persone nell'organizzazione del contribuente autorizzate a effettuare la valutazione ex post dell'esercizio della discrezionalità.

Articolo 6

Politiche sulla conservazione delle registrazioni

1. Il codice di condotta comprende disposizioni che impongono al contribuente di definire politiche di conservazione delle registrazioni volte ad assicurare che il contribuente conservi la registrazione di tutte le informazioni pertinenti necessarie ad accertare il suo rispetto del codice di condotta, compresa la registrazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) le politiche e le procedure del contribuente che disciplinano la contribuzione dei dati e qualsiasi modifica rilevante di tali politiche o procedure;
- b) il registro dei conflitti di interesse di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- c) le eventuali misure disciplinari adottate nei confronti del personale del contribuente in relazione alle attività correlate agli indici di riferimento;
- d) l'elenco dei notificatori e delle persone che effettuano i controlli in relazione alle contribuzioni, ivi compresi nome e cognome e ruolo nell'organizzazione del contribuente e le date in cui sono stati autorizzati e, se del caso, in cui hanno cessato di essere autorizzati a svolgere il loro ruolo connesso alla trasmissione dei dati;
- e) in relazione a ciascuna contribuzione di dati:
 - i) i dati forniti;
 - ii) i dati presi in considerazione per determinare la contribuzione di dati e gli eventuali dati esclusi;
 - iii) l'eventuale uso della discrezionalità;
 - iv) gli eventuali controlli sui dati effettuati;
 - v) le eventuali comunicazioni relative alla contribuzione dei dati tra il notificatore e chiunque all'interno dell'organizzazione del contribuente effettui i controlli in relazione alla contribuzione.

2. Il codice di condotta prevede che, in base alle politiche in materia di conservazione delle registrazioni, le informazioni siano conservate per un periodo minimo di cinque anni, o di tre anni se le registrazioni sono relative a conversazioni telefoniche o a comunicazioni elettroniche, e archiviate su un supporto che le renda accessibili per futura consultazione.

3. L'amministratore può scegliere di omettere la prescrizione di cui al paragrafo 1, lettera e), punto iv), nel caso dei contribuenti che forniscono dati per un indice di riferimento significativo.

4. L'amministratore può scegliere di omettere una o entrambe le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera e), punto iv) e punto v), nel caso dei contribuenti che forniscono dati per un indice di riferimento non significativo.

Articolo 7

Segnalazione di dati sospetti

1. Il codice di condotta impone ai contribuenti di dati di definire procedure interne documentate che prevedano che il personale segnali eventuali dati sospetti alla funzione di controllo della conformità del contribuente, qualora tale funzione esista, e all'alta dirigenza del contribuente.



2. Il codice di condotta precisa le condizioni in base alle quali il contribuente deve segnalare i dati sospetti all'amministratore, e precisa altresì il mezzo di comunicazione che deve utilizzare per contattare l'amministratore.

Articolo 8

Conflitti di interesse

1. Il codice di condotta prevede che il contribuente di dati predisponga sistemi e controlli relativi alla gestione dei conflitti di interesse che includano almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione di una politica sui conflitti di interesse che indichi:
 - i) il processo per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, inclusa l'eventuale attivazione interna del livello successivo d'intervento per la gestione di tali conflitti;
 - ii) le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse nel processo di reclutamento dei notificatori;
 - iii) le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse nelle politiche di remunerazione del personale del contribuente;
 - iv) le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse derivanti dalla struttura di gestione del contribuente;
 - v) le prescrizioni relative alle comunicazioni tra i notificatori e altro personale nell'organizzazione del contribuente di dati;
 - vi) qualsiasi separazione fisica o organizzativa tra i notificatori e altro personale del contribuente di dati necessaria al fine di prevenire o ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;
 - vii) le norme e le misure per gestire qualsiasi esposizione finanziaria del contribuente di dati a uno strumento finanziario o a un contratto finanziario facente riferimento all'indice di riferimento per il quale il contribuente fornisce i dati;
 - b) la creazione del registro dei conflitti di interesse da utilizzare per registrare tutti i conflitti di interesse individuati e le eventuali misure adottate per gestirli, insieme alle prescrizioni che impongono di tenere aggiornato il registro e di fornire l'accesso allo stesso ai revisori interni o esterni.
2. Il codice di condotta impone che i membri del personale del contribuente di dati partecipanti al processo di contribuzione ricevano una formazione su tutte le politiche, le procedure e i controlli relativi all'individuazione, alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse.
3. L'amministratore può scegliere di omettere una o più prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti iii), v), vi) e vii), nel caso dei contribuenti che forniscono dati per un indice di riferimento non significativo.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1640 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2018****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/1011 impone taluni requisiti di governance e di controllo ai contributori sottoposti a vigilanza, incluso l'obbligo di dotarsi di un sistema di controlli per garantire l'integrità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati, nonché l'obbligo di dotarsi di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione. Questi obblighi sono già in parte disciplinati dagli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e dai relativi regolamenti delegati. Tuttavia, per certi aspetti le disposizioni del presente regolamento delegato della Commissione vanno oltre quelle degli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e taluni contributori sottoposti a vigilanza potrebbero non essere soggetti alle disposizioni dei suddetti articoli in quanto effettuano la contribuzione di dati per indici di riferimento forniti da amministratori che sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011. Per evitare l'incertezza giuridica, i requisiti stabiliti dal presente regolamento delegato della Commissione lasciano impregiudicati gli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e i relativi regolamenti delegati e quindi sono applicabili solo nella misura in cui integrano le disposizioni di cui sopra.
- (2) Il sistema dei controlli istituito dai contributori sottoposti a vigilanza dovrebbe includere una procedura per individuare e gestire le violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e le violazioni del codice di condotta applicabile, e politiche in materia di segnalazione di illeciti, di sorveglianza e di riesame periodico del processo di contribuzione dei dati. L'obiettivo è consentire ai contributori sottoposti a vigilanza di essere certi di agire nel rispetto delle norme e di trasmettere dati accurati e attendibili.
- (3) La formazione che i notificatori impiegati dai contributori sottoposti a vigilanza devono avere a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe comprendere anche una formazione in merito alle modalità con cui l'indice di riferimento intende misurare il mercato o la realtà economica sottostanti e una formazione su tutti gli elementi del codice di condotta applicabili alla contribuzione di dati. Si tratta di uno strumento essenziale per garantire che i notificatori agiscano in maniera adeguata e in linea con la metodologia dell'indice di riferimento.
- (4) Le misure per la gestione dei conflitti di interesse di cui i contributori sottoposti a vigilanza sono tenuti a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero includere misure per la separazione dei notificatori dagli altri dipendenti del contributore e misure relative alla politica retributiva del contributore per i notificatori, per ridurre al minimo gli incentivi dei notificatori alla manipolazione della contribuzione di dati.
- (5) I sistemi di conservazione delle registrazioni di cui i contributori sottoposti a vigilanza sono tenuti a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero comprendere l'obbligo di conservare le registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, compresi i nomi dei notificatori. Ciò al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza.
- (6) Consentire ai contributori di esercitare discrezionalità comporta il rischio che esperti diversi la esercitino diversamente o che perfino lo stesso esperto la eserciti diversamente nel corso del tempo. Inoltre la discrezionalità aumenta anche la vulnerabilità del pertinente indice di riferimento alla manipolazione. È pertanto necessario che le politiche istituite a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 includano un sistema per assicurare coerenza nell'uso di valutazioni o nell'esercizio della discrezionalità e per ridurre il rischio di

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



manipolazione. Tale sistema dovrebbe imporre l'obbligo di procedere a riesami interni periodici dell'applicazione delle valutazioni di esperti. Esso dovrebbe inoltre individuare le tipologie di informazioni da prendere in considerazione o da non prendere in considerazione per definire in modo adeguato il margine di discrezionalità.

- (7) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.
- (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (9) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non riguarda i contributori sottoposti a vigilanza che forniscono dati solo per gli indici di riferimento non significativi, ai quali pertanto non si applica.

Gli obblighi imposti a norma del presente regolamento lasciano impregiudicati quelli imposti a norma degli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 ⁽²⁾.

Articolo 2


Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli di cui il contribuente sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 comprende la creazione e il mantenimento di almeno i seguenti controlli:

- a) un efficace meccanismo di sorveglianza del processo di contribuzione dei dati, che comprende un sistema di gestione del rischio, l'individuazione di personale di alto livello responsabile del processo di contribuzione dei dati e il coinvolgimento delle funzioni di controllo della conformità e di audit interno facenti parte dell'organizzazione del contribuente;
- b) una politica in materia di segnalazione di illeciti, che includa adeguate garanzie per gli autori delle segnalazioni;
- c) una procedura per individuare e gestire le violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e le violazioni del codice di condotta applicabile elaborato a norma dell'articolo 15 dello stesso regolamento, compresa una procedura per le indagini su qualsiasi violazione rilevata e per la registrazione delle azioni prese di conseguenza;
- d) riesami periodici del processo di contribuzione dei dati, da effettuarsi almeno annualmente e ogniquale volta sia modificato il codice di condotta applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale); e regolamento delegato (UE) 2018/1639 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).



Articolo 3

Controlli sui notificatori

1. I sistemi e controlli di cui il contribuente sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono un processo documentato ed efficace per la contribuzione dei dati, e includono almeno quanto segue:

- a) un processo per la designazione dei notificatori e procedure per la contribuzione nei casi in cui il notificatore sia inaspettatamente indisponibile, compresa la designazione di supplenti;
- b) procedure e sistemi per il monitoraggio dei dati utilizzati per le contribuzioni e delle contribuzioni stesse, che siano in grado di inviare un allarme in funzione di parametri predefiniti dal contribuente.

2. Fatti salvi i requisiti imposti a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011, il contribuente tiene conto dei seguenti criteri per determinare, ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, se sia proporzionato disporre di un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore:

- a) il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione;
- b) la natura, la portata e la complessità delle attività del contribuente sottoposto a vigilanza;
- c) se possano insorgere conflitti di interesse tra la contribuzione di dati per un indice di riferimento e le attività commerciali o di altra natura svolte dal contribuente.

3. Quando i controlli messi in atto dal contribuente sottoposto a vigilanza comprendono un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore, tali controlli prevedono norme chiare circa i tempi di approvazione e, se contemplano la possibilità che l'approvazione avvenga dopo la trasmissione dei dati, essi precisano le condizioni in presenza delle quali è consentita l'approvazione dopo la trasmissione e il termine massimo entro il quale deve avvenire l'approvazione.

Articolo 4

Formazione dei notificatori

1. I sistemi e controlli di cui il contribuente sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono programmi di formazione che garantiscono che ciascun notificatore abbia almeno:

- a) una conoscenza e un'esperienza adeguate in merito alle modalità con cui l'indice di riferimento intende misurare il mercato o la realtà economica sottostanti;
- b) una conoscenza adeguata di tutti gli elementi del codice di condotta applicabile elaborato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se del caso.

2. Le conoscenze dei notificatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la loro conoscenza dei requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, nella misura in cui si applicano ai compiti dei notificatori, sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, per verificare che ciascun notificatore sia ancora idoneo a svolgere la propria funzione.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai contribuenti per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.


Articolo 5

Conflitti di interesse

1. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse di cui il contribuente sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) un registro dei conflitti di interesse, che è aggiornato e utilizzato per registrare tutti i conflitti di interesse individuati e le misure adottate per la loro gestione. Il registro è accessibile ai revisori interni o esterni;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (G.U. L 173 del 12.6.2014, pag. 1).



- b) la separazione fisica dei notificatori dagli altri dipendenti del contribuente, quando tale separazione è appropriata visto il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione, la natura, la portata e la complessità delle attività del contribuente e la possibilità che insorgano conflitti di interesse tra la contribuzione di dati per l'indice di riferimento e le attività commerciali o di altra natura svolte dal contribuente;
 - c) procedure di sorveglianza interne adeguate, ivi comprese, nel caso in cui non vi sia alcuna separazione organizzativa o fisica dei dipendenti, norme che disciplinano le interazioni dei notificatori con dipendenti addetti al *front office*.
2. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse comprendono inoltre politiche retributive per i notificatori che garantiscono che la remunerazione di questi ultimi non sia legata a nessuno dei seguenti elementi:
- a) il valore dell'indice di riferimento;
 - b) gli specifici valori delle trasmissioni di dati effettuate;
 - c) l'esecuzione di attività specifiche del contribuente sottoposto a vigilanza che possano dar luogo a un conflitto di interesse con la contribuzione di dati per l'indice di riferimento.

Articolo 6

Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne le comunicazioni relative alla fornitura di dati comprendono le registrazioni delle contribuzioni effettuate e del nome e cognome dei notificatori.
2. Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne l'esposizione del contribuente a strumenti finanziari che utilizzano l'indice di riferimento comprendono le registrazioni del tipo di attività svolta dal contribuente sottoposto a vigilanza che dà luogo all'esposizione.
3. Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne le revisioni interne ed esterne comprendono le registrazioni del mandato di revisione, della relazione di revisione e delle azioni intraprese a seguito di ogni revisione.
4. Il paragrafo 3 non si applica ai contribuenti per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.

Articolo 7

Valutazione di esperti

Le politiche che il contribuente sottoposto a vigilanza è tenuto a istituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 laddove i dati si basano su valutazioni di esperti comprendono almeno i seguenti elementi:


- a) un sistema per garantire la coerenza tra i vari notificatori, e la coerenza nel tempo, in relazione all'uso di valutazioni o all'esercizio della discrezionalità;
- b) l'individuazione delle tipologie di informazioni che possono o non possono essere prese in considerazione per l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità;
- c) le procedure per il riesame di qualsiasi uso di valutazioni o esercizio della discrezionalità.

Articolo 8

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0004



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1641 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 impone all'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento di pubblicare o mettere a disposizione gli elementi chiave della metodologia da esso utilizzata per determinare l'indice di riferimento o, se del caso, gli indici di riferimento della famiglia di indici di riferimento, i dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia e le procedure di consultazione su modifiche metodologiche rilevanti e di comunicazione agli utenti di tali modifiche. Il presente regolamento specifica ulteriormente le informazioni che gli amministratori devono fornire per quanto riguarda i loro indici di riferimento significativi e critici. Esso non si applica agli amministratori che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi. Gli amministratori che forniscono sia indici di riferimento non significativi che indici di riferimento significativi o critici dovrebbero rispettare il presente regolamento in relazione agli indici di riferimento critici e significativi. Per gli amministratori di indici di riferimento non significativi l'ESMA può emanare orientamenti sulle stesse materie.
- (2) Le metodologie degli indici di riferimento sono molto diverse fra loro. Gli elementi chiave specificati nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere pubblicati o messi a disposizione solo nella misura in cui sono pertinenti per l'indice di riferimento in questione.
- (3) Due elementi chiave della metodologia che dovrebbero essere divulgati per garantire l'affidabilità e l'accuratezza di un indice di riferimento critico o significativo sono la quantità minima e la qualità minima dei dati necessari per applicare la metodologia ed eseguire il calcolo. Inoltre, l'esercizio della discrezionalità nella determinazione degli indici di riferimento aumenta la vulnerabilità di questi ultimi alla manipolazione. Per ridurre al minimo il rischio di manipolazione, tra gli elementi chiave della sua metodologia l'amministratore dovrebbe pertanto indicare le regole chiare che esso ha individuato su i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità.
- (4) Per aiutare i potenziali utenti a scegliere l'indice di riferimento più adeguato tra una serie di indici di riferimento potenzialmente idonei, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano loro di comprendere ciò che l'indice di riferimento intende misurare, quali dati vengono utilizzati e in che modo vengono selezionati, quali sono le componenti dell'indice di riferimento, chi è coinvolto nella raccolta dei dati e nel calcolo dell'indice di riferimento, in quali tempi e in quale misura può essere esercitata discrezionalità e quali sono i limiti della metodologia e i tempi e i modi in cui l'indice di riferimento potrebbe essere modificato.
- (5) Affinché gli utenti e i potenziali utenti dispongano di sufficienti informazioni sul processo applicato dall'amministratore per il riesame interno della metodologia, l'amministratore dovrebbe pubblicare le sue politiche e procedure relative a tale processo, unitamente ai dettagli degli organismi interessati e ai pertinenti meccanismi di governance di cui dispone conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1011.
- (6) Affinché gli utenti e i potenziali utenti comprendano in che modo l'amministratore effettuerà la consultazione su una proposta di modifica rilevante di un indice di riferimento critico o significativo nonché la motivazione di tale modifica, l'amministratore dovrebbe comunicare talune informazioni, comprese le modalità con cui valuterà l'impatto delle modifica proposta.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



- (7) Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita oneri eccessivi per gli amministratori degli indici di riferimento significativi (a differenza degli amministratori degli indici di riferimento critici), consentendo loro, per quanto concerne i loro indici di riferimento significativi, di scegliere di limitare la comunicazione a una serie di elementi più circoscritta, o di comunicare meno dettagli su taluni elementi.
- (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (9) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) Per garantire la coerenza con il regolamento delegato che specifica ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti, è opportuno rinviare di due mesi l'applicazione del presente regolamento delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione


Il presente regolamento non riguarda gli amministratori di indici di riferimento non significativi, ai quali pertanto non si applica.

Articolo 2

Elementi chiave della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento critici o significativi

1. Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento o per i dati utilizzati per determinarli:
 - a) la definizione e la descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento e del mercato o della realtà economica che intende misurare;
 - b) la valuta o altra unità di misura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;
 - c) i criteri applicati dall'amministratore per selezionare le fonti dei dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento;
 - d) i tipi di dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento e la priorità assegnata a ciascun tipo;
 - e) la composizione dei gruppi di contribuenti di dati e i criteri utilizzati per determinare l'ammissibilità a tali gruppi;
 - f) la descrizione delle componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento e i criteri utilizzati per la loro selezione e ponderazione;
 - g) i requisiti minimi di liquidità per le componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;
 - h) i requisiti minimi di quantità dei dati e gli standard minimi di qualità dei dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento;
 - i) le regole chiare che indicano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;
 - j) se l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento tiene conto di reinvestimenti dei dividendi o cedole versate dalle sue componenti;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- k) se la metodologia può essere modificata periodicamente per garantire che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento rimanga rappresentativa del mercato o della realtà economica pertinenti:
- i) i criteri da utilizzare per determinare quando la modifica è necessaria;
 - ii) i criteri da utilizzare per determinare la frequenza della modifica;
 - iii) i criteri da utilizzare per riequilibrare le componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento nel quadro della modifica;
- l) i potenziali limiti della metodologia e i dettagli delle metodologie da utilizzare in circostanze eccezionali, incluso in caso di mercato illiquido o in periodi di tensione, o se le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili;
- m) la descrizione dei ruoli di terzi coinvolti nella raccolta di dati per l'indice di riferimento o per la famiglia di indici di riferimento, o nel suo calcolo o diffusione;
- n) il modello o il metodo utilizzato per l'estrapolazione e l'eventuale interpolazione dei dati dell'indice di riferimento.
2. Gli amministratori possono decidere di pubblicare o mettere a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere m) e n), soltanto per i loro indici di riferimento critici.

Articolo 3


Dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia

1. Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi:
- a) le politiche e le procedure relative al riesame interno e all'approvazione della metodologia;
 - b) i dettagli di eventi specifici che potrebbero dare luogo a un riesame interno, compresi i dettagli dei meccanismi utilizzati dall'amministratore per stabilire se la metodologia sia tracciabile e verificabile;
 - c) gli organi o le funzioni all'interno della struttura organizzativa dell'amministratore che sono coinvolti nel riesame e nell'approvazione della metodologia;
 - d) i ruoli svolti da tutte le persone coinvolte nel riesame o nell'approvazione della metodologia;
 - e) la descrizione della procedura di nomina e di rimozione delle persone coinvolte nel riesame e nell'approvazione della metodologia.
2. Gli amministratori possono decidere di pubblicare o mettere a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), soltanto per i loro indici di riferimento critici.

Articolo 4

Modifiche rilevanti della metodologia

1. Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi:
- a) la descrizione delle informazioni che l'amministratore deve comunicare all'inizio di ogni esercizio di consultazione, compreso l'obbligo di comunicare gli elementi chiave della metodologia che, a suo avviso, sarebbero interessati dalla proposta di modifica rilevante;
 - b) il termine standard fissato dall'amministratore per le consultazioni;
 - c) le circostanze in cui può essere fissato un termine più breve per una consultazione e la descrizione delle procedure da seguire quando si effettua una consultazione entro un termine più breve.



2. La motivazione che l'amministratore deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 indica, tra le altre cose, se la rappresentatività dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, e la sua adeguatezza come riferimento per strumenti e contratti finanziari, sarebbe messa a repentaglio nel caso in cui la modifica rilevante proposta non fosse effettuata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0005



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1642 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2018**

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 consente all'amministratore di un indice di riferimento significativo di decidere di non applicare alcune disposizioni di detto regolamento. Qualora l'amministratore decida di non applicare una o più disposizioni, l'autorità competente può decidere che l'amministratore è nondimeno tenuto ad applicarne una o alcune. L'articolo 25, paragrafo 3, di detto regolamento precisa i criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel valutare se è opportuno che l'amministratore applichi tali disposizioni.
- (2) I criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione dovrebbero tenere conto della natura delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che gli amministratori di indici di riferimento significativi possono decidere di non applicare. Gli amministratori di indici di riferimento significativi possono decidere di non applicare alcune disposizioni che impongono loro di porre in essere misure organizzative al fine di ridurre il rischio di conflitti di interesse derivanti dal coinvolgimento dei dipendenti nella fornitura dell'indice di riferimento. Nel considerare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere a), c) e i), di detto regolamento, le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare se esistono anche altri mezzi adeguati per proteggere l'integrità dell'indice di riferimento, in luogo delle misure organizzative previste da tali disposizioni.
- (3) Nel considerare i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti dovrebbero altresì tenere conto dell'impatto dell'indice di riferimento su uno o più mercati specifici, dell'economia più in generale e dell'importanza dell'indice di riferimento nel garantire la stabilità finanziaria. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le informazioni di dominio pubblico o messe a loro disposizione attraverso la pubblicazione da parte dell'amministratore o altrimenti.
- (4) Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se l'amministratore abbia mezzi tecnici alternativi e meccanismi di controllo adatti a mantenere la continuità della fornitura dell'indice di riferimento e la sua solidità, tenuto conto della natura delle disposizioni che l'amministratore ha deciso di non applicare.
- (5) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione

Nel tenere conto della vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 valutano almeno quanto segue:

- a) se l'indice di riferimento si basa su dati relativi alle operazioni;
- b) se i contributori di dati sono entità sottoposte a vigilanza;
- c) se si applicano misure che accrescono la solidità dei dati;
- d) se la struttura organizzativa dell'amministratore riduce gli incentivi alla manipolazione;
- e) se l'amministratore ha un interesse finanziario negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari o nei fondi di investimento associati all'indice di riferimento;
- f) se vi sono casi dimostrati di manipolazione dello stesso indice di riferimento o di un indice di riferimento con una metodologia simile fornito da un amministratore analogo per dimensioni e struttura organizzativa.

Articolo 2

Natura dei dati

Nel tenere conto della natura dei dati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) nel caso di dati sulle operazioni, se l'amministratore è un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;
- b) nel caso in cui i dati siano forniti da contributori, se questi ultimi hanno un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbero trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;
- c) nel caso in cui i dati provengano da borse valori o sistemi di negoziazione ubicati in un paese terzo, se tali borse valori o sistemi di negoziazione sono soggetti a un quadro normativo e di vigilanza che preserva l'integrità dei dati;
- d) nel caso in cui i dati consistano in quotazioni, se le quotazioni sono preventivate o indicative e se sono soggette ad adeguati meccanismi di controllo.

Articolo 3

Livello dei conflitti di interesse

Nel tenere conto del livello dei conflitti di interesse, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) se l'amministratore ha un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbe trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;
- b) nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su contribuzioni di dati, se il rapporto dell'amministratore con i contributori è disciplinato da adeguati meccanismi di controllo;
- c) se l'amministratore dispone di misure di controllo o di altro tipo in grado di attenuare potenziali conflitti di interesse in modo efficace.

Articolo 4

Grado di discrezionalità dell'amministratore

Nel tenere conto del grado di discrezionalità dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) nel caso in cui la metodologia dell'indice di riferimento consenta una valutazione di esperti da parte dell'amministratore, se l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità è sufficientemente trasparente;



- b) nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su stime, l'efficacia delle misure di controllo interno che l'amministratore ha posto in essere.

Articolo 5

Impatto dell'indice di riferimento sui mercati

Nel tenere conto dell'impatto dell'indice di riferimento sui mercati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) nel caso in cui l'indice di riferimento abbia particolare rilevanza per uno o più mercati specifici, se l'inaffidabilità dell'indice di riferimento inciderebbe negativamente sul funzionamento di tale mercato o di tali mercati e se vi sono sostituti adeguati dell'indice di riferimento;
- b) nel caso in cui l'indice di riferimento sia considerato un indice di riferimento significativo in virtù dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 e qualora l'informazione sia nota all'autorità competente, ogni pertinente relazione quantitativa tra gli strumenti finanziari, i contratti finanziari o i fondi di investimento associati all'indice di riferimento e il valore totale dei rispettivi strumenti in uno Stato membro.

Articolo 6

Natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento

Nel tenere conto della natura, della portata e della complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) la misura in cui i dati forniti sono basati su contribuzioni, se si tratta di dati sulle operazioni e il modo in cui questa misura trova riscontro nei meccanismi di controllo che l'amministratore ha posto in essere;
- b) la quantità di dati da trattare e il numero di fonti di dati;
- c) se l'amministratore dispone di mezzi tecnici sufficienti per trattare i dati in modo continuativo e affidabile;
- d) se la metodologia comporta rischi operativi nel trattamento dei dati;
- e) la misura in cui l'amministratore dipende dai contributori di dati per determinare l'indice di riferimento.

Articolo 7

Importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria


Nel tenere conto dell'importanza dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno una valutazione del rapporto tra il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento e il valore delle attività totali del settore finanziario e del settore bancario in uno Stato membro, qualora tale informazione sia nota all'autorità competente.

Articolo 8

Valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento

Nel tenere conto del valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) il valore totale di tutti gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e i fondi di investimento associati all'indice di riferimento sulla base di tutte le gamme di scadenza o termini dell'indice di riferimento, se noti all'autorità competente;
- b) se l'uso dell'indice di riferimento è concentrato in singole categorie di strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento;
- c) nel caso in cui l'indice di riferimento sia un indice di riferimento significativo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e se noto all'autorità competente, quanto il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento si avvicina alle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e lettera c), punto i), di tale regolamento.



*Articolo 9***Dimensioni, forma organizzativa o struttura dell'amministratore**

Nel tenere conto delle dimensioni, della forma organizzativa o della struttura dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) nel caso in cui la fornitura degli indici di riferimento non sia l'attività principale dell'amministratore, se la fornitura dell'indice di riferimento è separata, dal punto di vista organizzativo, o se esistono altri mezzi adeguati per evitare i conflitti di interesse;
- b) nel caso in cui l'amministratore faccia parte di un gruppo e una o più entità del gruppo siano utenti effettivi o potenziali dell'indice di riferimento, se l'amministratore agisce in modo indipendente e se l'amministratore dispone di altri mezzi appropriati per evitare i conflitti di interesse.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0006



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1643 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2018**

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori di pubblicare una dichiarazione per l'indice di riferimento o, se del caso, per la famiglia di indici di riferimento se tale indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento possono essere utilizzati nell'Unione.
- (2) La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe includere informazioni complete sul mercato o sulla realtà economica che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento intende misurare e spiegare quando la misurazione del mercato o della realtà economica potrebbe diventare inaffidabile. Tali informazioni sono necessarie agli utenti e ai potenziali utenti per comprendere appieno l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento.
- (3) La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe indicare gli elementi discrezionali della metodologia dell'indice di riferimento, come pure il processo di valutazione ex post dell'esercizio della discrezionalità. Tali informazioni sono fondamentali per consentire agli utenti e potenziali utenti di comprendere che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento sono suscettibili di manipolazione.
- (4) I requisiti cui sono soggetti gli indici di riferimento a norma del regolamento (UE) 2016/1011 variano a seconda della tipologia (indici di riferimento basati su dati regolamentati, indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, indici di riferimento per le merci, indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi e indici di riferimento non significativi). La dichiarazione sull'indice di riferimento dovrebbe pertanto identificare in maniera chiara e inequivocabile la tipologia o le tipologie cui appartiene l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento.
- (5) Per quanto riguarda gli indici di riferimento critici, la dichiarazione dovrebbe includere informazioni supplementari che spieghino la ragione per cui l'indice di riferimento è riconosciuto come critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, in modo tale che utenti e potenziali utenti dispongano delle informazioni necessarie a comprendere su quale base esso è stato riconosciuto come critico.
- (6) L'uso di dati regolamentati esonera gli amministratori e i relativi contributori di dati da taluni obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/1011. Per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati, gli amministratori dovrebbero pertanto essere tenuti a indicare le fonti di dati utilizzate e a precisare in base a quali parametri l'indice di riferimento è considerato un indice di riferimento basato su dati regolamentati.
- (7) Tenuto conto della loro particolare natura, gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e gli indici di riferimento per le merci devono conformarsi alle disposizioni contenute in allegati specifici del regolamento (UE) 2016/1011, anziché o in aggiunta alle disposizioni di cui al titolo II dello stesso regolamento. Gli amministratori di detti indici di riferimento dovrebbero precisarlo nella dichiarazione sull'indice di riferimento, in modo tale che utenti e potenziali utenti ne siano a conoscenza.
- (8) Gli amministratori degli indici di riferimento critici sono tenuti a rispettare il regime regolamentare potenziato a norma del regolamento (UE) 2016/1011. È quindi importante che gli utenti e i potenziali utenti siano adeguatamente informati al riguardo.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



- (9) Se l'indice di riferimento presenta caratteristiche di diverse tipologie di indici di riferimento, le disposizioni specifiche del presente regolamento relative alle tipologie di indici di riferimento in questione dovrebbero applicarsi in parallelo e in aggiunta agli obblighi generali di informativa, in modo da fornire agli utenti e ai potenziali utenti informazioni esaurienti su tutte le caratteristiche dell'indice di riferimento.
- (10) Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita di creare oneri amministrativi eccessivi a carico degli amministratori degli indici di riferimento significativi e non significativi, richiedendo l'inserimento di una serie di informazioni più limitata nella dichiarazione su tali indici di riferimento.
- (11) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (12) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (13) Per garantire la coerenza con il regolamento delegato che specifica ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contribuenti, è opportuno rinviare di due mesi l'applicazione del presente regolamento delegato,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obblighi generali di informativa

1. La dichiarazione per l'indice di riferimento indica:
 - a) la data di pubblicazione della dichiarazione e, se del caso, la data del suo ultimo aggiornamento;
 - b) ove disponibile, il numero internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN) dell'indice o degli indici di riferimento; in alternativa, per la famiglia di indici di riferimento, la dichiarazione può fornire informazioni su dove i codici ISIN sono accessibili al pubblico gratuitamente;
 - c) se l'indice di riferimento, o un indice di riferimento della famiglia di indici di riferimento, è determinato utilizzando dati forniti da contribuenti;
 - d) se l'indice di riferimento, o uno degli indici di riferimento della famiglia di indici di riferimento, appartiene a una delle tipologie di indici di riferimento di cui al titolo III del regolamento (UE) 2016/1011, compresa la disposizione specifica in virtù della quale si ritiene che l'indice di riferimento appartenga alla tipologia in questione.
2. Nel definire il mercato o la realtà economica, la dichiarazione sull'indice di riferimento comprende almeno le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione generale del mercato o della realtà economica;
 - b) gli eventuali confini geografici del mercato o della realtà economica;
 - c) qualsiasi altra informazione che l'amministratore ragionevolmente ritiene pertinente o utile per aiutare gli utenti o i potenziali utenti dell'indice di riferimento a comprendere le pertinenti caratteristiche del mercato o della realtà economica, compresi almeno i seguenti elementi nella misura in cui sono disponibili dati affidabili al riguardo:
 - i) informazioni sui partecipanti al mercato effettivi o potenziali;
 - ii) indicazione delle dimensioni del mercato o della realtà economica;
3. Nel definire i potenziali limiti dell'indice di riferimento e le circostanze in cui la misurazione del mercato o della realtà economica può diventare inaffidabile, la dichiarazione sull'indice di riferimento contiene almeno:
 - a) la descrizione delle circostanze in cui i dati ottenuti dall'amministratore non sarebbero sufficienti a determinare l'indice di riferimento in conformità con la metodologia;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- b) se del caso, la descrizione dei casi in cui l'accuratezza e l'affidabilità della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento non possono essere garantite, ad esempio quando l'amministratore ritiene insufficiente la liquidità del mercato sottostante;
- c) qualsiasi altra informazione che l'amministratore ritiene ragionevolmente pertinente o utile per consentire agli utenti o ai potenziali utenti di comprendere le circostanze in cui la misurazione del mercato o della realtà economica potrebbe diventare inaffidabile, compresa la descrizione di ciò che potrebbe costituire un evento di mercato eccezionale.
4. Nello specificare i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio di giudizio o discrezionalità da parte dell'amministratore o dei contributori di dati nel calcolo dell'indice o degli indici di riferimento, la dichiarazione sull'indice di riferimento include la descrizione di ciascuna fase del processo di valutazione ex post dell'esercizio di discrezionalità, con una chiara indicazione della posizione della persona o delle persone responsabili dell'effettuazione delle valutazioni.
5. Nello specificare le procedure per il riesame della metodologia, la dichiarazione sull'indice di riferimento descrive almeno le procedure per la consultazione pubblica sulle eventuali modifiche rilevanti della metodologia.
6. Il paragrafo 3, lettera c), e il paragrafo 5, lettera c), non si applicano alla dichiarazione sull'indice di riferimento:
- a) per un indice di riferimento significativo; o
- b) per una famiglia di indici di riferimento che non comprende indici di riferimento critici e non consiste unicamente in indici di riferimento non significativi.
7. Nel caso di una dichiarazione per un indice di riferimento non significativo o per una famiglia di indici di riferimento che consiste unicamente in indici di riferimento non significativi:
- a) non si applicano le seguenti disposizioni del presente articolo:
- i) paragrafo 2, lettera c);
- ii) paragrafo 3, lettere b) e c);
- iii) paragrafi 4 e 5; e
- b) i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere soddisfatti includendo nella dichiarazione sull'indice di riferimento un chiaro riferimento a un documento pubblicato che comprenda le stesse informazioni e sia accessibile gratuitamente.
8. Gli amministratori possono includere informazioni supplementari in appendice alla dichiarazione sull'indice di riferimento, purché, nel caso facciano riferimento a un documento pubblicato contenente le informazioni in questione, il documento sia accessibile gratuitamente.

Articolo 2

Obblighi di informativa specifici per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento basati su dati regolamentati, la dichiarazione sull'indice di riferimento indica almeno i seguenti elementi nella descrizione dei dati:


- a) le fonti di dati utilizzate;
- b) per ciascun tipo di fonte, il tipo pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1011.

Articolo 3

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, la dichiarazione sull'indice di riferimento include almeno le seguenti informazioni:

- a) un riferimento che avvisa gli utenti in merito al regime regolamentare aggiuntivo applicabile agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011;
- b) la descrizione dei meccanismi messi in atto per conformarsi a detto allegato.



Articolo 4

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per le merci

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento per le merci o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per le merci, la dichiarazione sull'indice di riferimento come minimo:

- a) indica se i requisiti di cui al titolo II o all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento a norma dell'articolo 19 di detto regolamento;
- b) include una spiegazione dei motivi per cui si applica il titolo II o, se del caso, l'allegato II di detto regolamento;
- c) include nelle definizioni dei termini fondamentali una breve descrizione dei criteri che definiscono le pertinenti merci fisiche sottostanti;
- d) indica, se del caso, dove sono disponibili le spiegazioni che l'amministratore è tenuto a pubblicare a norma dell'allegato II, paragrafo 7, di detto regolamento.

Articolo 5

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento critici

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento critici o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento critici, la dichiarazione sull'indice di riferimento include almeno le seguenti informazioni:

- a) un riferimento che avvisa gli utenti in merito al regime regolamentare potenziato applicabile agli indici di riferimento critici a norma del regolamento (UE) 2016/1011;
- b) una dichiarazione che indichi il modo in cui gli utenti saranno informati di eventuali ritardi nella pubblicazione dell'indice di riferimento o di un'eventuale nuova determinazione dello stesso e la durata (prevista) delle misure.

Articolo 6

Aggiornamenti

Oltre che nei casi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/1011, è richiesto l'aggiornamento della dichiarazione sull'indice di riferimento quando le informazioni ivi contenute cessano di essere corrette o sufficientemente precise e, in ogni caso, ogni volta che:

- a) intervengano cambiamenti riguardanti la tipologia di indice di riferimento;
- b) vi sia una sostanziale modifica della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento o, se la dichiarazione è relativa a una famiglia di indici di riferimento, della metodologia utilizzata per la determinazione di uno qualsiasi degli indici di riferimento all'interno della famiglia.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1644 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce le condizioni per consentire l'utilizzo nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo. Una delle condizioni prevede che sia stata adottata una decisione di equivalenza che riconosce il quadro giuridico e le prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti. L'articolo 30, paragrafo 4, dispone che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisca accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi per i quali è stata adottata una decisione di equivalenza.
- (2) Gli accordi di cooperazione dovrebbero consentire all'ESMA e all'autorità competente del paese terzo di scambiare tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza. La Commissione può adottare un certo numero di decisioni di equivalenza in base alle quali gli indici di riferimento forniti da amministratori ubicati nei paesi interessati possono essere utilizzati da entità sottoposte a vigilanza nell'Unione. È quindi importante che tutti gli accordi di cooperazione contengano gli stessi requisiti minimi per quanto riguarda i moduli e le procedure da utilizzare per lo scambio di informazioni, ivi comprese le stesse disposizioni in materia di riservatezza e le stesse condizioni che disciplinano l'uso delle informazioni ottenute nel quadro degli accordi di cooperazione.
- (3) Le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti come equivalenti avranno un'adeguata conoscenza di tutti gli eventi rilevanti e le evoluzioni della situazione suscettibili di avere ripercussioni sugli amministratori degli indici di riferimento nella loro giurisdizione. Se le entità sottoposte a vigilanza utilizzano nell'Unione indici di riferimento forniti da amministratori di tali giurisdizioni, è opportuno che le autorità competenti in tali giurisdizioni tengano informata l'ESMA di tali eventi ed evoluzioni. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere disposizioni affinché l'ESMA sia informata di tutti questi eventi ed evoluzioni.
- (4) Analogamente, le autorità competenti dei paesi terzi devono essere tenute al corrente delle attività degli amministratori su cui vigilano. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere che l'ESMA informi l'autorità competente di un paese terzo se gli amministratori sottoposti alla vigilanza di tale autorità notificano all'ESMA il proprio consenso all'utilizzo dei loro indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione.
- (5) Ad eccezione dell'obbligo che le incombe a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1011 di cancellare la registrazione di amministratori ubicati in paesi terzi, l'ESMA non ha poteri di vigilanza diretta sugli amministratori ubicati in paesi terzi. Essa fa invece affidamento sulla vigilanza dell'autorità competente del paese terzo e sulla collaborazione con quest'ultima. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto prevedere disposizioni che fissano i rispettivi ruoli delle parti coinvolte nella cooperazione ai fini della vigilanza, comprese le ispezioni in loco.
- (6) L'articolo 32, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che gli accordi di cooperazione tra l'autorità competente del paese terzo e l'autorità competente dello Stato membro di riferimento abbiano il medesimo contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi. È pertanto necessario garantire che, nel definire il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con l'ESMA, il contenuto sia adeguato anche per gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.

(1) GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha svolto un'analisi dei potenziali costi e benefici connessi poiché ha concluso che sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, tenuto conto del fatto che le norme tecniche di regolamentazione interesserebbero direttamente solo le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri e l'ESMA, e non i partecipanti al mercato.
- (9) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione degli accordi di cooperazione

Gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 («accordi di cooperazione») definiscono chiaramente il loro ambito di applicazione. Esso comprende la cooperazione delle parti almeno sui seguenti aspetti:

- a) lo scambio di informazioni e la trasmissione di notifiche pertinenti per l'adempimento dei rispettivi compiti in materia di vigilanza;
- b) tutte le questioni che possono essere rilevanti per le operazioni, le attività o i servizi degli amministratori oggetto degli accordi di cooperazione in questione, compresa la fornitura all'ESMA di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari a cui tali amministratori sono soggetti nel paese terzo e qualsiasi modifica sostanziale di tali disposizioni legislative o regolamentari;
- c) tutte le azioni di regolamentazione o di vigilanza intraprese o le approvazioni concesse dall'autorità competente del paese terzo relativamente a qualsiasi amministratore che abbia dato il proprio assenso all'uso degli indici di riferimento nell'Unione, comprese le modifiche degli obblighi o dei requisiti ai quali è soggetto l'amministratore che possono avere un impatto sulla continua conformità dell'amministratore alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Articolo 2

Scambio di informazioni e notifiche

Gli accordi di cooperazione contengono almeno le seguenti disposizioni per quanto riguarda le informazioni o le notifiche da scambiare o fornire nell'ambito degli accordi:

- a) una disposizione in base alla quale le richieste di informazioni devono contenere almeno le informazioni sollecitate dall'autorità richiedente e una descrizione sintetica dell'oggetto della richiesta, dello scopo per cui è richiesta l'informazione e delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività degli indici di riferimento;
- b) i dettagli relativi al meccanismo o ai meccanismi tramite cui devono avvenire lo scambio o la fornitura di informazioni e notifiche;
- c) una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche devono essere scambiate o fornite per iscritto;
- d) una disposizione che impone l'adozione di provvedimenti per garantire che lo scambio o la fornitura di informazioni avvenga in modo sicuro;
- e) una disposizione in base alla quale le informazioni e le notifiche sono fornite senza indugio e, se del caso, in conformità del pertinente calendario specificato negli accordi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



*Articolo 3***Cooperazione ai fini della vigilanza**

1. Gli accordi di cooperazione stabiliscono un quadro per il coordinamento delle attività di vigilanza delle parti nel settore della vigilanza degli indici di riferimento, ivi compresi almeno i seguenti obblighi:
 - a) l'obbligo per il firmatario che intenda svolgere un'attività di vigilanza di presentare una prima richiesta scritta per svolgere l'attività;
 - b) l'obbligo che la richiesta definisca il contesto di fatto e di diritto dell'attività in questione e l'arco temporale stimato;
 - c) l'obbligo per l'altro firmatario di accusare ricevuta della richiesta, per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
2. Ai fini del coordinamento di ispezioni in loco nella giurisdizione dell'autorità competente del paese terzo, gli accordi di cooperazione stabiliscono una procedura affinché le parti raggiungano un'intesa sulle condizioni che disciplinano tali ispezioni in loco, che comprendano almeno clausole relative ai rispettivi ruoli e responsabilità, al diritto dell'autorità competente del paese terzo ad accompagnare qualsiasi ispezione in loco e all'eventuale obbligo in capo a tale autorità di prestare assistenza nei processi di revisione, interpretazione e analisi del contenuto dei libri e registri pubblici e non pubblici e nell'ottenere informazioni da amministratori e dirigenti dell'amministratore a cui si applica l'accordo.

*Articolo 4***Riservatezza, uso delle informazioni e protezione dei dati**

1. Gli accordi di cooperazione impongono alle parti di astenersi dal divulgare informazioni scambiate o fornite loro a titolo degli accordi di cooperazione, salvo previo consenso scritto della parte che ha fornito le informazioni o se la divulgazione di dati costituisce un obbligo proporzionato e necessario prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, in particolare nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.
2. Gli accordi di cooperazione impongono di conservare in modo sicuro le informazioni ottenute da un'autorità a titolo degli accordi e consentono l'utilizzo delle informazioni esclusivamente per le finalità stabilite da tale autorità nella richiesta di informazioni o, qualora l'informazione non sia stata fornita su richiesta, unicamente al fine di permettere a tale autorità di esercitare le sue funzioni di regolamentazione e di vigilanza. L'autorità può, tuttavia, utilizzare le informazioni per altre finalità, previo consenso scritto dell'autorità che le ha fornite nell'ambito dell'accordo.
3. Qualora consentano lo scambio di dati personali, gli accordi di cooperazione contengono disposizioni atte a garantire mezzi adeguati per la protezione dei dati conformemente a tutte le norme in materia di protezione dei dati applicabili nella giurisdizione delle autorità competenti che sono parti dell'accordo di cooperazione.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1645 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Un amministratore di indici di riferimento ubicato in un paese terzo può presentare domanda di riconoscimento nell'Unione. Nella domanda di riconoscimento è tenuto a descrivere in modo completo il regime, le politiche e le procedure che ha istituito al fine di soddisfare i requisiti applicabili previsti dal regolamento (UE) 2016/1011. Il presente regolamento mira ad assicurare che le autorità competenti dell'Unione ricevano informazioni uniformi e coerenti dagli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento.
- (2) La domanda di riconoscimento dovrebbe contenere informazioni relative alla scelta dello Stato membro di riferimento, conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, e al rappresentante legale nello Stato membro di riferimento. Tali informazioni dovrebbero permettere all'autorità competente dello Stato membro di riferimento di accertarsi che lo Stato membro di riferimento sia stato correttamente identificato e che il rappresentante legale dell'amministratore ubicato in un paese terzo sia stabilito in detto Stato membro e abbia il potere di agire secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/1011.
- (3) Per consentire all'autorità competente di valutare l'eventuale presenza di conflitti di interesse derivanti dagli interessi commerciali dei proprietari del richiedente che potrebbero incidere sull'indipendenza del richiedente stesso e pregiudicare pertanto l'accuratezza e l'integrità dei suoi indici di riferimento, il richiedente dovrebbe presentare informazioni sulle attività dei proprietari e sulla proprietà delle imprese madri.
- (4) Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulla composizione, il funzionamento e il grado di indipendenza dei suoi organi direttivi affinché l'autorità competente possa valutare se la struttura di governance garantisce l'indipendenza dell'amministratore nel calcolo dell'indice di riferimento e la prevenzione dei conflitti di interesse.
- (5) Al fine di valutare in che modo i conflitti di interesse sono eliminati o gestiti e divulgati, il richiedente dovrebbe spiegare all'autorità competente come i conflitti di interesse eventualmente sorti sono individuati, registrati, gestiti, attenuati, evitati e risolti.
- (6) Per consentire all'autorità competente di valutare la pertinenza e la solidità della struttura di controllo interno, della supervisione e del quadro di responsabilità, il fornitore richiedente dovrebbe trasmettere all'autorità competente informazioni sulle politiche e sulle procedure per il monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.
- (7) La domanda di riconoscimento dovrebbe contenere informazioni atte a dimostrare che i controlli sui dati, in base a cui vengono calcolati gli indici di riferimento forniti dal richiedente, sono adatti ad assicurare la rappresentatività, l'accuratezza e l'integrità dei dati stessi.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



- (8) Al fine di consentire all'autorità competente di valutare se gli indici di riferimento forniti dal richiedente possono continuare a essere utilizzati o siano adatti per un uso futuro nell'Unione, con l'obiettivo ultimo di iscriverli nel registro di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011, nella domanda di riconoscimento dovrebbero essere forniti l'elenco di tutti gli indici di riferimento forniti dal richiedente che sono già utilizzati o che sono destinati a essere utilizzati in futuro nell'Unione e la loro descrizione.
- (9) Le informazioni sulla natura e sulle caratteristiche degli indici di riferimento forniti dal richiedente sono pertinenti per l'autorità competente per decidere se la valutazione della conformità alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/1011 debba essere effettuata con riferimento a uno dei regimi speciali applicabili agli indici di riferimento basati su dati regolamentati e agli indici di riferimento per le merci non basati su dati trasmessi da contributori che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, conformemente al regolamento (UE) 2016/1011.
- (10) Qualora consideri significativi o non significativi uno o più dei suoi indici di riferimento, il richiedente dovrebbe includere nella domanda di riconoscimento informazioni sul grado di utilizzo di tali indici di riferimento nell'Unione, in modo che l'autorità competente possa valutare la correttezza della classificazione come significativi o non significativi. Gli indici di riferimento forniti dal richiedente che non sono ancora utilizzati nell'Unione e che sono inclusi nella domanda di riconoscimento ai fini del loro utilizzo futuro nell'UE sono considerati indici di riferimento non significativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2016/1011.
- (11) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (12) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (13) Gli amministratori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e per assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'allegato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali


1. Nella domanda di riconoscimento presentata a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 l'amministratore ubicato in un paese terzo fornisce le informazioni di cui all'allegato.
2. Nel caso in cui il richiedente ometta di fornire una delle informazioni richieste, la domanda illustra i motivi dell'omissione.

Articolo 2

Formato della domanda

1. La domanda di riconoscimento è presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di riferimento, salvo diversa indicazione nell'allegato. I documenti di cui al punto 8 dell'allegato sono presentati in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di riferimento.
2. La domanda di riconoscimento è presentata mediante mezzi elettronici o, se accettata dall'autorità competente pertinente, in forma cartacea. I mezzi elettronici assicurano che la trasmissione avvenga senza pregiudicare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Il richiedente assicura che ciascun documento presentato indichi chiaramente a quale disposizione specifica del presente regolamento fa riferimento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



*Articolo 3***Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure**

1. Le politiche e le procedure definite per conformarsi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
 - a) l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;
 - b) la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità della o delle persone responsabili di detto monitoraggio;
 - c) la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure.
2. Qualora il richiedente sia una società facente parte di un gruppo può conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.

*Articolo 4***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Informazioni da fornire nella domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011**SEZIONE A — INFORMAZIONI SUL FORNITORE E SUL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE NELL'UNIONE**

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Nome completo del richiedente e corrispondente identificativo della persona giuridica (LEI).
- b) Indirizzo dell'ufficio nel paese in cui è ubicato.
- c) Status giuridico.
- d) Sito web, ove esistente.
- e) Nel caso in cui il richiedente sia sottoposto a vigilanza nel paese terzo in cui è ubicato, informazioni circa l'attuale status dell'autorizzazione, comprese le attività per le quali è autorizzato, il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo e il link al registro di tale autorità competente, se disponibile; qualora vi siano più autorità competenti per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza.
- f) La descrizione delle operazioni del richiedente negli Stati membri e nei paesi terzi, siano esse soggette o no a regolamentazione finanziaria UE o extra-UE, che siano pertinenti per l'attività di fornitura di indici di riferimento, nonché l'indicazione di dove tali operazioni sono effettuate.
- g) Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo, la struttura del gruppo unitamente al prospetto della struttura societaria, che illustrino i collegamenti tra l'impresa madre e le filiazioni. Le imprese e le filiazioni indicate nel prospetto sono identificate con il nominativo completo, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale e dell'amministrazione centrale.
- h) Un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità, se del caso comprensiva dei dettagli relativi a eventuali:
 - i) procedimenti disciplinari nei suoi confronti, passati e in corso (a meno che non siano stati respinti);
 - ii) autorizzazioni o registrazioni rifiutate da un'autorità finanziaria;
 - iii) autorizzazioni o registrazioni revocate da un'autorità finanziaria.

2. RAPPRESENTANTE LEGALE NELLO STATO MEMBRO DI RIFERIMENTO

- a) Documentazione a sostegno della scelta dello Stato membro di riferimento, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011.
- b) Per quanto riguarda il rappresentante legale stabilito nello Stato membro di riferimento come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011:
 - i) nome completo;
 - ii) titolo, per le persone fisiche, o status giuridico, per le persone giuridiche;
 - iii) per le persone giuridiche, atto costitutivo, statuto o altro documento costitutivo e indicazione se sono o no sottoposte alla vigilanza di un'autorità di vigilanza;
 - iv) indirizzo;
 - v) indirizzo di posta elettronica;
 - vi) numero di telefono;
 - vii) conferma scritta dell'autorità del rappresentante legale ad agire per conto del richiedente conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011;
 - viii) dettagli sull'esercizio della funzione di sorveglianza da parte del rappresentante legale in relazione alla fornitura di indici di riferimento che possono essere utilizzati nell'Unione;
 - ix) nome e cognome, titolo, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del referente all'interno del rappresentante legale.



3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

- a) Struttura organizzativa interna del consiglio di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza, della funzione di sorveglianza e di qualsiasi altro organo interno che eserciti funzioni di gestione rilevanti coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento, compresi:
- i) il mandato o una sua sintesi; e
 - ii) il rispetto di codici di governance o di disposizioni simili.
- b) Procedure atte a garantire che i dipendenti dell'amministratore e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento abbiano le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e operino nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011.
- c) Il numero di dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) che partecipano alla fornitura dell'indice di riferimento.

4. CONFLITTI DI INTERESSE

- a) Politiche e procedure che trattano:
- i) il modo in cui i conflitti di interesse attuali e potenziali sono o saranno individuati, registrati, gestiti, attenuati, prevenuti o risolti;
 - ii) circostanze particolari che si applicano al richiedente o a un particolare indice di riferimento fornito dal richiedente, che può essere utilizzato nell'Unione e in relazione a cui è più probabile che insorgano conflitti di interesse, anche nei casi in cui: nel processo di determinazione dell'indice di riferimento sia esercitato il giudizio o la discrezionalità di un esperto, il richiedente appartenga allo stesso gruppo di un utente dell'indice di riferimento e il richiedente sia un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.
- b) Per l'indice di riferimento o per la famiglia di indici di riferimento, l'elenco degli eventuali conflitti di interessi rilevanti individuati, unitamente alle relative misure di attenuazione.
- c) La struttura della politica di remunerazione, che specifichi i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone partecipanti, direttamente o indirettamente, all'attività di fornitura degli indici di riferimento.

5. STRUTTURA DI CONTROLLO INTERNO, SORVEGLIANZA E QUADRO DI RESPONSABILITÀ

- a) Politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, comprese quelle riguardanti:
- i) i sistemi informatici;
 - ii) la gestione dei rischi, unitamente alla mappatura dei rischi che possono insorgere e incidere sull'accuratezza, l'integrità e la rappresentatività degli indici di riferimento forniti o sulla continuità dell'attività di fornitura, comprese le rispettive misure di attenuazione;
 - iii) la costituzione, il ruolo e il funzionamento della funzione di sorveglianza, descritta all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 e ulteriormente specificata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011⁽¹⁾, o i corrispondenti principi sugli indici di riferimento finanziari concordati dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) il 17 luglio 2013 (di seguito «principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari») o i principi per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi concordati dalla IOSCO il 5 ottobre 2012 (di seguito «principi IOSCO per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi»), a seconda dei casi, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone nell'ambito della funzione di sorveglianza;
 - iv) l'istituzione, il ruolo e il funzionamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1011, o i corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale sistema;
 - v) il quadro di responsabilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1011, o i corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale quadro.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le procedure e le caratteristiche della funzione di sorveglianza (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



- b) I piani di emergenza per la determinazione e la pubblicazione dell'indice di riferimento su base temporanea.
- c) Procedure per la segnalazione interna delle violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del fornitore o sotto il suo controllo.

6. ESTERNALIZZAZIONE

Se una o più attività facenti parte del processo di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento è esternalizzata:

- a) gli accordi di esternalizzazione, inclusi gli accordi sul livello dei servizi, che dimostrano la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011 o ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi;
- b) i dettagli relativi alle funzioni esternalizzate, a meno che tali informazioni non siano già incluse nei pertinenti contratti;
- c) le politiche e le procedure relative alla sorveglianza delle attività esternalizzate, a meno che tali informazioni non siano già incluse nei pertinenti contratti.

7. CONFORMITÀ AI PRINCIPI IOSCO

- a) Se disponibile, la valutazione da parte di un revisore esterno indipendente della conformità ai principi per gli indici di riferimento finanziari concordati dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) il 17 luglio 2013 o ai principi per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi concordati dalla IOSCO il 5 ottobre 2012, a seconda dei casi.
- b) Se disponibile, nei casi in cui il richiedente è sottoposto a vigilanza, un certificato fornito dall'autorità competente del paese terzo in cui è ubicato il richiedente che ne attesti la conformità ai principi IOSCO di cui alla lettera a).

8. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Il richiedente può fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la domanda che ritiene opportune.
- b) Il richiedente presenta le informazioni nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

SEZIONE B — INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

9. DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO O DELLE FAMIGLIE DI INDICI DI RIFERIMENTO, REALI O POTENZIALI, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELL'UNIONE

- a) L'elenco comprendente tutti gli indici di riferimento forniti dal richiedente che sono già utilizzati nell'Unione e, ove disponibili, i relativi codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN).
- b) La descrizione degli indici di riferimento o delle famiglie di indici di riferimento forniti e già utilizzati nell'Unione, compresa la descrizione del mercato o della realtà economica sottostante che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento intendono misurare, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per le descrizioni, nonché la descrizione dei contributori, se del caso, a tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento.
- c) L'elenco comprensivo di tutti gli indici di riferimento che sono destinati a essere commercializzati per essere utilizzati nell'Unione e, se del caso, i loro codici ISIN.
- d) La descrizione degli indici di riferimento o delle famiglie di indici di riferimento destinati a essere commercializzati per essere utilizzati nell'Unione, compresa la descrizione del mercato o della realtà economica sottostante che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento intendono misurare, con l'indicazione delle fonti utilizzate per le descrizioni, nonché la descrizione dei contributori, se del caso, a tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento.
- e) Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alle lettere b) e d) possono essere considerati indici di riferimento basati su dati regolamentati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1011, e possono quindi beneficiare delle esenzioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- f) Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alle lettere b) e d) possono essere considerati indici di riferimento per le merci, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2016/1011, e che non si basano su dati trasmessi da contributori che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, nonché elementi a dimostrazione dell'attuazione delle disposizioni del regime speciale di cui all'articolo 19 e all'allegato II dello stesso regolamento o dei corrispondenti principi IOSCO per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi.
- g) Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alle lettere b) e d) possono essere considerati indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) 2016/1011, nonché elementi a dimostrazione dell'attuazione delle disposizioni del regime speciale di cui all'articolo 18 e all'allegato I dello stesso regolamento.



- h) Tutta la documentazione a dimostrazione che gli indici di riferimento o le famiglie di indici di riferimento di cui alla lettera b) hanno un grado di utilizzo nel territorio dell'Unione che qualifica l'indice di riferimento o tutti gli indici di riferimento contenuti nella famiglia come indici di riferimento significativi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) 2016/1011, o come indici di riferimento non significativi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2016/1011. Le informazioni da fornire sono determinate, per quanto possibile, sulla base delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione ⁽¹⁾ per la valutazione dell'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, dell'importo nozionale dei derivati e del valore patrimoniale netto dei fondi di investimento che fanno riferimento agli indici di riferimento di paesi terzi, all'interno dell'Unione, anche nel caso di riferimento indiretto a tale indice all'interno di una combinazione di indici di riferimento.
- i) Le ragioni alla base della decisione dell'amministratore di applicare in relazione all'indice di riferimento le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 per gli indici di riferimento significativi e le esenzioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, per gli indici di riferimento non significativi. Le informazioni sono presentate, per quanto possibile, sulla base del modello definito dalle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, e dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 ⁽²⁾.
- j) Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento.
- k) Informazioni sulla procedura che il fornitore è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento, in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 o ai corrispondenti principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziati o per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi.


10. DATI E METODOLOGIA

- a) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, le politiche e le procedure in materia di dati, ivi comprese quelle riguardanti:
- il tipo di dati usati, la loro priorità di utilizzo e ogni esercizio della discrezionalità o della valutazione di esperti;
 - tutti i processi volti a garantire che i dati siano sufficienti, adeguati e verificabili;
 - i criteri per determinare chi può contribuire dati all'amministratore e il processo di selezione dei contributori;
 - la valutazione dei dati del contribuente e il processo di convalida dei dati.
- b) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, per quanto concerne la metodologia:
- la descrizione della metodologia che ne metta in evidenza gli elementi chiave conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, come ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 ⁽³⁾;
 - le politiche e le procedure, ivi comprese quelle riguardanti:
 - le misure adottate per convalidare o riesaminare la metodologia, incluse eventuali prove o test a posteriori effettuati;
 - il processo di consultazione su eventuali proposte di modifica rilevanti della metodologia.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per le dichiarazioni di conformità che gli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi sono tenuti a pubblicare e a mantenere aggiornati a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 9.8.2018, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi sono tenuti a fornire in merito alla metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento, il riesame interno e l'approvazione della metodologia e in merito alle procedure per introdurre modifiche rilevanti della metodologia (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1646 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2018****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento stabilisce le informazioni che l'autorità competente dovrebbe ricevere insieme alla domanda di autorizzazione o alla domanda di registrazione di un amministratore di indici di riferimento, in funzione delle caratteristiche del richiedente o degli indici di riferimento forniti e destinati ad essere utilizzati nell'Unione. La precisazione delle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione favorisce un processo comune e uniforme in tutta l'Unione.
- (2) È importante che l'autorità competente riceva le informazioni previste dal presente regolamento perché possa valutare se i regimi istituiti dal richiedente l'autorizzazione o la registrazione soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.
- (3) Per consentire all'autorità competente di valutare l'eventuale presenza di conflitti di interesse, tra l'attività di fornitura di indici di riferimento e gli interessi commerciali dei proprietari del richiedente, che potrebbero incidere sull'indipendenza del richiedente nel calcolo degli indici di riferimento e quindi pregiudicare l'accuratezza e l'integrità degli indici stessi, il richiedente dovrebbe presentare informazioni sulle attività dei proprietari e sulla proprietà delle imprese madri.
- (4) Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulla composizione, il funzionamento e l'indipendenza, nel calcolo dell'indice di riferimento, dei suoi organi direttivi, affinché l'autorità competente possa valutare se la struttura di governance garantisce l'indipendenza del richiedente nel calcolo dell'indice di riferimento e assicura la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.
- (5) Il richiedente dovrebbe fornire informazioni sulle politiche e sulle procedure per l'individuazione, la gestione, l'attenuazione e la divulgazione dei conflitti di interesse in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento o di famiglie di indici di riferimento. Per gli indici di riferimento critici, considerata la loro maggiore importanza sistemica, il richiedente dovrebbe fornire all'autorità competente l'elenco aggiornato dei conflitti di interesse esistenti e spiegare in che modo sono gestiti.
- (6) Al fine di consentire all'autorità competente di valutare la pertinenza e la solidità della struttura di controllo interno, della supervisione e del quadro di responsabilità, il richiedente dovrebbe descrivere le politiche e le procedure di monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento. Si tratta di informazioni necessarie all'autorità competente per valutare la conformità di tali politiche e procedure alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011.
- (7) Nella domanda dovrebbero inoltre essere incluse informazioni che dimostrino all'autorità competente che i controlli sui dati utilizzati per determinare gli indici di riferimento forniti dal richiedente sono adatti a garantire la rappresentatività, l'accuratezza e l'integrità dei dati stessi e che la metodologia applicata per il calcolo degli indici di riferimento possiede tutte le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2016/1011.
- (8) Per permettere all'autorità competente di valutare se l'indice di riferimento è rappresentativo della realtà economica che intende misurare, il richiedente dovrebbe trasmettere all'autorità competente la descrizione

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o che intende fornire e della tipologia di indici di riferimento a cui appartengono, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011. La tipologia a cui l'indice di riferimento appartiene è valutata sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e dovrebbe essere indicata unitamente alle fonti di dati utilizzate, in modo da consentire all'autorità competente di giudicare l'affidabilità e l'eshaustività delle informazioni sottostanti.

- (9) Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il contenuto della domanda di autorizzazione o della domanda di registrazione dovrebbe essere stabilito in modo specifico, in quanto la struttura organizzativa dell'amministratore sarà molto diversa rispetto a quella delle persone giuridiche.
- (10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (11) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) Gli amministratori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per preparare le domande e per assicurare la conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'allegato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in applicazione due mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti generali


1. La domanda a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 contiene, se pertinenti, le seguenti informazioni:
 - a) le voci di cui all'allegato I, se il richiedente è una persona giuridica che presenta domanda di autorizzazione;
 - b) le voci di cui all'allegato II, se il richiedente è una persona giuridica che presenta domanda di registrazione;
 - c) le voci di cui all'allegato I, ad eccezione delle informazioni previste al punto 1, lettere c), f), h) e i), dell'allegato I, se il richiedente è una persona fisica che presenta domanda di autorizzazione;
 - d) le voci di cui all'allegato II, ad eccezione delle informazioni previste al punto 1, lettere c), f), h) e i), dell'allegato II, se il richiedente è una persona fisica che presenta domanda di registrazione.
2. La domanda può contenere informazioni a livello della famiglia di indici di riferimento solamente se nessuno degli indici di riferimento all'interno della famiglia compare nell'elenco degli indici di riferimento critici redatto in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia omissso di fornire le informazioni richieste, la domanda illustra i motivi dell'omissione.
4. Il richiedente non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'allegato I, punto 1, lettere da f) a j), o all'allegato II, punto 1, lettere da f) a j), a seconda dei casi, nella misura in cui sia già soggetto a vigilanza nello Stato membro da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento.

Articolo 2

Informazioni da fornire per le tipologie di indici di riferimento

1. Per gli indici di riferimento non significativi che fornisce, il richiedente può presentare le informazioni di cui all'allegato I, punto 6, o, se del caso, all'allegato II, punto 6, in forma sintetica.
2. Le entità non soggette a vigilanza che forniscono indici di riferimento critici e significativi presentano le informazioni di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



3. Le entità soggette a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici presentano le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato II.
4. I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi presentano le informazioni di cui alla seconda colonna dell'allegato II.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, i richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento basati su dati regolamentati non presentano le informazioni di cui al punto 5, lettera c), e punto 6, lettera a), punti iii) e iv), dell'allegato I, e al punto 5, lettera c), e punto 6, lettera a), punti iii) e iv), dell'allegato II.
6. I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse presentano le informazioni di cui agli allegati del presente regolamento e precisano in che modo sono applicati i requisiti specifici di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011, quando le disposizioni dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano in aggiunta ai requisiti di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/1011, o in sostituzione degli stessi, a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento.
7. I richiedenti che forniscono unicamente indici di riferimento per le merci indicano le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento, se si tratta di entità non sottoposte a vigilanza o se forniscono indici di riferimento critici. Qualora si tratti di entità sottoposte a vigilanza o che non forniscano alcun indice di riferimento critico, essi presentano le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato II. I richiedenti precisano in che modo sono applicati i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 per tutti gli indici di riferimento per le merci soggetti ai requisiti di cui all'allegato II in sostituzione dei requisiti di cui al titolo II del regolamento (UE) 2016/1011, a norma dell'articolo 19 dello stesso regolamento.

Articolo 3

Informazioni specifiche relative alle politiche e alle procedure

1. Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
 - e) l'indicazione dell'identità della o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;
 - f) la descrizione del modo in cui è monitorata la conformità alle politiche e alle procedure e l'identità delle persone responsabili del monitoraggio;
 - g) la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure.
2. I richiedenti facenti parte di un gruppo possono conformarsi al paragrafo 1 descrivendo le politiche e le procedure del gruppo quando si riferiscono alla fornitura di indici di riferimento.

Articolo 4

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I


Informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Nome completo del richiedente e corrispondente identificativo della persona giuridica (LEI).
- b) Indirizzo dell'ufficio nell'Unione europea.
- c) Status giuridico.
- d) Sito web, ove esistente.
- e) I seguenti dati relativi al referente ai fini della domanda:
 - i) nome e cognome;
 - ii) qualifica;
 - iii) indirizzo;
 - iv) indirizzo di posta elettronica;
 - v) numero di telefono.
- f) Nel caso in cui il richiedente sia un'entità sottoposta a vigilanza, informazioni circa il suo attuale status dell'autorizzazione, comprese le attività per le quali è autorizzato e l'autorità competente pertinente nello Stato membro di origine.
- g) La descrizione delle operazioni del richiedente nell'Unione europea pertinenti per l'attività di fornitura di indici di riferimento, siano esse soggette o no a regolamentazione finanziaria, nonché l'indicazione di dove tali operazioni sono effettuate.
- h) L'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti costitutivi.
- i) Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo, la struttura del gruppo insieme al prospetto della struttura societaria, che illustrino i collegamenti tra l'impresa madre e le filiazioni. Le imprese e le filiazioni indicate nel prospetto sono identificate con il nome completo, lo status giuridico e l'indirizzo della sede legale e dell'amministrazione centrale.
- j) Un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità, comprensiva di dettagli, se del caso, relativi a eventuali:
 - i) procedimenti disciplinari nei suoi confronti (a meno che non siano stati respinti);
 - ii) autorizzazioni o registrazioni rifiutate da un'autorità finanziaria;
 - iii) autorizzazioni o registrazioni revocate da un'autorità finanziaria.
- k) Numero di indici di riferimento forniti.

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

- a) Struttura organizzativa interna del consiglio di amministrazione, dei comitati dell'alta dirigenza, della funzione di sorveglianza e di qualsiasi altro organo interno che eserciti funzioni di gestione rilevanti coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento, compresi:
 - i) il mandato o una sua sintesi; e
 - ii) il rispetto di eventuali codici di governance o di disposizioni simili.
- b) Procedure atte a garantire che i dipendenti dell'amministratore e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento abbiano le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e operino nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011.
- c) Il numero di dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) che partecipano alla fornitura dell'indice di riferimento.



3. CONFLITTI DI INTERESSE

- a) Politiche e procedure che trattano:
- i) il modo in cui i conflitti di interesse attuali e potenziali sono o saranno individuati, registrati, gestiti, attenuati, prevenuti o risolti;
 - ii) le circostanze particolari che si applicano al richiedente o a un particolare indice di riferimento fornito dal richiedente, in relazione a cui è più probabile che insorgano conflitti di interesse, anche nei casi in cui nel processo di determinazione dell'indice di riferimento sia esercitata la valutazione o la discrezionalità di un esperto, il richiedente appartenga allo stesso gruppo di un utente dell'indice di riferimento e il richiedente sia un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.
- b) Per un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento, l'elenco degli eventuali conflitti di interesse rilevanti individuati, unitamente alle relative misure di attenuazione. Per ciascun indice di riferimento critico, l'elenco aggiornato dei conflitti di interesse effettivi e potenziali, unitamente alle relative misure di attenuazione.
- c) La struttura della politica di remunerazione, che specifichi i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone partecipanti, direttamente o indirettamente, nell'attività di fornitura degli indici di riferimento.


4. STRUTTURA DI CONTROLLO INTERNO, SORVEGLIANZA E QUADRO DI RESPONSABILITÀ

- a) Politiche e procedure per il monitoraggio delle attività di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, comprese quelle riguardanti:
- i) i sistemi informatici;
 - ii) la gestione dei rischi, unitamente alla mappatura dei rischi che possono insorgere e incidere sull'accuratezza, l'integrità e la rappresentatività dell'indice di riferimento fornito o sulla continuità dell'attività di fornitura, unitamente alle relative misure di attenuazione;
 - iii) la costituzione, il ruolo e il funzionamento della funzione di sorveglianza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, ulteriormente specificata nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 (¹), comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone nell'ambito della funzione di sorveglianza;
 - iv) l'istituzione, il ruolo e il funzionamento del sistema dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale sistema;
 - v) il quadro di responsabilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1011, comprese le procedure per la nomina, la sostituzione o la destituzione delle persone responsabili di tale quadro.
- b) Piani di emergenza per la determinazione e la pubblicazione dell'indice di riferimento su base temporanea, compresa la continuità operativa e i piani di ripristino in caso di eventi catastrofici.
- c) Procedure per la segnalazione interna delle violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di dirigenti, dipendenti e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del richiedente o sotto il suo controllo.

5. DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO O DELLE FAMIGLIE DI INDICI DI RIFERIMENTO FORNITI

- a) La descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento forniti o che il richiedente intende fornire e la tipologia a cui appartiene l'indice di riferimento, sulla base delle conoscenze in possesso del richiedente e tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per determinare la tipologia di indice di riferimento.
- b) La descrizione del mercato o della realtà economica sottostanti che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento intende misurare, unitamente all'indicazione delle fonti utilizzate per fornire la descrizione.
- c) La descrizione dei contributori all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento, unitamente al codice di condotta di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e, per gli indici di riferimento critici, il nome e l'indirizzo dei contributori.

(¹) Regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



- d) Informazioni sulle misure per trattare le rettifiche della determinazione o della pubblicazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento.
- e) Informazioni sulla procedura che l'amministratore è tenuto a seguire in caso di variazioni o cessazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.

6. DATI E METODOLOGIA

- a) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, le politiche e le procedure in materia di dati, ivi comprese quelle riguardanti:
 - i) il tipo di dati usati, la loro priorità di utilizzo e ogni esercizio della discrezionalità o della valutazione di esperti;
 - ii) tutti i processi volti a garantire che i dati siano sufficienti, adeguati e verificabili;
 - iii) i criteri che determinano chi può fornire dati all'amministratore e il processo di selezione dei contributori;
 - iv) la valutazione dei dati del contribuente e il processo di convalida dei dati.
- b) Per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, per quanto concerne la metodologia:
 - i) la descrizione della metodologia che ne metta in evidenza gli elementi chiave conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1011, come ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 ⁽¹⁾;
 - ii) le politiche e le procedure, ivi comprese quelle riguardanti:
 - 1) le misure adottate per convalidare o riesaminare la metodologia, incluse eventuali prove o test a posteriori effettuati;
 - 2) i processi di consultazione su eventuali proposte di modifica rilevanti della metodologia.

7. ESTERNALIZZAZIONE


Se una o più attività facenti parte del processo di fornitura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento è esternalizzata:

- a) i pertinenti accordi di esternalizzazione, inclusi gli accordi sul livello dei servizi, che dimostrano la conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011;
- b) i dettagli relativi alle funzioni esternalizzate, a meno che tali informazioni non siano già incluse nei pertinenti contratti;
- c) le politiche e le procedure in materia di sorveglianza delle attività esternalizzate.

8. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Il richiedente può fornire tutte le informazioni supplementari pertinenti per la domanda che ritiene opportune.
- b) Il richiedente presenta le informazioni richieste nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).




ALLEGATO II

Informazioni da fornire nella domanda di registrazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011

«A» significa «applicabile»

«NA» significa «non applicabile»

Voce dell'allegato I		Entità sottoposte a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici	Entità che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi
1) Informazioni generali			
1(a)	Nome completo	A	A
1(b)	Indirizzo	A	A
1(c)	Status giuridico	A	A
1(d)	Sito web	A	A
1(e)	Referente	A	A
1(f)	Attuale status dell'autorizzazione	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾ alle entità sottoposte a vigilanza NA alle entità non sottoposte a vigilanza
1(g)	Operazioni svolte	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
1(h)	Documenti costitutivi	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
1(i)	Struttura del gruppo	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
1(j)	Autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
1(k)	Numero di indici di riferimento	A	A
2) Struttura organizzativa e governance			
2(a)	Struttura organizzativa interna	A	A
2(b)	Dipendenti	A	A
2(c)	Risorse umane	A	NA
3) Conflitti di interesse			
3(a)	Politiche e procedure	A ⁽²⁾	A ⁽²⁾ in forma sintetica
3(b)	Conflitti di interesse significativi	A	NA
3(c)	Struttura della remunerazione	A	A
4) Struttura di controllo interno, sorveglianza e quadro di responsabilità			
4(a)	Politiche e procedure per monitorare le attività di fornitura dell'indice di riferimento	A	A ⁽³⁾ in forma sintetica
4(b)	Disposizioni interne per determinare e pubblicare l'indice di riferimento	A	A in forma sintetica
4(c)	Segnalazione interna delle violazioni	A	A in forma sintetica



Voce dell'allegato I	Entità sottoposte a vigilanza che forniscono unicamente indici di riferimento non critici	Entità che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi	
5) Descrizione degli indici di riferimento forniti			
5(a)	Descrizione	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
5(b)	Mercato sottostante	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
5(c)	Contributori	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
5(d)	Rettifiche	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
5(e)	Variazioni e cessazione	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
6) Dati e metodologia			
6(a)(i)	Descrizione dei dati utilizzati	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
6(a)(ii)	Dati sufficienti, adeguati e verificabili	A ⁽⁴⁾	A ⁽⁵⁾ in forma sintetica
6(a)(iii)	Contributori	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
6(a)(iv)	Valutazione dei dati del contribuente e convalida dei dati	A ⁽⁶⁾	NA
6(b)(i)	Descrizione della metodologia	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
6(b)(ii)(1)	Convalida/Riesame	A ⁽⁴⁾	A in forma sintetica
6(b)(ii)(2)	Modifiche rilevanti	A ⁽⁶⁾	NA
7) Esternalizzazione			
7(a)	Contratti	A ⁽⁶⁾	NA
7(b)	Funzioni esternalizzate	A ⁽⁶⁾	A in forma sintetica
7(c)	Controllo	A ⁽⁶⁾	A in forma sintetica
8) Altro			
8(a)	Altre informazioni	A	A
8(b)	Forma	A	A

(1) A meno che non siano già sottoposte a vigilanza da parte della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento


(2) Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni riguardanti il punto 3, lettera a), punto iii), dell'allegato I per l'indice di riferimento significativo o non significativo che fornisce.

(3) Il richiedente può omettere di fornire le informazioni relative al punto 4, lettera a), punto iii), dell'allegato I, ad eccezione delle informazioni riguardanti la creazione e il mantenimento della funzione di sorveglianza permanente, e relative al punto 4, lettera a), punti iv) e v), dell'allegato I, per alcune delle informazioni da fornire sul sistema dei controlli e sul quadro di responsabilità, per l'indice di riferimento non significativo che fornisce.

(4) Le entità sottoposte a vigilanza che forniscono sia indici di riferimento significativi che indici di riferimento non significativi possono fornire tali informazioni in forma sintetica per gli indici di riferimento non significativi.

(5) Il richiedente può scegliere di non fornire informazioni per i dati verificabili relativi agli indici di riferimento non significativi che fornisce.

(6) Le entità sottoposte a vigilanza che forniscono sia indici di riferimento significativi che indici di riferimento non significativi possono fornire tali informazioni solo per gli indici di riferimento significativi.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1647 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2018****che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) Il 5 agosto 2016 la società Biova, LLC («il richiedente») ha presentato all'autorità competente della Danimarca una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La domanda riguarda l'uso dell'idrolizzato di membrane d'uovo in integratori alimentari per la popolazione adulta in generale.
- (5) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1º gennaio 2018 è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (6) La domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) Il 7 giugno 2017 l'autorità competente della Danimarca ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui è giunta alla conclusione che l'idrolizzato di membrane d'uovo soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 12 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, altri Stati membri hanno presentato obiezioni motivate riguardo al processo di fabbricazione, alla composizione, ai dati tossicologici e alla potenziale interazione farmacologica tra il nuovo prodotto alimentare e i medicinali assunti da persone con dolori articolari.
- (9) In una successiva domanda inoltrata il 5 gennaio 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, in particolare per una descrizione dettagliata del processo di fabbricazione, la relazione del gruppo di esperti sullo

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).



status generalmente riconosciuto come sicuro (GRAS - *Generally Recognized as Safe*) di BiovaFlex La relazione del gruppo di esperti ⁽¹⁾, un'analisi delle membrane di gusci d'uovo solubilizzate con utilizzo del test d'inibizione di radioallergoassorbimento ⁽²⁾, i risultati di un test quantitativo degli allergeni dell'uovo ⁽³⁾, un saggio del micronucleo in cellule di mammiferi in vitro nelle cellule TK6 ⁽⁴⁾, uno studio sulla tossicità orale acuta ⁽⁵⁾, un saggio di retromutazione su batteri ⁽⁶⁾, uno studio pilota per valutare la sicurezza e l'efficacia clinica sull'uomo ⁽⁶⁾, uno studio sulla sensibilizzazione dei porcellini d'India (Buehler) ⁽⁷⁾ e una relazione sullo studio di dati ematologici e biochimici del sangue ⁽⁸⁾.

- (10) Il 20 aprile 2018 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione dell'idrolizzato di membrane d'uovo quale nuovo alimento in conformità al regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'idrolizzato di membrane d'uovo come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽⁹⁾. Tale parere è in linea con i requisiti stabiliti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) Il parere offre motivi sufficienti per stabilire che l'idrolizzato di membrane d'uovo, negli usi e ai livelli d'uso proposti quando è utilizzato come ingrediente in integratori alimentari, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (13) Nel parere sull'idrolizzato di membrane d'uovo come nuovo alimento, l'Autorità ha osservato che i dati sul processo di fabbricazione sono serviti da base per valutare la sicurezza dell'idrolizzato di membrane d'uovo. L'Autorità ritiene pertanto che le conclusioni sulla sicurezza dell'idrolizzato di membrane d'uovo non avrebbero potuto essere raggiunte senza i dati della relazione non pubblicata su questo processo.
- (14) Dopo aver sentito il parere dell'Autorità, la Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale sugli studi e di un diritto esclusivo di fare riferimento a tali studi, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (15) Il richiedente ha inoltre dichiarato che al momento della presentazione della domanda deteneva diritti di proprietà industriale ed esclusivi sugli studi in base alla legislazione nazionale e che quindi l'accesso a tali studi e il loro utilizzo da parte di terzi non erano legalmente consentiti. La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo abbia dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (16) Pertanto, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, la descrizione dettagliata del processo di fabbricazione contenuta nel fascicolo del richiedente, senza la quale il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità, non dovrebbe essere utilizzata da quest'ultima a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza è opportuno limitare al richiedente, per un periodo di cinque anni, l'immissione sul mercato dell'Unione del nuovo alimento autorizzato dal presente regolamento.
- (17) Il fatto che l'autorizzazione di detto nuovo alimento e del riferimento alla descrizione dettagliata del processo di fabbricazione, contenuta nel fascicolo del richiedente, sia limitata all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la loro domanda sia basata su informazioni ottenute legalmente a sostegno dell'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento.
- (18) Dato che la fonte del nuovo alimento è costituita da uova, che figurano nell'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ come sostanze o prodotti che causano allergie o intolleranze, gli integratori alimentari contenenti idrolizzato di membrane d'uovo dovrebbero essere etichettati in modo appropriato a norma dell'articolo 21 di tale regolamento.

⁽¹⁾ Biova, LLC; febbraio 2015 (non pubblicato).

⁽²⁾ Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; aprile 2014 (non pubblicato).

⁽³⁾ Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; febbraio 2008b (non pubblicato).

⁽⁴⁾ BioReliance Corporation, Rockville (MD) for NIS Labs, Klamath Falls (OR); gennaio 2016 (non pubblicato).

⁽⁵⁾ ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA); gennaio 2009a (non pubblicato).


⁽⁶⁾ ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC; luglio 2009c (non pubblicato).

⁽⁷⁾ ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA); febbraio 2009a (non pubblicato).

⁽⁸⁾ ST&T Consultants, San Francisco (CA); luglio 2009c (non pubblicato).

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2018; 16 (7): 5363.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).



- (19) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce i requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso dell'idrolizzato di membrane d'uovo dovrebbe essere autorizzato fatte salve le disposizioni di tale direttiva.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'idrolizzato di membrane d'uovo, quale specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale,
società: Biova, LLC,
indirizzo: 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA,
è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti conformemente all'articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Biova LLC.
3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

Lo studio contenuto nel fascicolo di domanda, in base al quale l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1, che secondo il richiedente rispetta i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non può essere utilizzato senza il consenso di Biova, LLC. a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è aggiunta la seguente ultima colonna:

«Tutela dei dati»

2) nella tabella 1 (Nuovo alimento autorizzato) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:


Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«Idrolizzato di membrane d'uovo»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i> Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale	<i>Livelli massimi</i> 450 mg/giorno	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Idrolizzato di membrane d'uovo».		Autorizzato il 25 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Biova, LLC, 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Biova, LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «Idrolizzato di membrane d'uovo», salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza fare riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Biova, LLC. Data finale della protezione dei dati: 25 novembre 2023»

3) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovi alimenti autorizzati	Specifiche
«Idrolizzato di membrane d'uovo»	Descrizione L'idrolizzato di membrane d'uovo è ottenuto da membrane del guscio di uova di gallina. Il guscio d'uovo è sottoposto a una separazione idromeccanica al fine di ottenere le membrane delle uova, che vengono poi ulteriormente trasformate utilizzando un metodo brevettato di solubilizzazione. In seguito al processo di solubilizzazione, la soluzione viene filtrata, concentrata, essiccata mediante nebulizzazione e confezionata.



Nuovi alimenti autorizzati	Specifiche
	<p>Caratteristiche/composizione</p> <p>Metodi chimici</p> <p>Totale composti contenenti azoto (% p/p): ≥ 88</p> <p>Collagene (% p/p): ≥ 15</p> <p>Elastina (% p/p): ≥ 20</p> <p>Totale glicosaminoglicani (% p/p): ≥ 5</p> <p>Calcio: ≤ 1 %</p> <p>Parametri fisici</p> <p>pH: 6,5 – 7,6</p> <p>Ceneri (% p/p): ≤ 8</p> <p>Umidità (% p/p): ≤ 9</p> <p>Attività dell'acqua: $\leq 0,3$</p> <p>Solubilità (in acqua): solubile</p> <p>Densità apparente: $\geq 0,6$ g/cc</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Arsenico: $\leq 0,5$ mg/kg</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conteggio aerobico in piastra: $\leq 2\ 500$ CFU/g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: ≤ 5 MPN/g</p> <p><i>Salmonella</i>: negativo (in 25 g)</p> <p>Coliformi: ≤ 10 MPN/g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: ≤ 10 CFU/g</p> <p>Conteggio delle spore mesofile: ≤ 25 CFU/g</p> <p>Conteggio delle spore termofile: ≤ 10 CFU/10 g</p> <p>Lieviti: ≤ 10 CFU/g</p> <p>Muffe: ≤ 200 CFU/g</p> <p>CFU: unità formanti colonie; MPN: numero più probabile; USP: Farmacopea degli Stati Uniti d'America.»</p>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1648 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2018****che autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) Il 4 maggio 2016 la società Longlive Europe Food Division Ltd. («il richiedente») ha presentato all'autorità competente dell'Ungheria una domanda di immissione sul mercato dell'Unione degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La domanda riguarda l'uso degli xilo-oligosaccaridi in una serie di categorie alimentari, in particolare in prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari, creme di frutta da spalmare, prodotti di cioccolato e bevande a base di soia per la popolazione generale.
- (5) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1º gennaio 2018 è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (6) La domanda di immissione sul mercato dell'Unione degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2015/2283.

¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).



- (7) Il 18 luglio 2016 l'autorità competente dell'Ungheria ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui è giunta alla conclusione che gli xilo-oligosaccaridi soddisfano i criteri per i nuovi ingredienti alimentari definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 12 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, altri Stati membri hanno presentato obiezioni motivate riguardo alle specifiche, alla stabilità, all'assunzione massima giornaliera prevista e agli studi tossicologici.
- (9) Viste le obiezioni sollevate dagli altri Stati membri, il 6 settembre 2017 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.
- (10) Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽¹⁾. Tale parere è in linea con i requisiti stabiliti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Il parere offre motivi sufficienti per stabilire che gli xilo-oligosaccaridi, negli usi e ai livelli d'uso proposti quando è utilizzato come ingrediente in prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari, creme di frutta da spalmare, prodotti di cioccolato e bevande a base di soia, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce requisiti per il latte e i prodotti lattiero-caseari che si applicano agli xilo-oligosaccaridi quando sono usati come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. A norma dell'allegato VII, parte III, punto 2, di detto regolamento, gli xilo-oligosaccaridi non possono essere utilizzati nei prodotti lattiero-caseari per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei componenti del latte. È pertanto opportuno limitare l'uso degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento nei prodotti lattiero-caseari.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli xilo-oligosaccaridi, quali specificati nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2018;16(7): 5361

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovo alimento autorizzato) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:


Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Xilo-oligosaccaridi	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	Livelli massimi (**)	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "Xilo-oligosaccaridi"»	
	Pane bianco	14 g/kg		
	Pane integrale da tavola	14 g/kg		
	Cereali da colazione	14 g/kg		
	Biscotti	14 g/kg		
	Bevande a base di soia	3,5 g/kg		
	Yogurt (*)	3,5 g/kg		
	Creme di frutta da spalmare	30 g/kg		
	Prodotti di cioccolato	30 g/kg		
	(*) Quando sono utilizzati nei prodotti lattiero-caseari, gli xilo-oligosaccaridi non possono sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei componenti del latte. (**) Livelli massimi calcolati in base alle specifiche indicate nella colonna Sotto forma di polvere 1.			

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovi alimenti autorizzati	Specifiche														
«Xilo-oligosaccaridi	<p>Descrizione Il nuovo alimento è una miscela di xilo-oligosaccaridi (XOS) ottenuti da pannocchie (<i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i>) mediante idrolisi con xilanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> seguita da un processo di purificazione.</p> <p>Caratteristiche/composizione</p> <table border="1" data-bbox="1230 250 1362 1570"> <thead> <tr> <th data-bbox="1230 1160 1278 1570">Parametro</th> <th data-bbox="1230 869 1278 1160">Sotto forma di polvere 1</th> <th data-bbox="1230 555 1278 869">Sotto forma di polvere 2</th> <th data-bbox="1230 250 1278 555">Sotto forma di sciroppo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1278 1451 1326 1570">Umidità (%)</td> <td data-bbox="1278 869 1326 1160">≤ 5,0</td> <td data-bbox="1278 555 1326 869">≤ 5,0</td> <td data-bbox="1278 250 1326 555">70-75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1326 1397 1362 1570">Proteine (g/100 g)</td> <td colspan="3" data-bbox="1326 250 1362 1570">< 0,2</td> </tr> </tbody> </table>			Parametro	Sotto forma di polvere 1	Sotto forma di polvere 2	Sotto forma di sciroppo	Umidità (%)	≤ 5,0	≤ 5,0	70-75	Proteine (g/100 g)	< 0,2		
Parametro	Sotto forma di polvere 1	Sotto forma di polvere 2	Sotto forma di sciroppo												
Umidità (%)	≤ 5,0	≤ 5,0	70-75												
Proteine (g/100 g)	< 0,2														




Nuovi alimenti autorizzati	Specifiche		
Ceneri (%)		≤ 0,3	
pH		3,5-5,0	
Tenore totale di carboidrati (g/100 g)	≥ 97	≥ 95	≥ 70
Tenore di XOS (su base secca) (g/100 g)	≥ 95	≥ 70	≥ 70
Altri carboidrati (g/100 g) ^(a)	2,5-7,5	2-16	1,5-31,5
Totale monosaccaridi (g/100 g)	0-4,5	0-13	0-29
Glucosio (g/100 g)	0-2	0-5	0-4
Arabinosio (g/100 g)	0-1,5	0-3	0-10
Xilosio (g/100 g)	0-1,0	0-5	0-15
Totale disaccaridi (g/100 g)	27,5-48	25-43	26,5-42,5
Xilobiosio (XOS DP2) (g/100 g)	25-45	23-40	25-40
Cellobiosio (g/100 g)	2,5-3	2-3	1,5-2,5
Totale oligosaccaridi (g/100 g)	41-77	36-72	32-71
Xilotriosio (XOS DP3) (g/100 g)	27-35	18-30	18-30
Xilotetraosio (XOS DP4) (g/100 g)	10-20	10-20	8-20
Xilopentaosio (XOS DP5) (g/100 g)	3-10	5-10	3-10
Xiloesaosio (XOS DP6) (g/100 g)	1-5	1-5	1-5
Xiloeptaosio (XOS DP7) (g/100 g)	0-7	2-7	2-6
Maltodestrina (g/100 g) ^(b)	0	20-25	0
Rame (mg/kg)		< 5,0	
Piombo (mg/kg)		< 0,5	
Arsenico (mg/kg)		< 0,3	



Nuovi alimenti autorizzati	Specifiche	
	<i>Salmonella</i> (CFU ^(a) /25 g)	negativo
	<i>E. coli</i> (MPN ^(a) /100 g)	negativo
	Lieviti (CFU/g)	< 10
	Muffe (CFU/g)	< 10
DP: grado di polimerizzazione ^(a) Fra gli altri carboidrati sono compresi i monosaccaridi (glucosio, xilosio e arabinosio) e il cellobiosio. ^(b) Il tenore di maltodestrina è calcolato in base alla quantità aggiunta durante il processo. ^(c) CFU: unità formanti colonie ^(d) MPN: numero più probabile*		

19CE0012



REGOLAMENTO (UE) 2018/1649 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione⁽³⁾ ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene varie sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (5) Nel caso delle tre sostanze p-menta-1,4(8)-dien-3-one (n. FL 07.127), 2-amminoacetofenone (n. FL 11.008) e 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one (n. FL 13.175), i responsabili della loro immissione sul mercato hanno ritirato la domanda.
- (6) È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco dell'Unione le sostanze p-menta-1,4(8)-dien-3-one (n. FL 07.127), 2-amminoacetofenone (n. FL 11.008) e 4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one (n. FL 13.175).
- (7) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (8) Per motivi tecnici è opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle tre sostanze aromatizzanti e che sono stati immessi sul mercato o spediti nell'Unione da paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2. Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono sopresse le seguenti voci:

«07.127	p-menta-1,4(8)-dien-3-one	491-09-8	757	11189	2	EFSA
11.008	2-amminoacetofenone	551-93-9		2041	4	EFSA
13.175	4-acetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one				1	EFSA»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1650 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Canada, Russia e Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1), primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che le partite di prodotti possono essere importate e transitare nell'Unione solo se soddisfano determinate condizioni, tra cui le condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella dell'allegato I, parte 1, e, se del caso, la «data di chiusura» e la «data di apertura» di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella. La data di chiusura indica la data a partire dalla quale non è più autorizzata l'importazione o non è più autorizzato il transito nell'Unione delle partite di prodotti fabbricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento, mentre la data di apertura indica la data a partire dalla quale è nuovamente autorizzata l'importazione o è nuovamente autorizzato il transito nell'Unione delle partite di prodotti fabbricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento.
- (3) Le voci di cui alle colonne 6 A e 6B continuano a figurare nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di impedire l'importazione e il transito nell'Unione di partite di prodotti fabbricati nelle zone di restrizione al di fuori dell'Unione nel periodo in cui l'importazione e il transito nell'Unione di tali partite non erano autorizzati in conformità delle norme stabilite da tale regolamento.
- (4) La voce relativa al Canada nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende zone di tale paese terzo che, a seguito della conferma della presenza di HPAI (influenza aviaria ad alta patogenicità), hanno applicato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dalle quali sono stati nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame con una data di apertura di più di due anni fa. La voce relativa al Canada dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) La voce relativa agli Stati Uniti nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende zone di tale paese terzo che, a seguito della conferma della presenza di HPAI, hanno applicato misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dalle quali sono stati nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame con una data di apertura di più di due anni fa. La voce relativa agli Stati Uniti dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni da HPAI.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).



- (7) La Russia figura nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.
- (8) Il 17 novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. Dal novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di vari focolai di HPAI in aziende avicole ubicate sul suo territorio. A causa di questi focolai confermati, dal novembre 2016 la Russia non può essere considerata indenne dalla malattia e le autorità veterinarie della Russia non sono in grado di certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
- (9) Le autorità veterinarie della Russia hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui focolai di HPAI e hanno confermato di aver sospeso, dal 17 novembre 2016, il rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
- (10) Pertanto, a partire da tale data non sono state introdotte nell'Unione partite di tali prodotti originari della Russia. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno documentare tale situazione e introdurre la data di chiusura nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Questo garantisce altresì che, qualora la Russia ritorni ad essere indenne da HPAI e sia stabilita una data di apertura, le partite di tali prodotti fabbricati dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non siano idonee ad essere introdotte nell'Unione.
- (11) La voce relativa alla Russia nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto della situazione epidemiologica in tale paese terzo dal novembre 2016 e indicare la data di chiusura a partire dalla quale tale paese terzo non può essere considerato indenne da HPAI.
- (12) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'infuenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'infuenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«CA - Canada	CA-0	L'intero paese	SPF							
	CA-1	L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2	WGM	VIII						S4
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20		N			A		S1, ST1»
	CA-2	Territorio del Canada corrispondente a: nessuno	POU, RAT		N					


2) la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'infuenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'infuenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«RU-Russia	RU-0	L'intero paese	EP, E							S4»
			POU		P2	17.11.2016				



3) la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'infuenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'infuenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (*)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (*)	Data di apertura (*)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«US – Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF EP, E							S4
	US-1	L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20	VIII	N			A		S3, STI
	US-2	Territorio degli Stati Uniti corrispondente a:								
	US-2.1.	Stato del Tennessee: Contea di Lincoln Contea di Franklin Contea di Moore	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20	VIII	P2 N	4.3.2017	11.8.2017			S3, STI
	US-2.2.	Stato dell'Alabama: Contea di Madison Contea di Jackson	WGM POU, RAT BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP, LT20	VIII	P2 N	4.3.2017	11.8.2017			S3, STI»



DECISIONE (UE) 2018/1651 DEL CONSIGLIO**del 31 ottobre 2018****relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo («regolamento finanziario dell'11° FES») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione presenta entro il 10 ottobre 2018 una proposta che precisa: a) l'importo della terza quota del contributo per il 2018 e b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2018, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare alla Commissione una richiesta di fondi nell'ambito dell'11° FES.
- (4) Il 9 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/965 ⁽³⁾ che fissa come segue l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018: 4 250 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di terza quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio, del 6 luglio 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018 (GUL 172 del 9.7.2018, pag. 4).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

—



ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES %	Ripartizione 11° FES %	3a quota 2018 (EUR)		Totale
			Commissione	BEI	
			11° FES	10° FES	
BELGIO	3,53	3,24927	29 243 430,00	0,00	29 243 430,00
BULGARIA	0,14	0,21853	1 966 770,00	0,00	1 966 770,00
REPUBBLICA CECA	0,51	0,79745	7 177 050,00	0,00	7 177 050,00
DANIMARCA	2,00	1,98045	17 824 050,00	0,00	17 824 050,00
GERMANIA	20,50	20,57980	185 218 200,00	0,00	185 218 200,00
ESTONIA	0,05	0,08635	777 150,00	0,00	777 150,00
IRLANDA	0,91	0,94006	8 460 540,00	0,00	8 460 540,00
GRECIA	1,47	1,50735	13 566 150,00	0,00	13 566 150,00
SPAGNA	7,85	7,93248	71 392 320,00	0,00	71 392 320,00
FRANCIA	19,55	17,81269	160 314 210,00	0,00	160 314 210,00
CROAZIA	0,00	0,22518	2 026 620,00	0,00	2 026 620,00
ITALIA	12,86	12,53009	112 770 810,00	0,00	112 770 810,00
CIPRO	0,09	0,11162	1 004 580,00	0,00	1 004 580,00
LETTONIA	0,07	0,11612	1 045 080,00	0,00	1 045 080,00
LITUANIA	0,12	0,18077	1 626 930,00	0,00	1 626 930,00
LUSSEMBURGO	0,27	0,25509	2 295 810,00	0,00	2 295 810,00
UNGHERIA	0,55	0,61456	5 531 040,00	0,00	5 531 040,00
MALTA	0,03	0,03801	342 090,00	0,00	342 090,00
PAESI BASSI	4,85	4,77678	42 991 020,00	0,00	42 991 020,00
AUSTRIA	2,41	2,39757	21 578 130,00	0,00	21 578 130,00
POLONIA	1,30	2,00734	18 066 060,00	0,00	18 066 060,00
PORTOGALLO	1,15	1,19679	10 771 110,00	0,00	10 771 110,00
ROMANIA	0,37	0,71815	6 463 350,00	0,00	6 463 350,00
SLOVENIA	0,18	0,22452	2 020 680,00	0,00	2 020 680,00
SLOVACCHIA	0,21	0,37616	3 385 440,00	0,00	3 385 440,00
FINLANDIA	1,47	1,50909	13 581 810,00	0,00	13 581 810,00
SVEZIA	2,74	2,93911	26 451 990,00	0,00	26 451 990,00
REGNO UNITO	14,82	14,67862	132 107 580,00	0,00	132 107 580,00
TOTALE UE-28	100,00	100,00	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00

19CE0015



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1652 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 7445]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.


⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).



- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽¹⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.
- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1597 della Commissione ⁽²⁾ in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in aziende avicole situate nelle regioni di Plovdiv e Haskovo di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/1597, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole situate nelle regioni di Plovdiv e Haskovo di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa di tali nuovi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette in tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa di nuovi focolai.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1597 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 265 del 24.10.2018, pag. 13).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Plovdiv region:	
Municipality of Sadovo: — Ahmatovo — Bogdanitsa — Seltsi	28.11.2018
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo	12.11.2018
Haskovo region:	
Municipality of Dimitrovgrad: — Varbitsa — Bodrovo	28.11.2018
Municipality of Haskovo: — Voyvodovo — Konush — Manastir	18.11.2018
Municipality of Haskovo: — Malevo — Garvanovo	21.11.2018»


2) nella parte B, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Plovdiv region:	
Municipality of Sadovo: — Ahmatovo — Bogdanitsa — Seltsi	Dal 29.11.2018 al 7.12.2018
Municipality of Asenovgrad: — Boyantsi — Izbeglii — Konush — Kozanovo — Zlatograd	7.12.2018



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Parvomay: — Vinitsa — Tatarevo	7.12.2018
Municipality of Sadovo: — Bolyartsi — Cheshnegirovo — Karadzhovo — Kochevo — Milevo — Mominsko — Popovitsa — Sadovo	7.12.2018
Municipality of Parvomay: — Byala reka — Dobri dol — Ezerovo — Karadzhhalovo — Voden	7.12.2018
Municipality of Rodopi: — Krumovo — Yagodovo	Dal 13.11.2018 al 22.11.2018
Municipality of Rodopi: — Brestnik — Belashitsa — Markovo — Branipole Municipality of Sadovo: — Katunitsa Municipality of Kuklen: — Kuklen — Ruen Municipality of Asenovgrad: — Asenovgrad Municipality of Plovdiv: — Plovdiv	22.11.2018
Municipality of Maritsa: — Rogosh — Skutare	22.11.2018
Haskovo region:	
Municipality of Dimitrovgrad: — Varbitsa — Bodrovo	Dal 29.11.2018 al 7.12.2018



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Dimitrovgrad: — Gorski izvor — Svetlina — Skobeleva — Stalevo — Yabalkovo	7.12.2018
Municipality of Mineralni bani: — Susam	7.12.2018
Municipality of Haskovo: — Konush — Manastir — Voyvodovo	Dal 19.11.2018 al 27.11.2018
Municipality of Haskovo: — Galabets — Kozlets — Mandra — Teketo — Trakiets	27.11.2018
Municipality of Haskovo: — Malevo — Garvanovo	Dal 22.11.2018 all'1.12.2018
Municipality of Haskovo: — Haskovo — Krivo pole — Knizhovnik — Orlovo — Momino — Dolno Voyvodino — Dinevo — Lyubenovo — Staykovo — Stamboliyski — Klokotnitsa — Vaglarovo	1.12.2018
Municipality of Stambolovo: — Zhalti Bryag — Stambolovo — Kravevo	1.12.2018
Municipality of Dimitrovgrad: — Kasnakovo — Dobrich — Gorski izvor — Svetlina	1.12.2018



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Municipality of Mineralni bani: — Mineralni bani — Tatarevo	1.12.2018
Stara Zagora region:	
Municipality of Chirpan: Zlatna Livada	7.12.2018»

19CE0016



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1653 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.
- (2) È opportuno modificare la motivazione relativa a una persona elencata nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER

¹⁾ GUL 295 del 14.11.2017, pag. 21.




ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, la voce 7 è sostituita dal seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
«7.	Diosdado Cabello Rondón	Data di nascita: 15 aprile 1963	Presidente dell'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile.	22.1.2018»

19CE0017



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1654 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 3 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («comitato dell'UNSC») ha designato quattro navi per un divieto di ingresso portuale.
- (3) Il 28 dicembre 2017 il comitato dell'UNSC ha designato altre quattro navi per un divieto di ingresso portuale.
- (4) Il 30 marzo 2018 il comitato dell'UNSC ha designato 15 navi per un congelamento di beni e 25 navi per un divieto di ingresso portuale. Tali navi figurano nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.
- (5) Il comitato dell'UNSC ha pubblicato nell'elenco delle navi designate altre informazioni aggiuntive relative ad alcune di tali navi.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*


H. LÖGER

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

ALLEGATO

- 1) Nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica «A. Navi oggetto di sequestro», le voci dalla 1 alla 15 sono sostituite dalle seguenti:


	«Nome della nave	Numero IMO	Designate quali risorse economiche di	Data di designazione
1.	CHON MYONG 1 A fine dicembre 2017 la petroliera della RPDC CHON MYONG 1 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.	8712362		30.3.2018
2.	AN SAN 1 A fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC AN SAN 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.	7303803		30.3.2018
3.	YU PHYONG 5 Il 29 novembre 2017 la nave mercantile della RPDC YU PHONG 5 ha importato prodotti petroliferi raffinati a Nampo (RPDC) con un trasferimento da nave a nave effettuato il 26 novembre 2017.	8605026		30.3.2018
4.	SAM JONG 1 A fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8405311		30.3.2018
5.	SAM JONG 2 A fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	7408873		30.3.2018
6.	SAM MA 2 A ottobre, inizio novembre e metà novembre 2017 la petroliera della RPDC SAM MA 2 ha importato prodotti petroliferi raffinati con molteplici trasferimenti da nave a nave.	8106496		30.3.2018
7.	YU JONG 2 Nel novembre 2017 la petroliera della RPDC YU JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. Il 16 febbraio 2018 la nave YU JONG 2 ha inoltre partecipato a un'operazione di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave MIN NING DE YOU 078.	8604917		30.3.2018
8.	PAEK MA A metà gennaio 2018 la nave della RPDC PAEK MA ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	9066978		30.3.2018
9.	JI SONG 6 A fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC JI SONG 6 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8898740		30.3.2018
10.	CHON MA SAN A metà novembre 2017 la nave della RPDC CHON MA SAN ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8660313		30.3.2018




	Nome della nave	Numero IMO	Designate quali risorse economiche di	Data di designazione
11.	NAM SAN 8 Si ritiene che la petroliera per greggio della RPDC NAM SAN 8 sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8122347		30.3.2018
12.	YU SON Si ritiene che la petroliera della RPDC YU SON sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8691702		30.3.2018
13.	WOORY STAR Si ritiene che la nave da carico della RPDC WOORY STAR sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.	8408595		30.3.2018
14.	JI SONG 8 La nave da carico della RPDC JI SONG 8 è di proprietà di Phyeongchon Shipping & Marine e si ritiene che sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.	8503228	Phyeongchon Shipping & Marine	30.3.2018
15.	HAP JANG GANG 6 Altre informazioni: la nave da carico della RPDC HAP JANG GANG 6 è di proprietà di Hapjanggalang Shipping Corp e si ritiene che sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.	9066540	Hapjanggalang Shipping Corp	30.3.2018»

2) Nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti», le voci dalla 1 alla 33 sono sostituite dalle seguenti:

	«Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
1.	PETREL 8 Altre informazioni: n. d.	9562233 (MMSI: 620233000)	3.10.2017
2.	HAO FAN 6 Altre informazioni: n. d.	8628597 (MMSI: 341985000)	3.10.2017
3.	TONG SAN 2 Altre informazioni: n. d.	8937675 (MMSI: 445539000)	3.10.2017
4.	JIE SHUN Altre informazioni: n. d.	8518780 (MMSI: 514569000)	3.10.2017
5.	BILLIONS NO. 18 Altre informazioni: n. d.	9191773	28.12.2017
6.	UL JI BONG 6 Altre informazioni: n. d.	9114555	28.12.2017
7.	RUNG RA 2 Altre informazioni: n. d.	9020534	28.12.2017
8.	RYE SONG GANG 1 Altre informazioni: n. d.	7389704	28.12.2017



	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
9.	CHON MYONG 1 Altre informazioni: a fine dicembre 2017 la petroliera della RPDC M/V CHON MYONG 1 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.	8712362	30.3.2018
10.	AN SAN 1 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC M/V AN SAN 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.	7303803	30.3.2018
11.	YU PHYONG 5 Altre informazioni: il 29 novembre 2017 la nave mercantile della RPDC M/V YU PHONG 5 ha importato prodotti petroliferi raffinati a Nampo (RPDC), mediante un trasferimento da nave a nave effettuato il 26 novembre 2017.	8605026	30.3.2018
12.	SAM JONG 1 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC M/V SAM JONG 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8405311	30.3.2018
13.	SAM JONG 2 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC M/V SAM JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	7408873	30.3.2018
14.	SAM MA 2 Altre informazioni: a ottobre, inizio novembre e metà novembre 2017 la petroliera della RPDC M/V SAM MA 2 ha importato prodotti petroliferi raffinati con molteplici trasferimenti da nave a nave.	8106496	30.3.2018
15.	YU JONG 2 Altre informazioni: nel novembre 2017 la petroliera della RPDC M/V YU JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. Il 16 febbraio 2018 la M/V YU JONG 2 ha inoltre partecipato a un'operazione di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V MIN NING DE YOU 078.	8604917	30.3.2018
16.	PAEK MA Altre informazioni: a metà gennaio 2018 la nave della RPDC M/V PAEK MA ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	9066978	30.3.2018
17.	JI SONG 6 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC M/V JI SONG 6 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8898740	30.3.2018
18.	CHON MA SAN Altre informazioni: a metà novembre 2017 la nave della RPDC M/V CHON MA SAN ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8660313	30.3.2018




	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
19.	NAM SAN 8 Altre informazioni: si ritiene che la petroliera per greggio della RPDC M/V NAM SAN 8 sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8122347	30.3.2018
20.	YU SON Altre informazioni: si ritiene che la petroliera della RPDC M/V YU SON sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8691702	30.3.2018
21.	WOORY STAR Altre informazioni: si ritiene che la nave da carico della RPDC M/V WOORY STAR sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.	8408595	30.3.2018
22.	ASIA BRIDGE 1 Altre informazioni: il 22 ottobre 2017 la M/V ASIA BRIDGE 1 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) e lo ha trasferito a Cam Pha (Vietnam).	8916580	30.3.2018
23.	XIN GUANG HAI Altre informazioni: il 27 ottobre 2017 la nave mercantile M/V XIN GUANG HAI ha caricato carbone della RPDC a Taeon (RPDC) e il 18 dicembre 2017 lo ha trasferito a Port Klang (Malaysia).	9004700	30.3.2018
24.	HUA FU Altre informazioni: il 24 settembre 2017 la M/V HUA FU ha caricato carbone della RPDC a Najin (RPDC).	9020003	30.3.2018
25.	YUK TUNG Altre informazioni: nel gennaio 2018 la M/V YUK TUNG ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V RYE SONG GANG.	9030591	30.3.2018
26.	KOTI Altre informazioni: il 9 dicembre 2017 la M/V KOTI ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V KUM UN SAN 3.	9417115	30.3.2018
27.	DONG FENG 6 Altre informazioni: l'11 luglio 2017 la M/V DONG FENG 6 ha caricato carbone della RPDC a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.	9008201	30.3.2018
28.	HAO FAN 2 Altre informazioni: il 3 giugno 2017 la M/V HAO FAN 2 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.	8747604	30.3.2018
29.	HAO FAN 6 Altre informazioni: il 27 agosto 2017 la M/V HAO FAN 6 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC).	8628597	30.3.2018



	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
30.	JIN HYE Altre informazioni: il 16 dicembre 2017 la M/V JIN HYE ha partecipato a un trasferimento da nave a nave con la M/V CHON MA SAN.	8518572	30.3.2018
31.	FAN KE Altre informazioni: nel settembre/ottobre 2017 la M/V FAN KE ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC).	8914934	30.3.2018
32.	WAN HENG 11 Altre informazioni: il 13 febbraio 2018 la M/V WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V RYE SONG GANG 1. La Wan Heng 11, in precedenza nave battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della RPDC sotto il nome di KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.	8791667	30.3.2018
33.	MIN NING DE YOU 078 Altre informazioni: il 16 febbraio 2018 la M/V MIN NING DE YOU ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la M/V YU JONG 2.	Non esiste	30.3.2018»

19CE0018



DECISIONE (PESC) 2018/1655 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2382 ⁽¹⁾ che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).
- (2) È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/2382,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica della decisione (PESC) 2016/2382**

All'articolo 16 della decisione (PESC) 2016/2382, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 è pari a 1 365 816 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.».

*Articolo 2***Entrata in vigore**


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

H. LÖGER

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 60).



**DECISIONE (PESC) 2018/1656 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018**

**che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Venezuela**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074 ⁽¹⁾, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.
- (2) A seguito di un riesame della decisione (PESC) 2017/2074 risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 14 novembre 2019.
- (3) È opportuno modificare la motivazione relativa a una persona elencata nell'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/2074,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2074 è così modificata:

- 1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2019.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GUL 295 del 14.11.2017, pag. 60).



ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074, la voce 7 è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
«7.	Diosdado Cabello Rondón	Data di nascita: 15 aprile 1963	Presidente dell'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile.	22.1.2018»

19CE0020



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1657 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****che attua la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 3 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Comitato dell'UNSC») ha designato quattro navi per un divieto di ingresso portuale.
- (3) Il 28 dicembre 2017 il comitato dell'UNSC ha designato altre quattro navi per un divieto di ingresso portuale.
- (4) Il 30 marzo 2018 il comitato dell'UNSC ha designato 15 navi per un congelamento di beni, 25 navi per un divieto di ingresso portuale e 12 navi per un cambiamento di bandiera.
- (5) Tali navi figurano nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849.
- (6) Il comitato dell'UNSC ha pubblicato nell'elenco delle navi designate altre informazioni aggiuntive relative ad alcune di tali navi.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

H. LÖGER


(1) GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



ALLEGATO

- 1) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa», le voci dalla 1 alla 12 sono sostituite dalle seguenti:


	Nome della nave	Numero IMO	Data della designazione ONU
«1.	ASIA BRIDGE 1 Altre informazioni: il 22 ottobre 2017 la nave ASIA BRIDGE 1 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) e lo ha trasferito a Cam Pha (Vietnam).	8916580	30.3.2018
2.	XIN GUANG HAI Altre informazioni: il 27 ottobre 2017 la nave mercantile XIN GUANG HAI ha caricato carbone della RPDC a Taeon (RPDC) e il 18 dicembre 2017 lo ha trasferito a Port Klang (Malaysia).	9004700	30.3.2018
3.	HUA FU Altre informazioni: il 24 settembre 2017 la nave HUA FU ha caricato carbone della RPDC a Najin (RPDC).	9020003	30.3.2018
4.	YUK TUNG Altre informazioni: nel gennaio 2018 la nave YUK TUNG ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave RYE SONG GANG.	9030591	30.3.2018
5.	KOTI Altre informazioni: il 9 dicembre 2017 la nave KOTI ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave KUM UN SAN 3.	9417115	30.3.2018
6.	DONG FENG 6 Altre informazioni: l'11 luglio 2017 la nave DONG FENG 6 ha caricato carbone della RPDC a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.	9008201	30.3.2018
7.	HAO FAN 2 Altre informazioni: il 3 giugno 2017 la nave HAO FAN 2 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.	8747604	30.3.2018
8.	HAO FAN 6 Altre informazioni: il 27 agosto 2017 la nave HAO FAN 6 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC).	8628597	30.3.2018
9.	JIN HYE Altre informazioni: il 16 dicembre 2017 la nave JIN HYE ha partecipato a un trasferimento da nave a nave con la nave CHON MA SAN.	8518572	30.3.2018




	Nome della nave	Numero IMO	Data della designazione ONU
10.	FAN KE Altre informazioni: nel settembre/ottobre 2017 la nave FAN KE ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC).	8914934	30.3.2018
11.	WAN HENG 11 Altre informazioni: il 13 febbraio 2018 la nave WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave RYE SONG GANG 1. La Wan Heng 11, in precedenza nave battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della RPDC sotto il nome di KUMJINGANG 3 o Kum Jin Gang 3.	8791667	30.3.2018
12.	MIN NING DE YOU 078 Altre informazioni: il 16 febbraio 2018 la nave MIN NING DE YOU ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave YU JONG 2.	Non esiste	30.3.2018»

2) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti», le voci dalla 1 alla 33 sono sostituite dalle seguenti:

	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
«1.	PETREL 8 Altre informazioni: n. d.	9562233 (MMSI: 620233000)	3.10.2017
2.	HAO FAN 6 Altre informazioni: n. d.	8628597 (MMSI: 341985000)	3.10.2017
3.	TONG SAN 2 Altre informazioni: n. d.	8937675 (MMSI: 445539000)	3.10.2017
4.	JIE SHUN Altre informazioni: n. d.	8518780 (MMSI: 514569000)	3.10.2017
5.	BILLIONS NO. 18 Altre informazioni: n. d.	9191773	28.12.2017
6.	UL JI BONG 6 Altre informazioni: n. d.	9114555	28.12.2017
7.	RUNG RA 2 Altre informazioni: n. d.	9020534	28.12.2017
8.	RYE SONG GANG 1 Altre informazioni: n. d.	7389704	28.12.2017
9.	CHON MYONG 1 Altre informazioni: a fine dicembre 2017 la petroliera della RPDC CHON MYONG 1 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.	8712362	30.3.2018



	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
10.	AN SAN 1 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC AN SAN 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.	7303803	30.3.2018
11.	YU PHYONG 5 Altre informazioni: il 29 novembre 2017 la nave mercantile della RPDC YU PHONG 5 ha importato prodotti petroliferi raffinati a Nampo (RPDC), mediante un trasferimento da nave a nave effettuato il 26 novembre 2017.	8605026	30.3.2018
12.	SAM JONG 1 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8405311	30.3.2018
13.	SAM JONG 2 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	7408873	30.3.2018
14.	SAM MA 2 Altre informazioni: a ottobre, inizio novembre e metà novembre 2017 la petroliera della RPDC SAM MA 2 ha importato prodotti petroliferi raffinati con molteplici trasferimenti da nave a nave.	8106496	30.3.2018
15.	YU JONG 2 Altre informazioni: nel novembre 2017 la petroliera della RPDC YU JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. Il 16 febbraio 2018 la nave YU JONG 2 ha inoltre partecipato a un'operazione di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave MIN NING DE YOU 078.	8604917	30.3.2018
16.	PAEK MA Altre informazioni: a metà gennaio 2018 la nave della RPDC PAEK MA ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	9066978	30.3.2018
17.	JI SONG 6 Altre informazioni: a fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC JI SONG 6 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8898740	30.3.2018
18.	CHON MA SAN Altre informazioni: a metà novembre 2017 la nave della RPDC CHON MA SAN ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8660313	30.3.2018




	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
19.	NAM SAN 8 Altre informazioni: si ritiene che la petroliera per greggio della RPDC NAM SAN 8 sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8122347	30.3.2018
20.	YU SON Altre informazioni: si ritiene che la petroliera della RPDC YU SON sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8691702	30.3.2018
21.	WOORY STAR Altre informazioni: si ritiene che la nave da carico della RPDC WOORY STAR sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.	8408595	30.3.2018
22.	ASIA BRIDGE 1 Altre informazioni: il 22 ottobre 2017 la nave ASIA BRIDGE 1 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) e lo ha trasferito a Cam Pha (Vietnam).	8916580	30.3.2018
23.	XIN GUANG HAI Altre informazioni: il 27 ottobre 2017 la nave mercantile XIN GUANG HAI ha caricato carbone della RPDC a Taeon (RPDC) e il 18 dicembre 2017 lo ha trasferito a Port Klang (Malaysia).	9004700	30.3.2018
24.	HUA FU Altre informazioni: il 24 settembre 2017 la nave HUA FU ha caricato carbone della RPDC a Najin (RPDC).	9020003	30.3.2018
25.	YUK TUNG Altre informazioni: nel gennaio 2018 la nave YUK TUNG ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave RYE SONG GANG.	9030591	30.3.2018
26.	KOTI Altre informazioni: il 9 dicembre 2017 la nave KOTI ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave KUM UN SAN 3.	9417115	30.3.2018
27.	DONG FENG 6 Altre informazioni: l'11 luglio 2017 la nave DONG FENG 6 ha caricato carbone della RPDC a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.	9008201	30.3.2018
28.	HAO FAN 2 Altre informazioni: il 3 giugno 2017 la nave HAO FAN 2 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.	8747604	30.3.2018



	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
29.	HAO FAN 6 Altre informazioni: il 27 agosto 2017 la nave HAO FAN 6 ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC).	8628597	30.3.2018
30.	JIN HYE Altre informazioni: il 16 dicembre 2017 la nave JIN HYE ha partecipato a un trasferimento da nave a nave con la nave CHON MA SAN.	8518572	30.3.2018
31.	FAN KE Altre informazioni: nel settembre/ottobre 2017 la nave FAN KE ha caricato carbone della RPDC a Nampo (RPDC).	8914934	30.3.2018
32.	WAN HENG 11 Altre informazioni: il 13 febbraio 2018 la nave WAN HENG 11 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave RYE SONG GANG 1. La Wan Heng 11, in precedenza nave battente bandiera del Belize, opera ora come nave battente bandiera della RPDC sotto il nome di KUMJINGANG3 o Kum Jin Gang 3.	8791667	30.3.2018
33.	MIN NING DE YOU 078 Altre informazioni: il 16 febbraio 2018 la nave MIN NING DE YOU ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave YU JONG 2.	Non esiste	30.3.2018»

- 3) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «E. Navi a cui si applica il congelamento dei beni», le voci dalla 1 alla 15 sono sostituite dalle seguenti:

	Nome della nave	Numero IMO	Designate quali risorse economiche di	Data di designazione
«1.	CHON MYONG 1 A fine dicembre 2017 la petroliera della RPDC CHON MYONG 1 ha partecipato a un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.	8712362		30.3.2018
2.	AN SAN 1 A fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC AN SAN 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio.	7303803		30.3.2018
3.	YU PHYONG 5 Il 29 novembre 2017 la nave mercantile della RPDC YU PHONG 5 ha importato prodotti petroliferi raffinati a Nampo (RPDC) con un trasferimento da nave a nave effettuato il 26 novembre 2017.	8605026		30.3.2018
4.	SAM JONG 1 A fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 1 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8405311		30.3.2018



	Nome della nave	Numero IMO	Designate quali risorse economiche di	Data di designazione
5.	SAM JONG 2 A fine gennaio 2018 la nave mercantile della RPDC SAM JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	7408873		30.3.2018
6.	SAM MA 2 A ottobre, inizio novembre e metà novembre 2017 la petroliera della RPDC SAM MA 2 ha importato prodotti petroliferi raffinati con molteplici trasferimenti da nave a nave.	8106496		30.3.2018
7.	YU JONG 2 Nel novembre 2017 la petroliera della RPDC YU JONG 2 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave. Il 16 febbraio 2018 la nave YU JONG 2 ha inoltre partecipato a un'operazione di trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave MIN NING DE YOU 078.	8604917		30.3.2018
8.	PAEK MA A metà gennaio 2018 la nave della RPDC PAEK MA ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	9066978		30.3.2018
9.	JI SONG 6 A fine gennaio 2018 la petroliera della RPDC JI SONG 6 ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8898740		30.3.2018
10.	CHON MA SAN A metà novembre 2017 la nave della RPDC CHON MA SAN ha partecipato a operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8660313		30.3.2018
11.	NAM SAN 8 Si ritiene che la petroliera per greggio della RPDC NAM SAN 8 sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8122347		30.3.2018
12.	YU SON Si ritiene che la petroliera della RPDC YU SON sia stata coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.	8691702		30.3.2018
13.	WOORY STAR Si ritiene che la nave da carico della RPDC WOORY STAR sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.	8408595		30.3.2018
14.	JI SONG 8 La nave da carico della RPDC JI SONG 8 è di proprietà di Phyongchon Shipping & Marine e si ritiene che sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.	8503228	Phyongchon Shipping & Marine	30.3.2018
15.	HAP JANG GANG 6 Altre informazioni: la nave da carico della RPDC HAP JANG GANG 6 è di proprietà di Hapjjanggang Shipping Corp e si ritiene che sia stata coinvolta in trasferimenti illeciti di beni proibiti della RPDC.	9066540	Hapjjanggang Shipping Corp	30.3.2018»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1658 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2018
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta
o di un'indicazione geografica protetta [«Côtes de Montravel» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Côtes de Montravel», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Côtes de Montravel» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 243 dell'11.7.2018, pag. 3.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

19CE0022



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1659 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 alla luce dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto nuovi criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino che riflettono lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali criteri devono essere applicati a decorrere dal 10 novembre 2018 alle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese le domande pendenti.
- (3) Le domande di rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva presentate prima del 10 novembre 2018 e per le quali, a tale data, il comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non ha ancora votato un progetto di regolamento concernente il rinnovo o il non rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva dovrebbero essere considerate domande pendenti.
- (4) Per tali domande pendenti è possibile che le informazioni presentate dal richiedente non consentano di concludere la valutazione volta ad accertare se i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti o no e di concludere se i criteri di approvazione stabiliti in tali punti siano soddisfatti o no. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dovrebbe pertanto poter chiedere informazioni supplementari al richiedente per concludere se i criteri di approvazione di cui a tali punti siano soddisfatti o no. Tali informazioni supplementari dovrebbero essere presentate entro un periodo di tempo stabilito dall'Autorità, che dovrebbe essere il più breve possibile per evitare ritardi ingiustificati della procedura di rinnovo e che dovrebbe essere basato sul tipo di informazioni da presentare.
- (5) Entro il termine concesso per fornire le informazioni supplementari, i candidati dovrebbero inoltre poter chiedere la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (6) Se, sulla base delle informazioni già disponibili, l'Autorità è stata in grado di concludere che la sostanza soddisfa i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino, i richiedenti dovrebbero poter presentare informazioni supplementari per quanto riguarda i criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 e/o poter presentare prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento sono soddisfatte.
- (7) Se l'Autorità chiede tali informazioni supplementari al richiedente, il termine previsto per la preparazione delle conclusioni dell'Autorità dovrebbe essere prorogato al fine di consentire che tali informazioni vengano prese in considerazione.
- (8) Nel chiedere informazioni supplementari al richiedente, l'Autorità dovrebbe tenere presente che la sperimentazione animale deve essere ridotta al minimo e che i test su animali vertebrati devono essere effettuati soltanto come strumento di ultima istanza, in conformità dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

- (9) Tenendo conto del fatto che i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 si applicano a decorrere dal 10 novembre 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile e si applichi a decorrere dal 10 novembre 2018.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 è così modificato:

- 1) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

Ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (*), per le domande presentate in conformità dell'articolo 1 prima del 10 novembre 2018 per le quali il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo non è stato presentato entro tale data, se le informazioni disponibili nei fascicoli supplementari non sono sufficienti per consentire allo Stato membro relatore di concludere la valutazione volta ad accertare se tali criteri di approvazione siano soddisfatti e, ove applicabile, se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, sia giustificata, lo Stato membro relatore specifica dettagliatamente nel progetto di rapporto valutativo per il rinnovo quali siano le informazioni supplementari necessarie per effettuare la valutazione in questione.

(*) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33);

- 2) dopo l'articolo 13, paragrafo 3, è inserito il seguente articolo:


«3 bis Ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, per le domande presentate in conformità dell'articolo 1 prima del 10 novembre 2018 per le quali il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo è stato presentato ma la conclusione dell'Autorità non è ancora adottata a tale data, se le informazioni disponibili nel fascicolo non sono sufficienti per consentire all'Autorità di concludere la valutazione volta ad accertare se tali criteri di approvazione siano soddisfatti, l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri, chiede al richiedente le informazioni supplementari da presentare allo Stato membro relatore, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità sotto forma di un fascicolo supplementare aggiornato con le informazioni supplementari. L'Autorità, in consultazione con lo Stato membro relatore e con il richiedente, fissa un termine per la presentazione di dette informazioni. Tale termine è di almeno 3 mesi, non supera i 30 mesi ed è giustificato in relazione al tipo di informazioni che devono essere presentate.

Entro tale termine fissato dall'Autorità, il richiedente può anche presentare, ove applicabile, prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte.

Se l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri, è in grado di concludere senza chiedere informazioni supplementari che i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui al punto 3.6.5 e/o al punto 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti, essa ne informa il richiedente. Entro 3 mesi da quando è stato informato dall'Autorità, il richiedente può presentare allo Stato membro relatore, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità informazioni supplementari relative ai criteri di approvazione di cui al punto 3.6.5 e/o al punto 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, e/o prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento sono soddisfatte.

Se si applica il primo o il terzo comma, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del termine fissato per la presentazione delle informazioni supplementari.

Se non sono presentate informazioni supplementari in conformità del primo, del secondo o del terzo comma entro il termine fissato per la loro presentazione, l'Autorità informa senza indugio il richiedente, lo Stato membro relatore, la Commissione e gli altri Stati membri e conclude la valutazione sulla base delle informazioni disponibili.



Se sono presentate informazioni supplementari in conformità del primo, del secondo o del terzo comma entro il termine fissato per la loro presentazione, lo Stato membro relatore, entro 90 giorni dal ricevimento di tali informazioni, valuta le informazioni ricevute e trasmette la sua valutazione all'Autorità sotto forma di progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo. L'Autorità effettua una consultazione sul progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo con tutti gli Stati membri e con il richiedente in conformità dell'articolo 12. L'Autorità adotta la conclusione di cui al paragrafo 1 entro 120 giorni dal ricevimento del progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo, utilizzando gli orientamenti per l'identificazione degli interferenti endocrini disponibili al momento della presentazione del fascicolo supplementare aggiornato di cui al primo comma.»;

3) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le informazioni presentate dal richiedente senza essere state richieste, o presentate dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione in conformità al paragrafo 3, primo comma, o in conformità del paragrafo 3 bis, primo o terzo comma, del presente articolo, non sono prese in considerazione, a meno che non siano presentate in conformità dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.»;

4) dopo l'articolo 14, paragrafo 1, è inserito il seguente articolo:

«1 bis Ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, per le domande per le quali la conclusione dell'Autorità è adottata prima del 10 novembre 2018 e se a tale data il comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non ha ancora votato un progetto di regolamento concernente il rinnovo o il non rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva, la Commissione può ritenere che tali informazioni supplementari siano necessarie per valutare se tali criteri di approvazione siano soddisfatti. In tali casi la Commissione chiede che l'Autorità rivaluti entro un periodo di tempo ragionevole le informazioni disponibili e informa il richiedente di tale richiesta.

Se richiesto dalla Commissione in conformità del primo comma, l'Autorità, in consultazione con lo Stato membro relatore, può decidere se siano necessarie informazioni supplementari e chiedere al richiedente di presentare tali informazioni allo Stato membro relatore, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità sotto forma di un fascicolo supplementare aggiornato con le informazioni supplementari. L'Autorità, in consultazione con lo Stato membro relatore e con il richiedente, fissa un termine per la presentazione di dette informazioni. Tale termine è di almeno 3 mesi, non supera i 30 mesi ed è giustificato in relazione al tipo di informazioni che devono essere presentate.


Entro tale termine fissato dall'Autorità, il richiedente può anche presentare, ove applicabile, prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte.

Se l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri, è in grado di concludere senza chiedere informazioni supplementari che i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui al punto 3.6.5 e/o al punto 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti, essa ne informa il richiedente. Entro 3 mesi da quando è stato informato dall'Autorità, il richiedente può presentare allo Stato membro relatore, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità informazioni supplementari relative ai criteri di approvazione di cui al punto 3.6.5 e/o al punto 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, e/o prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento sono soddisfatte.

Lo Stato membro relatore, entro 90 giorni dal ricevimento delle informazioni supplementari, valuta le informazioni ricevute e trasmette la sua valutazione all'Autorità sotto forma di un progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo. L'Autorità effettua una consultazione sul progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo con tutti gli Stati membri e con il richiedente in conformità dell'articolo 12.

L'Autorità adotta un addendum alla conclusione di cui al paragrafo 1 entro 120 giorni dal ricevimento del progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo, utilizzando gli orientamenti per l'identificazione degli interferenti endocrini disponibili al momento della presentazione del fascicolo supplementare di cui al secondo comma.

Se non sono presentate informazioni supplementari in conformità del secondo, del terzo o del quarto comma entro il termine fissato per la loro presentazione, l'Autorità informa senza indugio il richiedente, lo Stato membro relatore, la Commissione, gli altri Stati membri e conclude la valutazione sulla base delle informazioni disponibili entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di cui al secondo o quarto comma.



Le informazioni presentate dal richiedente senza essere state richieste, o presentate dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione in conformità del presente articolo, secondo o quarto comma, non sono prese in considerazione, a meno che non siano presentate in conformità dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.»

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 introdotte dall'articolo 1 del presente regolamento si applicano in aggiunta alle altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE0023



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1660 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2018

che impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare le opportune misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente, quando sia manifesto che gli alimenti e i mangimi in questione possono comportare un grave rischio per la salute umana e la salute degli animali e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. Tali misure urgenti dell'Unione possono consistere nell'imposizione di condizioni particolari per l'importazione dei prodotti in questione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 669/2009 ⁽³⁾ della Commissione prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I di detto regolamento. Le foglie di vite originarie della Turchia e la pitahaya (frutto del drago) del Vietnam sono comprese in tale allegato e sono quindi soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali.
- (3) I risultati dei controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni di audit della Commissione, le relazioni trasmesse da paesi terzi e gli scambi d'informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare indicano il persistere di numerosi casi di non conformità delle foglie di vite originarie della Turchia ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Neppure in seguito all'aumento della frequenza dei controlli alle frontiere dell'Unione è stato possibile constatare un miglioramento della situazione.
- (4) I risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 indicano un'elevata frequenza di casi di non conformità della pitahaya (frutto del drago) originaria del Vietnam ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005. Un audit effettuato in Vietnam dalla Commissione nel marzo 2017 al fine di valutare i controlli sugli antiparassitari negli alimenti di origine vegetale destinati all'esportazione nell'Unione europea ha constatato che non esiste alcun sistema ufficiale efficace di controllo antiparassitario per gli alimenti esportati nell'Unione e che le autorità non sono in grado di assicurare la conformità dei prodotti vietnamiti ai livelli massimi di residui di antiparassitari.
- (5) Ciò dimostra che le importazioni di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del drago) dal Vietnam possono comportare un grave rischio per la salute e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato con le misure attualmente in vigore. È pertanto necessario stabilire condizioni particolari per l'importazione di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del drago) dal Vietnam.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).




- (6) Le foglie di curry originarie dell'India sono attualmente soggette a condizioni particolari per l'importazione, stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione ⁽¹⁾. Le condizioni particolari per l'importazione di tale prodotto dovrebbero essere mantenute, visti i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014, che indicano il persistere di numerosi casi di non conformità.
- (7) È pertanto opportuno esigere che le foglie di curry originarie dell'India, le foglie di vite della Turchia e la pitahaya (frutto del drago) del Vietnam siano sottoposte, prima dell'esportazione nell'Unione, a controlli ufficiali comprendenti campionamenti e analisi, in modo da garantire che tali prodotti soddisfino ai relativi requisiti di legge. Tutte le partite di tali prodotti dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati sottoposti a un campionamento in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (8) Al fine di garantire un'organizzazione efficiente e un certo grado di uniformità a livello dell'Unione dei controlli all'importazione per quanto riguarda la presenza di residui di antiparassitari nelle e sulle foglie di curry originarie dell'India, sulle foglie di vite della Turchia e sulla pitahaya (frutto del drago) del Vietnam, è opportuno prevedere nel presente regolamento procedure di controllo almeno equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 669/2009.
- (9) Per tenere conto della natura specifica della non conformità ai requisiti documentali, è opportuno stabilire norme sulle azioni da intraprendere qualora la partita non sia accompagnata dai risultati dei campionamenti e delle analisi e dal certificato sanitario o qualora tali risultati o tale certificato sanitario non siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
- (10) Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che le autorità competenti notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i respingimenti alla frontiera. Per quanto riguarda gli antiparassitari, è opportuno precisare che nei casi in cui le autorità competenti respingono una partita di alimenti indicati nell'elenco del presente regolamento, tale notifica dovrebbe essere effettuata se non è stato rispettato un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, a prescindere dal fatto che sia stata superata o meno la dose acuta di riferimento.
- (11) Al fine di raccogliere dati per una continua valutazione dei rischi in relazione ai prodotti oggetto del presente regolamento e di adeguare, ove necessario, le misure esistenti, è opportuno esigere che gli Stati membri presentino alla Commissione due volte all'anno una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali eseguiti a norma del presente regolamento. Alcuni Stati membri registrano su base volontaria il documento comune di entrata relativo ad alcuni mangimi e alimenti di origine non animale nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), istituito dalle decisioni della Commissione 2003/24/CE ⁽³⁾ e 2004/292/CE ⁽⁴⁾, e forniscono così alla Commissione informazioni sul numero di partite importate e sui risultati dei controlli previsti dal presente regolamento. Detto obbligo di informazione dovrebbe quindi essere considerato soddisfatto se gli Stati membri registrano in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati in conformità al presente regolamento.
- (12) È opportuno riesaminare le misure previste nel presente regolamento entro il 31 ottobre 2019 al fine di valutare se siano ancora necessarie.
- (13) Per organizzare i controlli ufficiali conformemente al presente regolamento dovrebbero essere disponibili risorse finanziarie adeguate. I costi derivanti da tali controlli ufficiali dovrebbero quindi essere sostenuti dagli operatori del settore alimentare responsabili delle partite.
- (14) Per motivi di trasparenza e coerenza delle norme applicabili, il presente regolamento dovrebbe stabilire tutte le condizioni specifiche che disciplinano l'importazione di foglie di curry dall'India, di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del drago) dal Vietnam per quanto riguarda la presenza di residui di antiparassitari. Le voci relative alle foglie di vite originarie della Turchia e alla pitahaya (frutto del drago) originaria del Vietnam dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, mentre il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 relativo alle foglie di curry originarie dell'India dovrebbe essere abrogato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 20).

⁽²⁾ Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

⁽³⁾ Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).



- (15) Al fine di concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'8 dicembre 2018. Nell'interesse della certezza del diritto è opportuno prevedere che gli Stati membri autorizzino per un periodo transitorio l'importazione di partite di foglie di vite dalla Turchia, di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam e di foglie di curry dall'India, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018, a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 669/2009 in vigore al 7 dicembre 2018 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I.

Esso si applica anche agli alimenti composti contenenti qualsiasi alimento elencato nell'allegato I in una quantità superiore al 20 %.

2. Il presente regolamento non si applica alle partite di alimenti destinate a un privato per il solo uso e consumo personale. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Si applicano inoltre le definizioni di «documento comune di entrata» e «punto di entrata designato» di cui all'articolo 3, rispettivamente lettera a) e lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009.

Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende una partita quale definita nella direttiva 2002/63/CE.

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Le partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento.

Tali partite possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato.

Articolo 4

Risultati dei campionamenti e delle analisi

1. Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere accompagnata dai risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine indicato nell'allegato I o del paese terzo dal quale la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine, per accertare la conformità alla legislazione dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.


2. Il campionamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE.

3. Le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Articolo 5

Certificato sanitario

1. Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere accompagnata dalla versione originale di un certificato sanitario, in conformità al modello riportato all'allegato II.



2. Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato dall'autorità competente del paese di origine o del paese dal quale la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.
3. Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4. Il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita alla quale esso si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia.
5. Il certificato sanitario è valido solo per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio.
6. Il certificato sanitario originale è presentato all'autorità competente del punto di entrata designato e da questa conservato.

Articolo 6

Identificazione

Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è identificata da un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione indicato sui risultati dei campionamenti e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7


Notifica previa delle partite

1. Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano con anticipo alle autorità competenti al punto di entrata designato la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché la natura della partita.
2. Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti completano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest'ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.
3. Nel compilare il DCE conformemente al presente regolamento, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE riportate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1. Le autorità competenti al punto di entrata designato eseguono controlli documentali in relazione a ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di accertare la conformità ai requisiti stabiliti agli articoli 4 e 5.
2. Gli Stati membri eseguono controlli di identità e fisici delle partite, comprendenti campionamenti e analisi, in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, e agli articoli 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, con la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.
3. Al termine dei controlli, le autorità competenti:
 - a) compilano le voci pertinenti della parte II del DCE;
 - b) allegano al DCE i risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo;
 - c) forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento del DCE;
 - d) timbrano e firmano l'originale del DCE;
 - e) preparano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
4. Le autorità competenti al punto di entrata designato rilasciano all'operatore responsabile della partita una copia autenticata del certificato sanitario o, nel caso di una partita frazionata, più copie di tale certificato, ognuna autenticata individualmente.
5. Durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica la partita è accompagnata dal DCE originale.



*Articolo 9***Frazionamento di una partita**

1. Il frazionamento di una partita non è ammesso finché non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.
2. Nel caso di un successivo frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

*Articolo 10***Immissione in libera pratica**

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'espletamento di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono la partita in libera pratica solo se nella casella II.14 del DCE è indicata una decisione favorevole dell'autorità competente e se il DCE è firmato nella casella II.21.

*Articolo 11***Non conformità**

1. Se i controlli ufficiali eseguiti in conformità all'articolo 8 accertano la non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, ivi incluso il presente regolamento, l'autorità competente compila la parte III del DCE e vengono adottate misure in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Se una partita non è accompagnata sia dai risultati dei campionamenti e delle analisi di cui all'articolo 4 sia dal certificato sanitario di cui all'articolo 5 oppure se tali risultati o tale certificato sanitario non sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, la partita non può essere importata nell'Unione ed è respinta al di fuori dell'Unione o distrutta.
3. Se l'autorità competente al punto di entrata designato non permette l'introduzione di una partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a causa della non conformità a un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale respingimento alla frontiera in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.

*Articolo 12***Relazioni**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione due volte all'anno, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite di alimenti a norma del presente regolamento.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il numero di partite importate;
- b) il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi;
- c) i risultati dei controlli previsti all'articolo 8, paragrafo 2.


2. Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti se gli Stati membri registrano in TRACES i DCE rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità al presente regolamento.

*Articolo 13***Riesame**

Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 ottobre 2019.

*Articolo 14***Spese**

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, compresi i campionamenti, le analisi, l'immagazzinamento e qualsiasi misura adottata in seguito a una non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare responsabili della partita.



*Articolo 15***Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

- a) fra le voci per la Turchia è soppressa la voce relativa alle «Foglie di vite»;
- b) fra le voci per il Vietnam è soppressa la voce relativa alla «Pitahaya (frutto del drago)».

*Articolo 16***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 è abrogato.

*Articolo 17***Misure transitorie**

Per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di curry originarie dell'India, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018 a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014.

Per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di vite originarie della Turchia e di pitahaya (frutto del drago) originaria del Vietnam, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018 a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2009 in vigore il 7 dicembre 2018.

*Articolo 18***Entrata in vigore e data di applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Alimenti di origine non animale soggetti a condizioni particolari riguardanti l'importazione nell'Unione europea

Alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) all'importazione
Pitahaya (frutto del dragone) (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0810 90 20	10	Vietnam (VN)	Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale) ⁽²⁾ e residui di ditiocarbammati ⁽³⁾ (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb ⁽³⁾ , mancozeb ⁽³⁾ , metiram ⁽³⁾ , propineb ⁽³⁾ , tiram ⁽³⁾ e ziram ⁽³⁾ , fentoato ⁽²⁾ e quinalfos ⁽²⁾).	10
Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti - freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	India (IN)	Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale) ⁽²⁾ e residui di acefato ⁽²⁾).	20
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11, 19	Turchia (TR)	Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale) ⁽²⁾ e residui di ditiocarbammati ⁽³⁾ (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb ⁽³⁾ , mancozeb ⁽³⁾ , metiram ⁽³⁾ , propineb ⁽³⁾ , tiram ⁽³⁾ e ziram ⁽³⁾ e metrafenone ⁽²⁾).	20

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS.

⁽³⁾ Residui di antiparassitari analizzati con metodi monoresiduo.




ALLEGATO II

Paese:

Certificato sanitario

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Telefono		I.2 N. di riferimento del certificato	
			I.3 Autorità centrale competente	
			I.4 Autorità locale competente	
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Telefono		I.6 Operatore responsabile della partita nell'UE (se noto) Nome Indirizzo Codice postale	
	I.7 Paese di origine, codice ISO		I.9 Paese di destinazione, codice ISO	
	I.11 Luogo di origine Nome Indirizzo		I.12 Luogo di destinazione (se noto) Nome Indirizzo	
I.13 Luogo di spedizione Indirizzo		I.14 Data di partenza		
I.15 Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16 Punto di entrata designato Nome:		
Identificazione: Documento:		I.17 Rapporto di laboratorio Numero di riferimento: Data di rilascio:		
I.21 Temperatura dei prodotti ambiente <input type="checkbox"/> di refrigerazione <input type="checkbox"/> di congelazione <input type="checkbox"/>		I.20 Quantità Peso netto totale (kg) Peso lordo totale (kg)		I.22 Numero totale di colli
I.23 Numero del sigillo/container				
I.25 Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>				
I.27 Immissione sul mercato interno <input type="checkbox"/>				
I.28 Identificazione della merce Codice NC: Suddivisione TARIC:				
Natura della merce		Numero di colli		Peso netto
				Codice di identificazione



Paese:

Alimenti di origine non animale soggetti a condizioni particolari riguardanti l'importazione nell'UE**II. Informazioni sanitarie****II.a. Numero di riferimento del certificato**

Il sottoscritto, rappresentante autorizzato dell'autorità competente, dichiara di essere a conoscenza delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 396/2005 e certifica che:

- II.1 Gli alimenti della partita descritta nella parte I sono stati prodotti in condizioni che rispettano i livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e sono stati prodotti, selezionati, manipolati, trasformati, confezionati e trasportati nel rispetto di corrette prassi igieniche.
- II.2 La presente partita è stata sottoposta a campionamento e analisi in conformità all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1660 della Commissione il (data), è stata sottoposta ad analisi di antiparassitari in laboratorio il (data) presso (nome del laboratorio) con metodi che coprono almeno i rischi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
- II.3 I particolari del campionamento, dei metodi di analisi utilizzati e tutti i risultati sono allegati per dimostrare la conformità alla legislazione dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.
- II.4 Il presente certificato è stato rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasciasse il controllo dell'autorità competente.
- II.5 Il presente certificato è valido per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio.

Parte II: certificazione

Rappresentante autorizzato dell'autorità competente

Nome (in maiuscolo):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:

Timbro:

19CE0024



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1661 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 2 novembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:

«76. MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE. Indirizzi: a) P.O. Box 9, Amara, Maysan, Iraq; b) P.O. Box 3028, Maysan, Iraq.»

19CE0025



DECISIONE (PESC) 2018/1662 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 25 ottobre 2018****che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2018)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2014/486/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina («EUAM Ucraina»), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione.
- (2) Il 7 gennaio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/49 ⁽²⁾, con cui ha nominato il sig. Kęstutis LANČINSKAS capo della missione EUAM Ucraina dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.
- (3) Il 10 gennaio 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/113 ⁽³⁾, con cui ha prorogato il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2017.
- (4) Il 10 novembre 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/2106 ⁽⁴⁾, con cui ha prorogato il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018.
- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina è prorogato fino al 31 maggio 2019.

⁽¹⁾ GUL 217 del 23.7.2014, pag. 42.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/49 del Comitato politico e di sicurezza, del 7 gennaio 2016, relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2016) (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 47).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/113 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2017, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2017) (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 48).⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/2106 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 novembre 2017, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/2/2017) (GU L 303 del 18.11.2017, pag. 10).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

19CE0026



DECISIONE (UE) 2018/1663 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione») è entrata in vigore il 14 aprile 1967.
- (2) A norma dell'articolo 46 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) può adottare risoluzioni vincolanti per i suoi membri.
- (3) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio.
- (4) Il CESNI adotterà norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna nella sua riunione dell'8 novembre 2018. È probabile che la sessione plenaria della CCNR adotti una risoluzione che iscriverà tali norme nel regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CESNI e di CCNR, poiché le norme relative alle qualifiche professionali incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e avranno effetti giuridici in forza delle norme che disciplinano la CCNR nell'adozione di suddette norme.
- (6) È importante che i requisiti tecnici relativi ai membri dell'equipaggio siano il più possibile armonizzati nell'ambito di diversi regimi giuridici in Europa per facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e garantire la protezione della vita umana e dell'ambiente. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.
- (7) Le norme elaborate dal CESNI relative alle qualifiche professionali prevedono norme minime europee armonizzate e includono norme relative alle competenze, agli esami pratici, all'idoneità medica e all'omologazione dei simulatori.
- (8) Con effetto dal 18 gennaio 2022, l'articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397 fa riferimento direttamente alle norme relative alle qualifiche professionali considerandole come le norme previste dal CESNI. Alla Commissione è conferito il potere di inserire il testo integrale di tali norme in atti delegati, fare o aggiornare i pertinenti riferimenti e fissare la data di applicazione.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del CESNI e della CCNR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) l'8 novembre 2018 di acconsentire all'adozione di norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (riferimentida cesni (18)_29 a cesni (18)_42)].

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).



2. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) nella quale si decide in merito alle norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (riferimenti da cesni (18)_29 a cesni (18)_42), è di sostenere tutte le proposte che allineano le prescrizioni del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno con le norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

Articolo 2

1. La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CESNI in modo congiunto.

2. La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CCNR in modo congiunto.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

19CE0027



DECISIONE (UE) 2018/1664 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos Bankas**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2018, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas (BCE/2018/23) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato del revisore esterno della Lietuvos bankas è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017.
- (3) Con raccomandazione del 18 maggio 2018 (BCE/2018/15) ⁽²⁾, la BCE ha raccomandato la nomina di UAB Deloitte Lietuva quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021. UAB Deloitte Lietuva non ha accettato la nomina. È pertanto necessario nominare un revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021.
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di UAB Ernst & Young Baltic quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:

«19. Si accetta la nomina di UAB Ernst & Young Baltic quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

H. LÖGER

⁽¹⁾ GU C 370 del 12.10.2018, pag. 1.⁽²⁾ Raccomandazione della Banca centrale europea, del 18 maggio 2018, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas (BCE/2018/15) (GU C 181 del 28.5.2018, pag. 1).⁽³⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GUL 22 del 29.1.1999, pag. 69).

DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1665 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo lussemburghese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Christophe HANSEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Claudine OTTO, *Conseiller en affaires européennes, avis et affaires juridiques à la Chambre de Commerce*, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

H. LÖGER

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2018/1666 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****relativa alla nomina di due membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta della Repubblica portoghese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. António BRAGANÇA FERNANDES e del sig. Luís GOMES.
- (3) Cinque seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Francisco LOPES, della sig.ra Isaura MORAIS, del sig. Américo PEREIRA, del sig. António PEREIRA e del sig. Aníbal REIS COSTA.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig. Ricardo Bruno ANTUNES MACHADO RIO, presidente *da Câmara de Braga*,
- sig. Aires Henrique DO COUTO PEREIRA, presidente *da Câmara da Póvoa de Varzim*,

b) quali supplenti:

- sig.ra Berta FERREIRA MILHEIRO NUNES, presidente *da Câmara de Alfândega da Fé*,
- sig. Pedro Miguel César RIBEIRO, presidente *da Câmara de Almeirim*,
- sig. Hélder António GUERRA DE SOUSA E SILVA, presidente *da Câmara de Mafra*,
- sig. Rui Miguel DA SILVA ANDRÉ, presidente *da Câmara de Monchique*,
- sig. Carlos SILVA SANTIAGO, presidente *da Câmara de Sernancelhe*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2018/1667 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo neerlandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'11 luglio 2017, con decisione (UE) 2017/1335 del Consiglio ⁽⁴⁾, la sig.ra Ingrid VAN ENGELSHOVEN è stata sostituita dalla sig.ra Saskia BRUINES in qualità di supplente.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Saskia BRUINES.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. R.J. (Robert) VAN ASTEN, *Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality 's-Gravenhage*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*


H. LÖGER

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/1335 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 46).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1668 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2018

che modifica l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2018) 7207]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che i prodotti di origine animale siano importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che nel compilare e aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei risultati dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi. Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dispone che i paesi terzi figurino in tale elenco soltanto se le loro autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione ⁽³⁾ elenca i paesi terzi e i territori che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i prodotti di cui alla decisione 2006/766/CE rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori e possono di conseguenza essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato I della suddetta decisione contiene un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da determinati paesi terzi.
- (4) I controlli più recenti dell'Unione negli Stati Uniti d'America per valutare il sistema di controllo attualmente utilizzato nella produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione hanno avuto luogo nel 2015. Tali controlli, insieme alle assicurazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America, indicano che le condizioni di produzione dei molluschi bivalvi applicabili negli Stati di Massachusetts e Washington offrono garanzie equivalenti a quelle previste nella legislazione dell'Unione pertinente. Di conseguenza dovrebbero essere consentite le importazioni provenienti dagli Stati di Massachusetts e Washington negli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini. La Commissione stabilirà le condizioni specifiche per l'esportazione di tali prodotti in un certificato sanitario.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2006/766/CE, la voce relativa agli Stati Uniti d'America è sostituita dalla seguente:

«US	Stati Uniti d'America	Stati di Massachusetts e Washington»
-----	-----------------------	--------------------------------------

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

19CE0032



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1669 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2018****che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali***[notificata con il numero C(2018) 2167]***(I testi in lingua ceca, francese, italiana, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/71/CE stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati da detta direttiva e sono situate sul suo territorio.
- (3) Gli Stati membri possono essere autorizzati, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE, ad escludere dall'elenco delle aziende di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti in detta direttiva.
- (4) La decisione 2006/80/CE della Commissione ⁽²⁾ autorizza la Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia ad applicare la deroga ora prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino.
La Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia hanno confermato di non applicare più la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino.
- (5) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/80/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/80/CE è abrogata.

Articolo 2


La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

⁽²⁾ Decisione 2006/80/CE della Commissione, del 1° febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GUL 36 dell'8.2.2006, pag. 50).



REGOLAMENTO (UE) 2018/1670 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di *shochu* prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con il Giappone.
- (2) I negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo») si sono conclusi con esito positivo e l'accordo è stato firmato il 17 luglio 2018.
- (3) L'allegato 2-D dell'accordo dispone che lo *shochu* a distillazione singola, quale definito all'articolo 3, comma 10, della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), prodotto in alambicco e imbottigliato in Giappone, debba essere immesso sul mercato dell'Unione in bottiglie tradizionali della capacità di quattro go (合) e di uno sho (升), pari rispettivamente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti giuridici applicabili dell'Unione.
- (4) La direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ dispone che i prodotti preconfezionati possono essere immessi sul mercato dell'Unione solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all'allegato, punto 1, della direttiva stessa. Per le bevande spiritose, l'allegato della direttiva 2007/45/CE fa riferimento, al punto 1, a nove quantità nominali nell'intervallo tra 100 ml e 2 000 ml. Tra queste non figurano le quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, nelle quali lo *shochu* prodotto mediante distillazione singola in alambicco è imbottigliato e commercializzato in Giappone.
- (5) È quindi necessaria una deroga alle quantità nominali fissate nell'allegato della direttiva 2007/45/CE per le bevande spiritose, al fine di garantire che lo *shochu* prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato dell'Unione, secondo quanto stabilito nell'allegato 2-D dell'accordo, in bottiglie aventi una capacità corrispondente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, vale a dire in bottiglie giapponesi tradizionali aventi una capacità di quattro go (合) e di uno sho (升) rispettivamente.

⁽¹⁾ GU C 367 del 10.10.2018, pag.119.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

⁽³⁾ Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).



- (6) È necessario che la deroga alla direttiva 2007/45/CE sia introdotta mediante una modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per garantire che lo *shochu* prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato contemporaneamente in tutti gli Stati membri all'entrata in vigore dell'accordo.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.
- (8) Al fine di garantire l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda l'immissione sul mercato dell'Unione di *shochu* prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capo IV del regolamento (CE) n. 110/2008 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE

In deroga all'articolo 3 della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) e al punto 1, sesta riga, dell'allegato della stessa direttiva, lo *shochu* ^(**) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell'Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.

^(*) Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (G U L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

^(**) Secondo quanto stabilito nell'allegato 2-D dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (G U L 39 del 13.2.2008, pag. 16).



REGOLAMENTO (UE) 2018/1671 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 23 ottobre 2018****che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri, su loro richiesta, volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione.
- (2) Il programma di sostegno alle riforme strutturali (il «programma») è stato istituito con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita che rivestano interesse per l'Unione, anche attraverso la fornitura di assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il sostegno a titolo del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, e può riguardare una vasta gamma di settori. Lo sviluppo di economie resilienti e di una società resiliente, fondate su strutture economiche, sociali e territoriali robuste, che consentano agli Stati membri di assorbire gli shock e riprendersi velocemente, contribuisce alla coesione economica e sociale e libera un potenziale di crescita. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in conformità del rispettivo quadro giuridico, contributi adeguati e il coinvolgimento della pubblica amministrazione e dei soggetti interessati a livello nazionale e regionale. L'attuazione di riforme istituzionali, amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita che siano importanti per gli Stati membri e la titolarità sul campo di riforme strutturali che rivestano interesse per l'Unione costituiscono importanti strumenti per conseguire tali sviluppi.
- (3) Una comunicazione efficace delle azioni e delle attività del programma e dei relativi risultati a livello di Unione, nazionale e regionale, ove opportuno, è essenziale per sensibilizzare i cittadini in merito alle realizzazioni del programma, per garantire la visibilità e fornire informazioni concernenti i suoi effetti sul campo.
- (4) Dato che la domanda di sostegno potrebbe superare il finanziamento del programma, le richieste dovrebbero essere classificate in base alla priorità, se del caso, dallo Stato membro interessato durante la procedura di richiesta di sostegno. In tale contesto, è opportuno prestare attenzione alle richieste di sostegno che hanno legami con il semestre europeo e i settori strategici connessi alla coesione, all'innovazione, all'occupazione e alla crescita intelligente e sostenibile. Il programma dovrebbe essere complementare ad altri strumenti, al fine di evitare sovrapposizioni.
- (5) Poiché non fornisce finanziamenti agli Stati membri, ma solo sostegno tecnico, il programma non mira a sostituire o supplire ai finanziamenti provenienti dai bilanci nazionali.
- (6) Gli Stati membri si sono avvalsi in misura crescente del sostegno offerto dal programma, ben oltre le aspettative iniziali. Le richieste di sostegno ricevute dalla Commissione durante il ciclo 2017 hanno superato notevolmente, in base al loro valore stimato, la dotazione annuale disponibile. Durante il ciclo 2018 il valore stimato delle richieste ricevute è stato pari a cinque volte le risorse finanziarie disponibili per tale anno. Quasi tutti gli Stati membri hanno chiesto un sostegno nell'ambito del programma e le richieste sono state distribuite in tutti i settori coperti dal programma.

⁽¹⁾ GU C 237 del 6.7.2018, pag. 53.

⁽²⁾ GU C 247 del 13.7.2018, pag. 54.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.



- (7) Il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso riforme strutturali da cui l'Unione tragga beneficio e che siano in linea con i principi e valori dell'Unione è fondamentale per sostenere la resilienza economica, oltre che per la partecipazione all'Unione economica e monetaria e per il rafforzamento della convergenza reale in seno a quest'ultima, garantendo la stabilità e prosperità dell'Unione a lungo termine. Ciò è in pari misura importante per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ai fini dei preparativi per l'adesione alla zona euro e per gli Stati membri della zona euro.
- (8) È pertanto opportuno sottolineare nell'obiettivo generale del programma, nell'ambito del contributo per rispondere alle sfide economiche e sociali, che il rafforzamento della coesione economica e sociale, della competitività, della produttività, della crescita sostenibile, della creazione di posti di lavoro, degli investimenti e dell'inclusione sociale potrebbe anche contribuire alla preparazione della futura partecipazione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.
- (9) Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali e specifici e nell'ambito delle azioni ammissibili da finanziare mediante il programma, occorre indicare che azioni e attività del programma dovrebbero anche poter sostenere le riforme volte ad aiutare gli Stati membri a prepararsi ad aderire alla zona euro, nel rispetto comunque del principio della parità di trattamento di tutti gli Stati membri.
- (10) Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l'attuazione delle riforme strutturali che rivestono interesse per l'Unione, anche negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, in preparazione alla loro adesione alla zona euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma e fissarla a un livello sufficiente per permettere all'Unione di fornire un sostegno che sia adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti e che sia utilizzato in conformità di una sana gestione finanziaria. Tale aumento non dovrebbe influire negativamente sulle altre priorità della politica di coesione. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a trasferire le loro dotazioni nazionali e regionali a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei.
- (11) Al fine di consentire la rapida prestazione di un sostegno di qualità, la Commissione dovrebbe essere in grado di utilizzare una parte della dotazione finanziaria per coprire anche i costi delle attività accessorie al programma, quali le spese relative al controllo di qualità, al monitoraggio e alla valutazione di progetti concreti sul terreno. Tali attività sono importanti per garantire l'efficienza dell'attuazione dei progetti.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (13) Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/825 è così modificato:


- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, i settori economici e sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e l'inclusione sociale e contribuire alla convergenza reale in seno all'Unione, il che può altresì preparare alla partecipazione alla zona euro, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GUL 129 del 19.5.2017, pag. 1).



2) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Sostegno per la preparazione all'adesione alla zona euro

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, ed entro l'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 6, il programma può finanziare azioni e attività anche a sostegno delle riforme che possono aiutare gli Stati membri a prepararsi all'adesione alla zona euro.»;

3) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 222 800 000 EUR a prezzi correnti.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

«Le spese possono coprire anche i costi di altre attività accessorie del programma, quali i controlli di qualità e il monitoraggio di progetti concreti di sostegno sul terreno.»;

4) all'articolo 16, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«f) l'attuazione delle misure di sostegno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il president

K. EDTSTADLER

19CE0035



REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 23 ottobre 2018****relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La promozione di uno sviluppo armonioso, sostenibile e inclusivo del mercato interno quale area in cui i beni, le persone, i servizi e i capitali possano circolare liberamente e in sicurezza è una delle priorità dell'Unione.
- (2) La reimmisione di proventi illeciti nel sistema economico e lo sviamento di denaro per finanziare attività illecite creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge e rappresentano quindi una minaccia per il funzionamento del mercato interno. Tali pratiche, inoltre, favoriscono attività criminose e terroristiche che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell'Unione. L'Unione è pertanto intervenuta a scopi cautelativi.
- (3) Uno dei principali pilastri dell'intervento dell'Unione è stata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio ⁽³⁾, che ha stabilito una serie di misure e obblighi per gli enti finanziari, le persone giuridiche e talune professioni per quanto riguarda, tra l'altro, la trasparenza e la conservazione di registri, oltre che disposizioni sulla conoscenza dei propri clienti, e ha introdotto l'obbligo di riferire su transazioni sospette alle Unità di informazione finanziaria nazionali (UIF). Le UIF sono state istituite come unità centrali per valutare tali transazioni, interagire con le loro controparti in altri paesi e, se necessario, contattare le autorità giudiziarie. La direttiva 91/308/CEE è stata in seguito modificata e sostituita da successive misure. Le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio sono attualmente stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) Dato il rischio che la sua applicazione potesse portare a un aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti che avrebbe potuto rappresentare una minaccia per il sistema finanziario e per il mercato interno, la direttiva 91/308/CEE è stata integrata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che mira a prevenire e individuare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo istituendo un sistema di controlli applicabili alle persone fisiche in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione che recano con sé denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore ai 10 000 EUR, ovvero il controvalore in altre valute. Il termine «in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione» dovrebbe essere definito in riferimento al territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di garantire che il presente regolamento abbia il più ampio ambito di applicazione possibile e che nessuna zona sia esente dalla sua applicazione od offra la possibilità di eludere i controlli applicabili.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1889/2005 ha applicato nella Comunità le norme internazionali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo elaborate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).


⁽¹⁾ GU C 246 del 28.7.2017, pag. 22.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.


⁽³⁾ Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).



- (6) Il GAFI, istituito dal vertice del G7 svoltosi a Parigi nel 1989, è un organismo intergovernativo che stabilisce norme e promuove l'attuazione effettiva di misure giuridiche, regolamentari e operative volte a contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e altre minacce connesse che mettono a repentaglio l'integrità del sistema finanziario internazionale. Molti Stati membri fanno parte del GAFI o vi sono rappresentati tramite organismi regionali. L'Unione, che vi è rappresentata dalla Commissione, si è impegnata a dare attuazione effettiva alle raccomandazioni del GAFI. La raccomandazione 32 del GAFI sui corrieri di valuta precisa che è opportuno che vi siano misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.
- (7) La direttiva (UE) 2015/849 definisce e descrive una serie di attività criminose i cui proventi potrebbero essere oggetto di riciclaggio o potrebbero essere utilizzati per finanziare il terrorismo. I proventi di queste attività criminose passano spesso attraverso le frontiere esterne dell'Unione per essere riciclati o utilizzati per finanziare il terrorismo. Il presente regolamento dovrebbe tener conto di tale situazione e stabilire un sistema di norme che, oltre a contribuire alla prevenzione del riciclaggio, specialmente dei reati presupposto come i reati fiscali quali definiti dal diritto nazionale e del finanziamento del terrorismo in quanto tali, facilitino la prevenzione e l'individuazione delle attività criminose definite dalla direttiva (UE) 2015/849, e la conseguente conduzione di indagini.
- (8) Sono stati fatti progressi per quanto riguarda le conoscenze sui meccanismi utilizzati per trasferire attraverso le frontiere valore ottenuto illecitamente. Di conseguenza sono state aggiornate le raccomandazioni GAFI, la direttiva (UE) 2015/849 ha apportato dei cambiamenti al quadro giuridico dell'Unione e sono state sviluppate nuove migliori prassi. Alla luce di tali sviluppi e basandosi sulla valutazione della normativa vigente dell'Unione, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1889/2005. Tuttavia, vista l'ampia portata delle modifiche che si renderebbero necessarie in tal senso, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1889/2005 e sostituirlo con uno nuovo.
- (9) Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prevedere, nell'ambito del diritto nazionale, controlli nazionali supplementari per i movimenti di denaro contante all'interno dell'Unione, purché siano compatibili con le libertà fondamentali dell'Unione, in particolare gli articoli 63 e 65 TFUE.
- (10) Un insieme di norme a livello di Unione che consenta controlli comparabili sul denaro contante all'interno dell'Unione faciliterebbe notevolmente gli sforzi intesi a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
- (11) Il presente regolamento non riguarda eventuali misure adottate dall'Unione o dagli Stati membri a norma dell'articolo 66 TFUE allo scopo di introdurre restrizioni ai movimenti di capitali che causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria ovvero a norma degli articoli 143 e 144 TFUE a seguito in caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti.
- (12) Considerando la loro presenza alle frontiere esterne dell'Unione, la loro competenza nell'effettuare controlli su passeggeri e merci che attraversano tali frontiere e la loro esperienza acquisita nell'applicare il regolamento (CE) n. 1889/2005, le autorità doganali dovrebbero continuare a operare in quanto autorità competenti ai fini del presente regolamento. Al tempo stesso gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di designare, quali autorità competenti, altre autorità nazionali presenti alle frontiere esterne. Gli Stati membri dovrebbero continuare a fornire una formazione adeguata al personale delle autorità doganali e di altre autorità nazionali per effettuare tali controlli, anche sul riciclaggio di denaro contante.
- (13) Uno dei concetti chiave utilizzati nel presente regolamento è la definizione di «denaro contante», che dovrebbe comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate. Per le loro stesse caratteristiche, alcuni tipi di strumenti negoziabili al portatore, di beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate che non sono collegate a conti correnti e che possono contenere un importo di denaro difficile da individuare si prestano a essere utilizzati al posto della valuta quali mezzi anonimi per trasferire valore attraverso le frontiere esterne, che non sono tracciabili con il sistema classico di controllo da parte delle autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli elementi essenziali della definizione di «denaro contante», permettendo nel contempo alla Commissione di modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento in risposta ai tentativi dei soggetti criminali e dei loro complici di aggirare una misura di controllo relativa a un unico tipo di riserva altamente liquida di valore trasferendone un altro tipo attraverso le frontiere esterne. Qualora vi siano prove di simile condotta su scala diffusa è indispensabile adottare tempestivamente misure che possano porre rimedio a tale situazione. Nonostante l'elevato livello di rischio rappresentato dalle valute virtuali, quale evidenziato nella relazione della Commissione del 26 giugno 2017 sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, le autorità doganali non sono competenti a esercitare un controllo su tali valute.



- (14) Gli strumenti negoziabili al portatore permettono a colui che possiede materialmente il titolo di esigere il pagamento di una data somma di denaro senza essere registrato o citato per nome. Possono essere facilmente utilizzati per trasferire ingenti quantità di valore e presentano notevoli analogie con la valuta, in termini di liquidità, anonimità e rischio di abuso.
- (15) Per i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, che presentano un rapporto elevato tra valore e volume, esiste un mercato internazionale facilmente accessibile, che permette di convertirli agevolmente in valuta e a costi di transazione del tutto modesti. Tali beni si presentano per la maggior parte in una forma standardizzata che permette di verificarne rapidamente il valore.
- (16) Le carte prepagate sono carte non nominative, che contengono valore in moneta o liquidità o forniscono accesso a valore in moneta o liquidità che possono essere usati per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta. Esse non sono collegate a un conto corrente. Le carte prepagate includono le carte prepagate anonime di cui alla direttiva (UE) 2015/849. Sono ampiamente utilizzate per una serie di scopi legittimi e alcuni di questi strumenti presentano anche un chiaro interesse sociale. Tali carte prepagate sono facilmente trasferibili e possono essere utilizzate per trasferire ingenti quantità di valore attraverso le frontiere esterne. È pertanto necessario includere le carte prepagate nella definizione di denaro contante, in particolare se possono essere acquistate senza che siano espletate procedure di adeguata verifica della clientela. Ciò consentirà di estendere i controlli a taluni tipi di carte prepagate, tenendo conto della tecnologia disponibile, se giustificato dall'evidenza dei fatti, purché tali controlli siano estesi tenendo debitamente conto della proporzionalità e dell'applicabilità dal punto di vista pratico.
- (17) Per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è opportuno imporre alle persone fisiche in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione l'obbligo di presentare una dichiarazione del denaro contante. Per non limitare indebitamente la libertà di circolazione, né oberare i cittadini e le autorità con formalità burocratiche, l'obbligo dovrebbe essere subordinato a una soglia di 10 000 EUR. Dovrebbe applicarsi ai portatori che recano detto importo con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto con cui attraversano le frontiere esterne. Tali persone dovrebbero essere tenute a mettere il denaro contante a disposizione delle autorità competenti a fini di controllo e, se necessario, a presentarlo alle stesse. La definizione di «portatore» dovrebbe essere intesa in modo tale da escludere i trasportatori che effettuano il trasporto professionale di merci o persone.
- (18) Per quanto concerne i movimenti di denaro contante non accompagnato, ad esempio il denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione in pacchi postali, con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container, le autorità competenti dovrebbero poter esigere dal mittente, dal destinatario o da un loro rappresentante una dichiarazione a scopo informativo, sistematicamente o caso per caso, in conformità delle procedure nazionali. Tale dichiarazione dovrebbe riguardare una serie di elementi che non sono contemplati dalla documentazione presentata generalmente alla dogana, quali i documenti di trasporto e le dichiarazioni doganali. Tali elementi sono l'origine, la destinazione, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante. L'obbligo di dichiarare denaro contante non accompagnato dovrebbe essere subordinato a una soglia identica a quella prevista per il denaro contante trasportato da portatori.
- (19) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento dovrebbe essere registrato un certo numero di dati standard riguardanti il movimento del denaro contante, quali i dati personali del dichiarante, del proprietario o del destinatario, la provenienza economica e l'utilizzo previsto della somma in questione. In particolare, è necessario che il dichiarante, il proprietario o il destinatario forniscano i dati personali contenuti nei loro documenti d'identità, al fine di ridurre al minimo il rischio di errori sulla loro identità e i ritardi causati dall'eventuale necessità di una successiva verifica.
- (20) Per quanto riguarda l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato e l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di attuare tutti i controlli necessari sulle persone, sul loro bagaglio, sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera esterna, nonché su qualunque altra spedizione o contenitore non accompagnati che attraversano tale frontiera e che possono contenere denaro contante, ovvero sul mezzo che li sta trasportando. In caso di inosservanza di tali obblighi, le autorità competenti dovrebbero redigere una dichiarazione d'ufficio ai fini della successiva comunicazione delle informazioni pertinenti ad altre autorità.
- (21) Per garantire che le autorità competenti attuino i controlli in maniera uniforme, essi dovrebbero basarsi principalmente su un'analisi dei rischi volta a identificare e valutare i rischi e a mettere a punto le necessarie contromisure.



- (22) L'istituzione di un quadro comune in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire alle autorità competenti di effettuare controlli a campione o spontanei qualora lo ritengano necessario.
- (23) Qualora individuino importi di denaro contante inferiori alla soglia, ma vi siano indizi di una probabile correlazione tra il denaro e attività criminose contemplate dal presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero poter registrare, nel caso di denaro contante accompagnato, le informazioni sul portatore, sul proprietario e, se disponibili, sul destinatario previsto del denaro contante, inclusi il nome completo, le informazioni di contatto, i dati relativi alla natura e all'importo o valore del denaro contante, alla sua provenienza economica e all'uso previsto.
- (24) Nel caso di denaro contante non accompagnato, le autorità competenti dovrebbero poter registrare le informazioni sul dichiarante, sul proprietario, sul mittente e sul destinatario o sul destinatario previsto del denaro contante, inclusi il nome completo, le informazioni di contatto, i dati relativi alla natura e all'importo o valore del denaro contante, alla sua provenienza economica e all'uso previsto.
- (25) Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'UIF dello Stato membro interessato, il quale dovrebbe garantire che l'UIF trasmetta ogni informazione pertinente, spontaneamente o su richiesta, alle UIF degli altri Stati membri. Si tratta di organismi che, fungendo da unità centrali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ricevono ed elaborano informazioni provenienti da varie fonti, ad esempio gli istituti finanziari, e le analizzano per stabilire se vi sono fondati motivi per un'ulteriore indagine, non evidenti agli occhi delle autorità competenti che raccolgono le dichiarazioni e attuano i controlli nell'ambito del presente regolamento. Al fine di garantire un flusso di informazioni efficace, le UIF dovrebbero essere collegate al Sistema informativo doganale («SID») istituito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio⁽¹⁾ e i dati prodotti o scambiati dalle autorità competenti e dalle UIF dovrebbero essere compatibili e comparabili.
- (26) Riconoscendo l'importanza, al fine di assicurare un seguito positivo del presente regolamento, di un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti, incluse le UIF all'interno del quadro giuridico che disciplina tali entità, e la necessità di rafforzare la cooperazione tra le UIF all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare, entro il 1° giugno 2019, la possibilità di creare un meccanismo comune per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
- (27) L'individuazione di somme di denaro contante inferiori alla soglia in casi in cui vi siano indizi di attività criminose è molto importante in tale contesto. In tali casi specifici, pertanto, dovrebbe essere possibile anche uno scambio di informazioni relativo alle somme di denaro contante inferiori alla soglia con le autorità competenti di altri Stati membri.
- (28) Considerando che i movimenti di denaro contante soggetti ai controlli nell'ambito del presente regolamento avvengono alle frontiere esterne e tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti, le autorità competenti dovrebbero poter trattenere temporaneamente tale denaro in talune circostanze, ma con le opportune ponderazioni e tutele: in primo luogo, nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto e, in secondo luogo, qualora vi siano indizi di attività criminosa, indipendentemente dall'importo o dal fatto che il denaro contante sia accompagnato o non accompagnato. Tenuto conto della natura di tale trattenimento temporaneo e dell'impatto che questo potrebbe avere sulla libertà di circolazione e sul diritto di proprietà, la durata del trattenimento dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi siano fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno che la decisione di trattenere temporaneamente il denaro contante ai sensi del presente regolamento sia accompagnata da motivazioni e descriva adeguatamente gli elementi specifici che hanno dato luogo all'intervento. Dovrebbe essere possibile prorogare il periodo di trattenimento temporaneo del denaro contante in casi specifici e debitamente valutati, ad esempio quando le autorità competenti incontrano difficoltà a ottenere informazioni su un'attività potenzialmente criminosa, in particolare quando è richiesta la comunicazione con un paese terzo, quando i documenti devono essere tradotti o quando è difficile identificare e contattare il mittente o il destinatario in caso di denaro contante non accompagnato. Se entro la scadenza del periodo di trattenimento non è assunta alcuna decisione in merito a un'ulteriore azione ovvero se l'autorità competente decide che non vi sono motivi per trattenere ulteriormente il denaro contante, questo dovrebbe essere rimesso immediatamente a disposizione, a seconda della situazione, della persona alla quale è stato temporaneamente trattenuto, del portatore o del proprietario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).



- (29) Al fine di sensibilizzare sul presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero elaborare, di concerto con la Commissione, materiale adeguato sull'obbligo di dichiarazione o di informativa.
- (30) È essenziale che le autorità competenti che raccolgono informazioni a norma del presente regolamento le trasmettano tempestivamente all'UIF nazionale, per consentirle di analizzare ulteriormente e confrontare le informazioni con altri dati come previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.
- (31) Ai fini del presente regolamento, qualora registrino un'omessa dichiarazione o un'omessa informativa o vi siano indizi di attività criminose, le autorità competenti dovrebbero scambiare senza indugio tali informazioni, tramite canali appropriati, con le autorità competenti di altri Stati membri. Lo scambio di dati in tal caso sarebbe proporzionato, poiché è probabile che chi contravviene all'obbligo di dichiarazione o di informativa ed è arrestato in un dato Stato membro ne scelga un altro, per entrare o uscire dall'Unione, in cui le autorità competenti non siano a conoscenza delle sue precedenti violazioni. Lo scambio di questo tipo di informazioni dovrebbe essere obbligatorio, al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento in tutti gli Stati membri. Qualora vi siano indizi di attività criminose legate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, tali informazioni dovrebbero essere messe anche a disposizione della Commissione, della Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽¹⁾, dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma di tale regolamento e di Europol, istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Per poter conseguire gli obiettivi di prevenzione e dissuasione dall'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione e di informativa previsti dal presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere lo scambio obbligatorio di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi, unitamente ai risultati delle analisi di rischio, tra gli Stati membri e la Commissione, conformemente alle norme da stabilire negli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento.
- (32) Dovrebbe essere possibile uno scambio di informazioni tra l'autorità competente di uno Stato membro o la Commissione, da un lato, e le autorità di un paese terzo, dall'altro, purché vi siano opportune garanzie. Tale scambio dovrebbe essere consentito solo ove si rispettino le disposizioni, a livello nazionale e dell'Unione, applicabili in materia di diritti fondamentali e di trasferimento dei dati personali, previa autorizzazione da parte delle autorità che hanno ottenuto per prime l'informazione. La Commissione dovrebbe essere informata di qualunque scambio di informazioni avvenuto con i paesi terzi a norma del presente regolamento e dovrebbe riferire a tale riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (33) Vista la natura delle informazioni raccolte e la legittima aspettativa dei portatori e dei dichiaranti che i loro dati personali e le informazioni sul valore del denaro contante introdotto o fatto uscire dall'Unione siano trattati con riservatezza, le autorità competenti dovrebbero offrire garanzie sufficienti al fine di assicurare il rispetto del segreto professionale da parte degli agenti che chiedono di accedere alle informazioni, proteggendole adeguatamente dall'accesso, dall'uso o dalla comunicazione non autorizzati. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o del diritto nazionale, in particolare nel contesto di procedimenti giudiziari, tali informazioni non dovrebbero essere divulgate senza il permesso dell'autorità che le ha ottenute.


Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento può riguardare anche dati personali e dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell'Unione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali solo compatibilmente con le finalità del presente regolamento. La raccolta, la divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 45/2001 ⁽³⁾ e (UE) 2016/679 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe tener conto anche del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto all'articolo 8 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (34) Ai fini dell'analisi condotta dalle UIF e per consentire alle autorità di altri Stati membri di controllare e far rispettare l'obbligo di dichiarazione del denaro contante, in particolare per quanto riguarda le persone che l'abbiano precedentemente violato, è necessario che i dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate a norma del presente regolamento siano conservati per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Affinché le UIF svolgano in modo efficace la loro analisi e le autorità competenti controllino e facciano rispettare l'obbligo di dichiarazione o informativa in modo efficace, il periodo di conservazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate a norma del presente regolamento non dovrebbe superare i cinque anni con un'eventuale proroga, previa accurata valutazione della necessità e della proporzionalità di tale proroga, che non dovrebbe essere superiore a tre anni supplementari.
- (35) Per incentivare l'osservanza di tale obbligo e scoraggiarne l'elusione è opportuno che gli Stati membri introducano sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione o di informativa. Tali sanzioni dovrebbero applicarsi unicamente all'omessa dichiarazione o all'omessa informativa ai sensi del presente regolamento, senza tener conto della potenziale attività criminosa correlata al denaro contante, che può essere oggetto di un'ulteriore indagine e di misure non rientranti nell'ambito del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, e limitarsi a quanto necessario per incoraggiare il rispetto dell'obbligo. Le sanzioni introdotte dagli Stati membri dovrebbero avere un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione contro le violazioni del presente regolamento.
- (36) Sebbene la maggior parte degli Stati membri utilizzino già, su base volontaria, un modulo di dichiarazione armonizzato, il modulo UE di dichiarazione del denaro contante (UE-CDF), per garantire uniformità nell'attuare i controlli ed efficacia nell'elaborare, trasmettere e analizzare le dichiarazioni da parte delle autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine dell'adozione dei modelli per il modulo di dichiarazione e per i moduli informativi, per determinare i criteri di un quadro comune di gestione dei rischi, per definire le norme tecniche per lo scambio di informazioni e il modello degli stampati da utilizzare per la comunicazione di informazioni, e per stabilire le norme e il formato per la trasmissione di dati statistici alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (37) Al fine di migliorare la situazione attuale, in cui vi è un accesso limitato alle informazioni statistiche e in cui sono disponibili solamente alcune indicazioni sulla portata del contrabbando di denaro contante attraverso le frontiere esterne dell'Unione da parte di criminali, occorre introdurre una cooperazione più efficace attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con la Commissione. Onde garantire che questo scambio di informazioni sia efficace ed efficiente, la Commissione dovrebbe esaminare se il sistema istituito realizza il suo obiettivo o se esistono ostacoli a uno scambio di informazioni tempestivo e diretto. Inoltre, la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni statistiche sul suo sito web.
- (38) Al fine di tenere rapidamente conto di eventuali modifiche future alle norme internazionali quali le norme stabilite dal GAFI, ovvero per impedire che si eludano le disposizioni del presente regolamento contando su beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore o su carte prepagate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche dell'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (39) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata transnazionale del riciclaggio dei proventi di attività criminali e del finanziamento del terrorismo, nonché delle specificità del mercato interno e delle sue libertà fondamentali, cui può essere data piena attuazione solo garantendo che i movimenti di denaro contante alle frontiere esterne dell'Unione non siano soggetti a un'eccessiva disparità di trattamento in funzione delle norme nazionali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (40) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti all'articolo 6 TUE e riprodotti nella Carta, in particolare nel titolo II.
- (41) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Oggetto

Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
- a) «denaro contante»:
- i) valuta;
 - ii) strumenti negoziabili al portatore;
 - iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;
 - iv) carte prepagate;
- b) «in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione»: in provenienza da un territorio non contemplato dall'articolo 355 TFUE e a destinazione del territorio contemplato da tale articolo, ovvero in provenienza da quest'ultimo territorio;
- c) «valuta»: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
- d) «strumenti negoziabili al portatore»: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:
- i) assegni turistici (o «traveller's cheque»); e
 - ii) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;
- e) «beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore»: beni, elencati al punto 1 dell'allegato I, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti;
- f) «carta prepagata»: carta non nominativa, elencata al punto 2 dell'allegato I, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;
- g) «autorità competenti»: le autorità doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento;
- h) «portatore»: qualunque persona fisica che, in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;
- i) «denaro contante non accompagnato»: denaro contante che rientra in una spedizione senza un portatore;
- j) «attività criminosa»: qualunque attività elencata all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849;
- k) «Unità di informazione finanziaria» (UIF): entità istituita in uno Stato membro ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849.



2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento per tener conto delle nuove tendenze nel riciclaggio, quale definito all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849, o del finanziamento del terrorismo, quale definito all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva o per tener conto delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l'utilizzo criminoso di beni come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato

1. Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:

- a) il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;
- b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
- c) ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l'indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
- d) la natura e l'importo o il valore del denaro contante;
- e) la provenienza economica del denaro contante;
- f) l'uso previsto del denaro contante;
- g) l'itinerario seguito; e
- h) il mezzo di trasporto.

3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione è consegnata al dichiarante su richiesta.


Articolo 4

Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato

1. Nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10 000 EUR stia entrando nell'Unione o uscendo dall'Unione, le autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale ciò avviene possono imporre al mittente o al destinatario del denaro contante o a un rispettivo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni. Le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché il mittente, il destinatario o il suo rappresentante non presenti la dichiarazione a scopo informativo. L'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato non si ritiene assolto se la dichiarazione non è presentata prima dello scadere del termine, se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2. La dichiarazione a scopo informativo fornisce dettagli riguardanti:

- a) il dichiarante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;
- b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica, o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;



- c) il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
- d) il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
- e) la natura e l'importo o il valore del denaro contante;
- f) la provenienza economica del denaro contante; e
- g) l'uso previsto del denaro contante.

3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo informativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione a scopo informativo è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 5

Poteri delle autorità competenti

1. Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
2. Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
3. Se l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 2, a seconda del caso.
4. I controlli si basano principalmente su un'analisi mirante a individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), che tiene anche conto delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dalle UIF ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.
5. Ai fini dell'articolo 6, le autorità competenti esercitano anche i poteri loro conferiti ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose

1. Qualora rilevino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Qualora rilevino che denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 4 sta entrando nell'Unione o uscendo dall'Unione e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti possono trattenere temporaneamente il denaro contante mediante decisione amministrativa conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale qualora:
 - a) l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non siano stati assolti; o
 - b) vi siano indizi che denotano che tale denaro, a prescindere dall'importo, è correlato ad attività criminose.



2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è impugnabile conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Le autorità competenti comunicano la motivazione:

- a) alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell'articolo 3 o la dichiarazione a scopo informativo in conformità dell'articolo 4; oppure
- b) alla persona tenuta a fornire le informazioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 o 2.

3. La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario previsto dal diritto nazionale affinché le autorità competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata del trattenimento temporaneo non eccede i 30 giorni. Dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata del trattenimento temporaneo fino a un massimo di 90 giorni.

Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione:

- a) della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 3 o 4; oppure
- b) della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o 2.

Articolo 8

Campagne d'informazione

Gli Stati membri provvedono affinché le persone in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento ed elaborano, di concerto con la Commissione, materiale adeguato destinato a tali persone.

Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione.

Articolo 9

Trasmissione di informazioni all'UIF

1. Le autorità competenti registrano le informazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 o 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 6 e le trasmettono all'UIF dello Stato membro in cui sono state ottenute, conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c).

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'UIF dello Stato membro interessato scambi tali informazioni con le UIF competenti degli altri Stati membri in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.

3. Le autorità competenti comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.

Articolo 10

Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica per via elettronica le seguenti informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri:

- a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3;
- b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;
- c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
- d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.

2. Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione, alla Procura europea dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 e ove competente ad agire conformemente all'articolo 22 di tale regolamento, e a Europol ove competente ad agire conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.



3. L'autorità competente comunica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e utilizzando il modulo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d).
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.
5. Le informazioni e i risultati di cui al paragrafo 1, lettera d), sono comunicati su base semestrale.

Articolo 11

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1. Ai fini del presente regolamento, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono comunicare le seguenti informazioni a un paese terzo, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, purché tale comunicazione sia conforme al diritto pertinente, nazionale e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:
 - a) le dichiarazioni d'ufficio redatte a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;
 - b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;
 - c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualunque comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 12


Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati

1. Le autorità competenti garantiscono la sicurezza dei dati ottenuti ai sensi degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6.
2. Tutte le informazioni ottenute dalle autorità competenti sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 13

Protezione dei dati personali e periodi di conservazione

1. Le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6.
2. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento è effettuato al solo scopo di prevenzione e di lotta alle attività criminali.
3. I dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo se diversamente disposto dagli articoli 9, 10 e 11, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.
4. Le autorità competenti e l'UIF conservano i dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine, tali dati personali sono cancellati.
5. Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni se:
 - a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'UIF stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione; o
 - b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.



*Articolo 14***Sanzioni**

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 15***Esercizio della delega**


1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 dicembre 2018.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 16***Atti di esecuzione**

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure volte a garantire l'applicazione uniforme dei controlli da parte delle autorità competenti:
 - a) i modelli per il modulo di dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per i moduli informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
 - b) i criteri del quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e più specificamente i criteri di rischio, le norme, e i settori di controllo prioritari sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e delle politiche e migliori prassi a livello dell'Unione e internazionale;
 - c) le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 10 del presente regolamento, attraverso il SID, quale istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 515/97;
 - d) il modello per lo stampato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3; e
 - e) le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione con dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni ai sensi dell'articolo 18.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

*Articolo 17***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato di controllo sul denaro contante. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



*Articolo 18***Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento**

1. Entro il 4 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) l'elenco delle autorità competenti;
 - b) i dettagli delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 14;
 - c) dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni, usando il formato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e).
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali successive modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un mese dalla data in cui esse prendono effetto.

Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite alla Commissione almeno ogni sei mesi.
3. La Commissione mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione pubblica annualmente sul suo sito web le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2 e informa gli utenti in modo chiaro in merito ai controlli relativi al denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.

*Articolo 19***Valutazione**

1. Entro il 3 dicembre 2021 e successivamente con cadenza quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni regolarmente ricevute dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione di cui al primo comma valuta in particolare:

- a) se sia opportuno includere altri beni nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - b) se la procedura a scopo informativo riguardo al denaro contante non accompagnato sia efficace;
 - c) se la soglia per il denaro contante non accompagnato debba essere rivista;
 - d) se i flussi di informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e l'uso del SID, in particolare, siano efficaci o se vi siano ostacoli allo scambio tempestivo e diretto di informazioni compatibili e comparabili tra le autorità competenti e con le UIF; e
 - e) se le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive e in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e se abbiano un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione sulle violazioni del presente regolamento.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende, se disponibili:
 - a) una raccolta delle informazioni provenienti dagli Stati membri sul denaro contante connesso ad attività criminose che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; e
 - b) i dati riguardanti lo scambio di informazioni con i paesi terzi.

*Articolo 20***Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005**

Il regolamento (CE) n. 1889/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.



*Articolo 21***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2021. Tuttavia, l'articolo 16 si applica a decorrere dal 2 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente


K. EDTSTADLER



ALLEGATO I

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate considerati alla stregua di denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv)

1. Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:
 - a) monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; e
 - b) lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.
2. Carte prepagate: promemoria.



ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1889/2005	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 6	Articolo 10
Articolo 7	Articolo 11
Articolo 8	Articolo 12
—	Articolo 13
Articolo 9	Articolo 14
—	Articolo 15
—	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
Articolo 10	Articolo 19
—	Articolo 20
Articolo 11	Articolo 21
—	Allegato I
—	Allegato II

19CE0036



DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2018
sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso legati restano problemi significativi a livello di Unione, il che danneggia l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituisce una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell'Unione. Al fine di affrontare tali problemi e integrare e rafforzare l'applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida.
- (2) Adottare misure esclusivamente a livello nazionale o anche di Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbe effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e quanto meno altrettanto rigorose.
- (3) L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altre organizzazioni e di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I pertinenti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottati dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI»). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, l'Unione dovrebbe recepire le prescrizioni di tale convenzione nel proprio ordinamento giuridico.
- (4) La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce dei requisiti relativi alla configurazione del riciclaggio come reato. Tuttavia, tale decisione quadro non è esaustiva e l'attuale configurazione del riciclaggio come reato non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale reato in tutta l'Unione e comporta lacune nell'esecuzione e a ostacoli alla cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2018.


⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽³⁾ Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).



- (5) La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i reati punibili con una pena detentiva ai sensi della presente direttiva siano considerati reati-presupposto del riciclaggio. Inoltre, nella misura in cui l'applicazione di tali soglie per le sanzioni non lo preveda già, gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie di reati elencate nella presente direttiva. In tal caso gli Stati membri dovrebbero poter decidere in che modo delimitare la gamma di reati all'interno di ogni categoria. Qualora una categoria di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, comprenda i reati definiti negli atti giuridici dell'Unione, la presente direttiva dovrebbe far riferimento a tali atti giuridici. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, qualificare qualsiasi reato di cui a tali atti giuridici quale reato-presupposto del riciclaggio. Qualsiasi coinvolgimento perseguibile nella perpetrazione di un reato-presupposto qualificato come reato conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere altresì considerato un'attività criminosa ai fini della presente direttiva. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a classificare i reati in tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.
- (6) L'uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato.
- (7) In considerazione delle ripercussioni, per la sfera pubblica e per l'integrità delle istituzioni pubbliche, dei reati di riciclaggio commessi da titolari di cariche pubbliche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di considerare la possibilità di introdurre nei propri quadri nazionali sanzioni più severe per i titolari di cariche pubbliche, in conformità con le rispettive tradizioni giuridiche.
- (8) I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di attività criminosa, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un'attività criminosa punibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, è possibile che le definizioni di reati fiscali previste dal diritto nazionale divergano. Lo scopo della presente direttiva, tuttavia, non è di armonizzare le definizioni di reati fiscali nel diritto nazionale.
- (9) Nei procedimenti penali per riciclaggio gli Stati membri dovrebbero prestarsi la massima assistenza reciproca e garantire uno scambio di informazioni efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e al quadro giuridico dell'Unione in vigore. Le differenze tra le definizioni di reato-presupposto del diritto nazionale non dovrebbero ostacolare la cooperazione internazionale nei procedimenti penali per riciclaggio. È opportuno rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, in particolare incoraggiando e sostenendo l'introduzione di misure e meccanismi efficaci per contrastare il riciclaggio e garantendo una migliore cooperazione internazionale in questo settore.
- (10) La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato dalle norme specifiche di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di recepire la presente direttiva e la direttiva (UE) 2017/0371 mediante un unico quadro globale a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono commessi dall'autore dell'attività criminosa che ha generato i beni («autorriciclaggio»). In tali casi, laddove l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione, da cui derivi un danno supplementare oltre a quello già causato dall'attività criminosa, ad esempio mettendo in circolazione beni derivanti da un'attività criminosa e, così facendo, occultandone l'origine illecita, tale attività di riciclaggio dovrebbe essere perseguibile.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).



- (12) Affinché le misure di diritto penale siano efficaci contro il riciclaggio, la condanna dovrebbe essere possibile senza che sia necessario determinare con precisione da quale attività criminosa provengano i beni o che, per tale condotta criminosa, esista una condanna precedente o simultanea, tenendo conto di tutte le circostanze e gli elementi di prova pertinenti. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in linea con i rispettivi ordinamenti nazionali, garantire questo aspetto con mezzi diversi dalla legislazione. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere ostacolato dal fatto che l'attività criminosa sia stata posta in essere in un altro Stato membro o in un paese terzo, fatte salve le condizioni di cui alla presente direttiva.
- (13) La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un'attività criminosa. In tale contesto, la presente direttiva non dovrebbe distinguere tra situazioni in cui il bene deriva direttamente dall'attività criminosa e situazioni in cui deriva indirettamente dall'attività criminosa, in linea con l'ampia definizione di «provento» di cui alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. In ciascun caso, all'atto di valutare se i beni derivano da un'attività criminosa e se la persona ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. Poiché la presente direttiva prevede norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in tale ambito. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire, ad esempio, che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisce reato. I riferimenti al riciclaggio commesso per negligenza contenuti nella presente direttiva dovrebbero essere considerati come tali dagli Stati membri in cui tale condotta è qualificata come reato.
- (14) Come deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che questo sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni. Tale obbligo non pregiudica l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni e l'esecuzione delle sentenze in funzione delle circostanze concrete di ogni singolo caso. Gli Stati membri dovrebbero altresì prevedere sanzioni o misure aggiuntive, quali sanzioni pecuniarie, l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, l'interdizione temporanea dall'esercizio di un'attività commerciale o il divieto temporaneo di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicata la facoltà dell'organo giurisdizionale di decidere se applicare o meno sanzioni o misure aggiuntive, tenendo conto di tutte le circostanze della singola fattispecie.
- (15) Anche se non vi è un obbligo di aumentare la pena, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'organo giurisdizionale abbia la facoltà di tenere conto delle circostanze aggravanti di cui alla presente direttiva all'atto di giudicare gli autori del reato. Resta a discrezione dell'organo giurisdizionale valutare l'aumento di pena dovuto alle specifiche circostanze aggravanti, tenendo conto di tutti gli altri elementi fattuali della singola fattispecie. Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ⁽²⁾ o i reati commessi da una persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell'esercizio della sua attività professionale sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.
- (16) Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato rimuovono gli incentivi finanziari che sono il motore dei reati. La direttiva 2014/42/UE stabilisce norme minime in relazione al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in materia penale. Tale direttiva stabilisce altresì che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione, formulando opportune proposte, ove necessario. Gli Stati membri dovrebbero come minimo garantire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in tutti i casi previsti dalla direttiva 2014/42/UE. Gli Stati membri dovrebbero altresì prendere seriamente in considerazione la possibilità di consentire la confisca in tutti i casi in cui non sia possibile avviare o concludere il procedimento penale, tra l'altro in ragione del decesso dell'autore del reato. Come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella dichiarazione di accompagnamento della direttiva 2014/42/UE, la Commissione presenterà una relazione in cui saranno analizzati la fattibilità e i possibili vantaggi dell'introduzione di ulteriori norme comuni per la confisca di beni provenienti da attività criminose, incluso il caso di assenza di una condanna nei confronti di una o più persone specifiche per tali attività. Detta analisi terrà conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

⁽²⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).



- (17) Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per contrastare il riciclaggio, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa le situazioni in cui un reato è commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio.
- (18) Ai sensi della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio ⁽¹⁾ e della decisione 2002/187/GAI del Consiglio ⁽²⁾, le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona devono, con l'assistenza di Eurojust, effettuare consultazioni dirette reciproche, in particolare per garantire che siano perseguiti tutti i reati di cui alla presente direttiva.
- (19) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di riciclaggio, è opportuno che i responsabili dell'indagine o dell'azione penale avverso tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. È così opportuno garantire la disponibilità di un organico sufficiente, di misure di formazione mirate, di risorse e di una capacità tecnologica aggiornata. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.
- (20) La presente direttiva sostituisce alcune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.
- (21) La presente direttiva rispetta i principi sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), i diritti e le libertà fondamentali e i principi riconosciuti, nello specifico, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inclusi quelli di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione d'innocenza, così come i diritti degli indagati e degli imputati ad avere accesso a un difensore, il diritto di non autoincriminarsi e il diritto a un processo equo. Occorre attuare la presente direttiva conformemente a tali diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani.
- (22) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assoggettare il riciclaggio a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2001/500/GAI continua a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).



2. La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un'attività criminosa:
 - a) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI;
 - b) terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - c) tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ⁽³⁾;
 - d) sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
 - e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - f) traffico illecito di armi;
 - g) traffico illecito di beni rubati e altri beni;
 - h) corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁶⁾ e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio ⁽⁷⁾;
 - i) frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ⁽⁸⁾;

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁽²⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

⁽⁶⁾ Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

⁽⁸⁾ Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).



- j) falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - k) contraffazione e pirateria di prodotti;
 - l) reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
 - m) omicidio, lesioni fisiche gravi;
 - n) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;
 - o) rapina o furto;
 - p) contrabbando;
 - q) reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;
 - r) estorsione;
 - s) contraffazione;
 - t) pirateria;
 - u) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
 - v) criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- 2) «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
- 3) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di riciclaggio

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:
- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa.
2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l'autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un'attività criminosa.


⁽¹⁾ Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

⁽³⁾ Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

⁽⁵⁾ Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).



3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
- l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2;
 - una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un'attività criminosa, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l'identità dell'autore;
 - i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si estendano ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un'attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli Stati membri possono altresì esigere che la condotta in questione costituisca reato ai sensi del diritto nazionale dell'altro Stato membro o del paese terzo in cui la condotta è posta in atto, tranne nel caso in cui tale condotta rientri fra i reati di cui all'articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h), e definiti dal diritto applicabile dell'Unione.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.

Articolo 4

Concorso, istigazione e tentativo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il concorso, l'istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili come reati.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

- Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.
- Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano, se del caso, sottoposte a sanzioni o misure addizionali.

Articolo 6

Circostanze aggravanti

- Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:
 - il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o
 - l'autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.
- Gli Stati membri possono stabilire che, in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:
 - i beni riciclati hanno un valore considerevole; o
 - i beni riciclati provengono da uno dei reati di cui all'articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h).

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

- Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su qualsiasi delle seguenti basi:
 - un potere di rappresentanza della persona giuridica;



- b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; o
- c) la facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4.

Articolo 8

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

- a) esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b) esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- c) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- d) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- e) provvedimenti giudiziari di liquidazione;
- f) chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 9

Confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confiscino, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Articolo 10

Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

- a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;
- b) l'autore del reato è un suo cittadino.

2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio quando:

- a) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio;
- b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio.

3. Se un reato di cui agli articoli 3 e 4 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali sia legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l'autore del reato, al fine di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro.

Si deve tenere conto dei seguenti fattori:

- a) il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;
- b) la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato;
- c) il paese d'origine della vittima o delle vittime; e
- d) il territorio in cui è stato rinvenuto l'autore del reato.

Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.



*Articolo 11***Strumenti investigativi**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

*Articolo 12***Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI**

L'articolo 1, lettera b), e l'articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI sono sostituiti in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al primo comma si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 13***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 dicembre 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 14***Relazione**

Entro il 3 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Entro il 3 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, come anche il suo impatto sui diritti e le libertà fondamentali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se necessario, una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 16***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER



DECISIONE (UE) 2018/1674 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2018

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio ⁽³⁾ prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi elencati su determinate colture di sementi debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra prodotte in tali paesi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità del diritto dell'Unione.
- (2) La Repubblica federativa del Brasile («Brasile») ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere e delle colture di sementi di cereali, nonché alle sementi di piante foraggere e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Brasile.
- (3) Dopo aver esaminato la normativa pertinente del Brasile, e sulla base di un audit realizzato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di piante foraggere e di cereali in Brasile, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: «Relazione finale dell'audit effettuato in Brasile dall'11 aprile 2016 al 19 aprile 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea».
- (4) A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di piante foraggere e di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/401/CEE ⁽⁴⁾ e 66/402/CEE ⁽⁵⁾ del Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in Brasile sono competenti e operano in modo appropriato.

⁽¹⁾ GU C 227 del 28.6.2018, pag. 76.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

⁽³⁾ Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

⁽⁴⁾ Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

⁽⁵⁾ Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).



- (5) La Repubblica di Moldova ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali, delle colture di sementi di ortaggi e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché alle sementi di cereali, alle sementi di ortaggi e alle sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte e certificate nella Repubblica di Moldova.
- (6) Dopo aver esaminato la normativa pertinente della Repubblica di Moldova, e sulla base di un audit effettuato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: «Relazione finale dell'audit effettuato nella Repubblica di Moldova dal 14 giugno al 21 giugno 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea».
- (7) A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/402/CEE, 2002/55/CE⁽¹⁾ e 2002/57/CE⁽²⁾ del Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi nella Repubblica di Moldova sono competenti e operano in modo appropriato.
- (8) È pertanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di piante foraggere e sulle colture di sementi di cereali in Brasile e per quanto riguarda le sementi di piante foraggere e le sementi di cereali prodotte in Brasile e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.
- (9) È altrettanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di cereali, sulle colture di sementi di ortaggi e sulle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova e per quanto riguarda le sementi di cereali, le sementi di ortaggi e le sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.
- (10) Esiste nell'Unione una domanda di importazione di sementi di ortaggi provenienti da paesi terzi, tra cui la Repubblica di Moldova. La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto applicarsi alle sementi di ortaggi ufficialmente certificate di cui alla direttiva 2002/55/CE, al fine di far fronte alla domanda di tali sementi originarie della Repubblica di Moldova, come pure di altri paesi terzi in futuro.
- (11) Tenuto conto delle norme applicabili dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA), è opportuno che il paese terzo interessato fornisca un'attestazione ufficiale secondo cui le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA («norme dell'ISTA») in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, e che le partite di sementi siano corredate di tale certificato.
- (12) In vista della scadenza dell'«esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi» di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata il 28 settembre 2000 dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativa ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, qualsiasi riferimento a detto esperimento dovrebbe essere soppresso.
- (13) Qualsiasi riferimento alla Croazia come paese terzo dovrebbe essere soppresso, considerata la sua adesione all'Unione nel 2013.
- (14) La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/17/CE

La decisione 2003/17/CE è così modificata:


- 1) all'articolo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE e direttiva 2002/55/CE del Consiglio (*), purché:

(*) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33);

(1) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(2) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).



2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in tale allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora sementi equivalenti siano "rietichettate e richiuse" nella Comunità, in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti nella Comunità.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.»;

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.»;

4) gli allegati della decisione 2003/17/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER



ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/17/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella tabella sono inserite le seguenti voci, in ordine alfabetico:

«BR	Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply	66/401/EEC
	Esplanada dos Ministérios, bloco D	66/402/EEC»
	70.043-900 Brasília-DF	
«MD	National Agency for Food Safety (ANSA)	66/402/EEC
	str. Mihail Kogălniceanu 63,	2002/55/EC
	MD-2009, Chisinau	2002/57/EC»;

b) nella nota della tabella di cui alla lettera a) sono inseriti i seguenti termini, in ordine alfabetico: «BR — Brasile,», «MD — Repubblica di Moldova,»;

c) nella nota della tabella, il termine «HR — Croazia» è soppresso;

2) l'allegato II è così modificato:

a) nella parte A, punto 1, è aggiunto il trattino seguente:

«— le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.»;

b) la parte B è così modificata:

i) al punto 1, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:

«— le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.»;

ii) al punto 2.1, dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

«— direttiva 2002/55/CE, allegato II.»;

iii) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.1, i campioni devono essere ufficialmente o sotto controllo ufficiale prelevati in conformità delle norme dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:

— direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

— direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,


— direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,

— direttiva 2002/55/CE, allegato III,

— direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.»;

iv) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. L'esame è effettuato ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alle norme dell'ISTA.»;



v) il punto 2.4 è soppresso;

vi) al punto 3.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: “campionamento e analisi effettuati, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, da ... (nome o codice membro della stazione ISTA di analisi delle sementi)”»;

vii) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le partite di sementi sono corredate di un certificato internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.»

19CE0038



DECISIONE (UE) 2018/1675 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 23 febbraio 2018 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberanti in 20 imprese operanti nel settore dei servizi finanziari nelle seguenti regioni: Frisia, Drenthe e Overijssel, nei Paesi Bassi. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 1 192 500 EUR in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 192 500 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 2 ottobre 2018.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

J. BOGNER-STRAUSS

19CE0039



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 15 settembre 2009)

Pagina 8, articolo 13, paragrafo 4:

anziché:

«4. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento VIS, la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS.»

leggasi:

«4. A norma dell'articolo 9, punto 5), del regolamento VIS, la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS.»

Pagina 11, articolo 19, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento VIS.»

leggasi:

«I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, punti 5) e 6), del regolamento VIS.»


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 88 del 9 novembre 2009)

19CE0040

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUE-001) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 9 0 1 0 3 *

€ 11,00

